

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 12

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 marzo 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **106.** Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Censura di intera legge - Individuazione dell'oggetto della questione - Limitazione alle sole disposizioni indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri - Valutazione sulla scindibilità delle norme censurate.**

**Provincia autonoma di Bolzano - Minori in condizioni di disagio economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza - Anticipazione delle somme al genitore o al soggetto affidatario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, artt. 1 e 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

**Provincia autonoma di Bolzano - Minori in condizioni di disagio economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza - Anticipazione delle somme al genitore o al soggetto affidatario - Surrogazione legale dell'ente pubblico nel diritto di credito - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, art. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) .....

Pag. 15

N. **107.** Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.**

**Industria - Navigazione - Fondo statale per il sostegno alle attività dei distretti industriali della nautica da diporto - Assegnazione di contributi rimessa a decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Violazione della competenza regionale nelle materie del turismo e dell'industria - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 215, 216 e 217.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 97, 118 e 119) .....

» 21

N. 108. Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Umbria - Ambiente - Parchi nazionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Lesione della competenza dell'ente Parco e deroga *in peius* agli *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, stabiliti dalla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lettera *b*).

**Regione Umbria - Ambiente - Parchi regionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, salva la parte colpita da dichiarazione di illegittimità costituzionale.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*).

**Regione Umbria - Ambiente - Opere civili - Materiali provenienti da scavi - Obbligo di conferimento per reimpiego con fine di tutela dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, della libertà di iniziativa privata e del diritto di proprietà, violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» - Sopravvenuta sostituzione integrale della norma censurata nel senso auspicato - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 18-ter, comma 1, introdotto dall'art. 21 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera *l*) ..... Pag. 24

N. 109. Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Giudizio di cassazione - Morte del difensore - Interruzione del processo - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle fasi di merito, lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio nel processo - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 301 e 377, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 ..... » 31

N. 110. Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - Aziende faunistico-venatorie - Previsione di una sopratassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa, da versare contestualmente - Denunciato superamento del limite massimo consentito dalla legge di delegazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, art. 1.
- Costituzione, artt. 70 e 76 ..... » 34

## N. 111. Sentenza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Ritenuta diversità dei sistemi di remunerazione per le strutture pubbliche e private - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento in danno delle strutture accreditate, e violazione del principio fondamentale di equiordinazione delle strutture pubbliche e private - Interpretazione *ictu oculi* erronea, coinvolgimento di norme che non formano oggetto di rimessione - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

**Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» - Riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1998 - Denunciata irragionevolezza, con danno per le strutture private - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 38

## N. 112. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Ammissione al beneficio - Esclusione di quanti siano già stati ammessi ad altri benefici penitenziari - Denunciata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanti abbiano subito, per fatto colpevole, la revoca di misure alternative, lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata per finalità meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d).
- Costituzione, artt. 3 e 27 .....

» 47

## N. 113. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Irrisorieta della misura edittale - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, dei principi in materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54, 97 e 111 .....

» 51

## N. 114. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Infrazione al codice della strada - Foro competente - Competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione - Denunciata disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, lesione del diritto di agire in giudizio, lesione del principio della parità delle armi - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma .....

» 53

N. 115. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Istanza di ricsuzione - Sospensione del processo - Obbligatorietà - Potere deliberatorio del giudice in presenza di vizi di rito o di merito e di evidenza della finalità dilatoria - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, dell'imparzialità ed indipendenza del giudice, irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo - Possibilità di dare alle norme censurate una interpretazione compatibile con la Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.**

– Cod. proc. civ., artt. 52, 53 e 54.

– Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.....

Pag. 55

N. 116. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Governo della Repubblica - Camera dei deputati - Senato della Repubblica - Tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento - Adozione con decreto-legge - Ricorso del Consiglio superiore della magistratura - Mancata richiesta del parere del C.S.M. su disciplina applicabile ai magistrati ordinari - Denunciata lesione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite, lesione del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato - Requisiti soggettivo ed oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni e conseguenti.**

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 57, quale modificato dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, convertito in legge n. 126 del 2004.

– Costituzione, artt. 105, 77; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 58

N. 117. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per la quantificazione del danno, a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di diffamazione, a carico di un deputato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.....

» 62

## N. 118. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione - Perfezionamento entro il termine assegnato, a pena di cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo - Notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Ritenuta inefficacia liberatoria per il notificante - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta, lesione del diritto di difesa dell'attore esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**

– Cod. proc. civ., artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 65

## N. 119. Ordinanza 7 - 18 marzo 2005.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie, a carico di un deputato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

– Deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.....

» 67

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2005 (della Regione Toscana).

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Applicabilità delle sanzioni penali - Esclusione, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi (ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, e per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

– Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), aggiuntivo del comma 1-ter all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

– Costituzione, art. 117.

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Domanda del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dalle opere, all'autorità preposta alla gestione del vincolo, ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi stessi - Previsione della pronuncia sulla domanda stessa entro il termine di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendere entro il termine perentorio di novanta giorni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Impossibilità per le Regioni di far valere la propria valutazione in ordine alla compatibilità dell'abuso - Violazione dei principi di sussidiarietà e previa intesa tra Stato e Regioni.**

– Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 3, lett. c), aggiuntivo del comma 1-quater all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

– Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Estinzione dei reati per i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 - Possibilità in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica dell'abuso - Mancata previsione di salvezza delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

– Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37.

– Costituzione, artt. 117 e 118. ....

Pag. 69

n. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Prevista costituzione delle Aziende ospedaliere previa valutazione delle complessità dei casi trattati - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo la quale la costituzione di Aziende ospedaliere può essere proposta dalla Regione solo quando ricorrano determinati requisiti - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute.**

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 2, comma 1, lett. b).

– Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 1-*bis*.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio sanitario regionale - Attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari sulla base di una rosa di tre candidati selezionata da apposita Commissione - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo cui l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura avviene sulla base di una rosa di candidati non limitata nel numero - Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela della salute.**

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8, comma 3.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*ter*.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio sanitario regionale - Conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice e complessa - Preferenza per i dirigenti sanitari in regime di rapporto esclusivo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo la quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice e complessa - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute.**

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8, comma 4.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*quater*.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario nazionale - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) - Prevista organizzazione degli stessi secondo i criteri stabiliti per le Aziende USL - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale che detta una specifica disciplina per l'organizzazione degli IRCCS.**

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 10, comma 2.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, comma 2.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Prevista nomina da parte della Regione del presidente del collegio sindacale - Mera possibilità di designazione da parte dello Stato di due componenti del collegio stesso - Prevista nomina da parte del Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato, del presidente del Consiglio d'indirizzo e verifica - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con le norme statali relative alla nomina dei componenti e degli organi dei collegi sindacali - Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela della salute - Lesione del principio di leale collaborazione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 10, comma 3.
- Costituzione artt. 117, comma terzo e 120; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 4, comma 3, e 5 .....

Pag. 73

- N. 31. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» - Attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, di proprietà della «Fondazione Ordine Mauriziano», al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione del protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per il quale la cessione sarebbe dovuta avvenire a titolo oneroso - Violazione del diritto di proprietà per mancato ricorso allo strumento tipico dell'espropriazione - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dell'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo, 97, primo comma, 117, comma secondo, lett. l), e 120, comma secondo .....

» 75

- N. 144. Ordinanza del Tribunale di Grosseto dell'8 aprile 2004.

**Processo penale - Ricusazione del giudice - Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni con contenuto pregiudicante - Causa di ricusazione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo.**

- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e quarto.....

» 76

- N. 145. Ordinanza della Corte di appello di Ancona del 16 dicembre 2004.

**Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilità con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento.**

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

» 80

N. 146. Ordinanza del Giudice di pace di Fano del 15 luglio 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale, estensibile agli illeciti amministrativi - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Lesione della libertà di autodeterminazione, dell'uguaglianza dei cittadini e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 [modificato dall'art. 7, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 97.....

Pag. 84

N. 147. Ordinanza del Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto del 18 ottobre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Decurtazione di punti dalla patente e sospensione della stessa per violazioni del codice della strada - Applicazione a titolo di sanzioni accessorie nei confronti del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione della libertà di circolazione - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 16, 27 e 41 .....

» 86

N. 148. Ordinanza del Giudice di pace di Pescara del 29 novembre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilità personale.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 .....

» 88

N. 149. Ordinanza del Giudice di pace di Firenze del 13 dicembre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, [27, *recte*:] 24, comma secondo, e 27 .....

» 90

N. 150. Ordinanza del Giudice di pace di Lagonegro del 14 gennaio 2005.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo e con il principio della responsabilità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che si tratti di persona fisica o giuridica) - Compressione del diritto di difesa - Imposizione al proprietario di un obbligo di autodenuncia, ovvero di un obbligo di denuncia non sempre adempibile.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27 ..... Pag. 93

N. 151. Ordinanza del Giudice di pace di Pontremoli del 19 novembre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità, estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che siano in grado o meno di individuare il trasgressore) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27 ..... » 97

N. 152. Ordinanza del Giudice di pace di Cosenza del 26 aprile 2004.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Dibattimento - Verbale d'udienza - Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva - Violazione del principio di uguaglianza e di razionalità - Lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Contrasto con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111 ..... » 99

N. 153. Ordinanza del Tribunale di Lanusei (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2005) del 31 luglio 2003.

**Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Crediti del lavoratore per danni subiti per recesso ex art. 2119 c.c. per inadempimento del datore del lavoro - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai crediti del lavoratore per danni subiti in conseguenza di licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Violazione del principio di tutela del lavoro - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 326/1983 e 220/2002.**

- Codice civile, art. 2751-*bis*, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 35 ..... » 101

N. 154. Ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 10 dicembre 2004.

**Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Prestazioni socio-assistenziali a persone handicappate - Previsione della facoltà anziché dell'obbligo della Regione di assicurarne i livelli minimi ai soggetti versanti in stato di bisogno - Condizionamento della fruizione di tali prestazioni per i soggetti non versanti in stato di bisogno ad ulteriori requisiti ed in particolare all'obbligo di contribuzione nella spesa - Previsione in via subordinata della totale messa a carico del beneficiario del costo dei servizi - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale - Lesione del diritto degli inabili e minorati all'educazione ed all'avviamento personale - Violazione della competenza statale in tema di definizione degli standard delle prestazioni socio-assistenziali.**

- Legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, artt. 12, comma secondo, e 63, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo e secondo comma, 38, comma terzo, e 117, comma secondo, lett. m) .....

Pag. 104

N. 155. Ordinanza del Tribunale di Milano dell'11 novembre 2004.

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, artt. 516, 517 e 519.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 108

N. 156. Ordinanza del Giudice di pace di Chioggia del 22 ottobre 2004.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma .....

» 111

N. 157. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'8 settembre 2004.

**Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilità con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento.**

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo, 104, primo comma, e 108, comma secondo .....

» 116

n. 158. Ordinanza del Tribunale di Trieste (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 2005) del 1° aprile 2004.

**Minoranze linguistiche - Procedimento civile - Cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Possibilità di usare, su loro richiesta, nel processo davanti al giudice competente per territorio dove sia insediata la predetta minoranza la lingua materna nei propri atti usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 28/1982, 62/1992 e 15/1996.**

- Codice di procedura civile, art. 122, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

**Minoranze linguistiche - Procedimento civile - Cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Uso della lingua slovena nei rapporti con i concessionari di pubblici servizi - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.**

- Legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

**Minoranze linguistiche - Italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali e diritto di riceverne risposta in lingua slovena - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.**

- Legge 23 febbraio 2001, n. 38, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.....

Pag. 121

n. 159. Ordinanza del Giudice di pace di Tempio Pausania del 22 novembre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 .....

» 134

NN. **160 e 161.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Giudice di pace di Revere del 14 ottobre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 .....

Pag. 137

N. **162.** Ordinanza del Giudice di pace di Revere del 27 ottobre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Lesione del diritto di difesa, comprensivo del diritto al silenzio - Contrasto con il principio della responsabilità personale estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27 .....

» 138

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 106

*Sentenza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Censura di intera legge - Individuazione dell'oggetto della questione - Limitazione alle sole disposizioni indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri - Valutazione sulla scindibilità delle norme censurate.**

**Provincia autonoma di Bolzano - Minori in condizioni di disagio economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza - Anticipazione delle somme al genitore o al soggetto affidatario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, artt. 1 e 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

**Provincia autonoma di Bolzano - Minori in condizioni di disagio economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza - Anticipazione delle somme al genitore o al soggetto affidatario - Surrogazione legale dell'ente pubblico nel diritto di credito - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, art. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2003, n. 15, recante: «Anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2004.

Visti l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo quanto espone il ricorrente, la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l'erogazione anticipata, al genitore o al diverso soggetto affidatario, delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, quando queste non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata ha per oggetto una disciplina che deve farsi rientrare nella competenza statale esclusiva concernente l'«ordinamento civile» e non riconducibile alla diversa materia della «assistenza e beneficenza pubblica» di esclusiva competenza provinciale in forza dello statuto speciale di autonomia riconosciuto al Trentino-Alto Adige, ed ha perciò ecceduto i limiti della potestà legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Bolzano, andando a disciplinare la materia della tutela del minore e dei rapporti familiari in genere, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sempre secondo il ricorso, questa conclusione sarebbe obbligata anche applicando il criterio di «prevalenza della materia» di cui alla sentenza di questa Corte n. 370 del 2003 concernente gli asili nido, materia che è stata ritenuta estranea alla categoria dell'assistenza pubblica e compresa invece in quelle dell'istruzione e della tutela del lavoro.

Ad avviso dell'Avvocatura la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e dovrebbe essere evitata la loro «atomizzazione» a livello regionale o provinciale, atteso che esse si riferiscono a valori essenziali della persona che debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

Sempre secondo l'Avvocatura, proprio la particolare delicatezza degli istituti che disciplinano la fondamentale necessità di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento da parte dei soggetti obbligati impone che tale beneficio non possa essere rimesso alle specifiche discipline delle regioni e delle province autonome, in quanto norme eterogenee introdurrebbero inevitabili differenziazioni tra i soggetti, se non vere e proprie disparità di trattamento, e ciò in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.

Nel caso in esame — secondo il ricorso — va inoltre considerato che si tratta di un credito coercibile il cui inadempimento è penalmente sanzionato e che manca quindi il connotato della gratuità della prestazione che deve caratterizzare in senso assoluto l'assistenza pubblica.

Il ricorso indica quindi uno specifico motivo di illegittimità costituzionale nella disposizione di cui all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell'autonomia legislativa della provincia.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo a questa Corte di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.

Preliminarmente la Provincia rileva che il ricorso, pur in presenza di una legge che detta una disciplina articolata, composta da una serie di disposizioni eterogenee e di contenuto fra loro diverso, svolge un'unica e gene-

rica censura nei confronti di tutto il testo normativo e non ne impugna specifiche disposizioni, ad eccezione dell'art. 12; ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali.

Prosegue la Provincia autonoma osservando che la legge impugnata si inquadra nella materia «assistenza e beneficenza pubblica», di esclusiva competenza provinciale ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige; una competenza che, secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non incontra più neppure i limiti del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei principi generali dell'ordinamento che non abbiano rango costituzionale.

La legge provinciale impugnata si interessa dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nei casi nei quali il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento resti inadempiente a tale obbligo, e prevede che, una volta accertata una situazione di bisogno, sia la Provincia stessa ad anticipare tali somme, erogandole al soggetto affidatario e col conseguente ovvio diritto di recuperarle surrogandosi nel credito.

Si tratta quindi di una forma di intervento assistenziale che presuppone l'esistenza di una situazione caratterizzata da un reddito familiare molto basso — individuato nella somma fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare — in presenza di un titolo esecutivo costituito da una pronuncia dell'autorità giudiziaria competente nonché di un atto di precetto ritualmente notificato e rimasto non ottemperato, o di una sentenza di fallimento del soggetto obbligato.

Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette, decadendo dal diritto in caso contrario il beneficiario; in ogni caso le somme da attribuire possono corrispondere a quelle dell'assegno di mantenimento col limite della misura non superiore all'ammontare dell'80% dell'importo che, in base al decreto del presidente della giunta provinciale n. 30 del 2000, viene considerato necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali sopra indicati.

Secondo la Provincia autonoma tali disposizioni rendono evidente che la *ratio* dell'intervento pubblico consiste nel porre riparo, per quanto possibile, a situazioni di forte disagio economico determinato nella complessiva situazione familiare e senza incidere su istituti e rapporti di natura privatistica; infatti nessun intervento è previsto quando l'inadempimento dell'obbligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi hanno i mezzi necessari per vivere.

L'esistenza di un sottostante credito tra privati rimasto inadempito non ha nulla a che vedere con la gratuità o meno dell'anticipazione delle somme da parte dell'ente pubblico, dal momento che, anche secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «assistenza e beneficenza pubblica» cui fa riferimento l'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, include la prestazione di servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, individuati anche per categoria, quale che sia il titolo dell'individuazione.

Secondo la Provincia resistente non appare persuasiva l'osservazione circa il carattere prevalente del riferimento alla tutela del minore, che varrebbe ad assorbire l'oggetto della disciplina in questione nell'ambito dell'ordinamento civile, perché non è vero che ogni forma di tutela del minore appartiene necessariamente al diritto privato, come è dimostrato dalla protezione del lavoro minorile di cui all'art. 37, terzo comma, Cost. o dagli strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34, terzo e quarto comma, Cost; né sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 370 del 2003 sugli asili nido, che dimostra semmai l'esatto contrario di quanto assume il Governo, in quanto nella sentenza citata la materia è stata ricondotta al concetto di «istruzione» in ragione delle finalità educative e formative riconosciute a tali servizi; ciò conferma che non tutti gli interventi pubblici concernenti in qualche modo i minori sono attratti nella materia «ordinamento civile», mentre devono al contrario essere considerati in ragione delle loro diverse e specifiche finalità.

Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano è del tutto infondato il rilievo secondo il quale nella materia di cui trattasi vi sarebbero particolari esigenze di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale che osterebbero alla emanazione di normative differenziate di livello regionale, in quanto il tipo e le modalità degli

interventi assistenziali rivolti a situazioni di bisogno ben possono avere una diversa disciplina, come stabilito dalle stesse norme costituzionali e dall'attribuzione della materia «assistenza e beneficenza pubblica» alla competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano.

Quanto alla specifica censura relativa all'art. 12 della legge, la Provincia osserva che l'illegittimità del riferimento all'istituto della surrogazione legale nel credito del beneficiario potrebbe, al più, condurre alla incostituzionalità di questa sola disposizione e che in ogni caso il vizio denunciato è insussistente, posto che l'art. 1203, numero 5, del codice civile prevede tale forma di surrogazione «negli altri casi stabiliti dalla legge», consentendo in tal modo alla legge provinciale di individuare ulteriori fattispecie.

3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente illustrato e ribadito le proprie difese.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo il ricorso la legge, al di là dei suoi riferimenti testuali, ha per oggetto la disciplina di una materia rientrante nella competenza esclusiva statale concernente l'«ordinamento civile» e non è riconducibile, neppure in base al criterio di prevalenza, alla diversa materia «assistenza e beneficenza pubblica» che è di esclusiva competenza provinciale in forza dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

A fondamento delle censure il Governo assume che la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l'erogazione anticipata delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, nel caso in cui queste non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria, con ciò normando materie che rientrano nella disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia e quindi dell'ordinamento civile. Anche applicando il criterio della «prevalenza della materia» — di cui alla sentenza n. 370 del 2003 — tale conclusione sarebbe obbligata in quanto la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, pure nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e non consentono una loro disciplina differenziata a livello regionale perché esse si riferiscono a valori essenziali e preminenti della persona e debbono quindi essere uniformemente regolate su tutto il territorio nazionale.

Un motivo specifico di illegittimità costituzionale viene inoltre individuato nella disposizione di cui all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell'autonomia legislativa e statutaria della Provincia.

2. — La Provincia autonoma di Bolzano ha preliminarmente eccepito che nel ricorso viene svolta un'unica e generica censura contro tutta la legge provinciale senza che ne siano impugnate le sue specifiche disposizioni, ad eccezione dell'art. 12, ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali e rende il ricorso inammissibile per genericità.

Nel merito la Provincia autonoma osserva che la legge impugnata dispone interventi a favore dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nel caso di genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento che resta inadempiente, e prevede che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipi le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito.

Si tratta quindi di una forma di intervento pubblico di assistenza che presuppone l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un reddito familiare molto basso e che si fonda sul rigoroso accertamento delle con-

dizioni di necessità in cui versa il minore; tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette e, in caso contrario, la decadenza del beneficiario da tale diritto.

In ogni caso nessun intervento è previsto quando l'inadempimento dell'obligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi abbiano i mezzi necessari per vivere.

Per quel che concerne la specifica censura relativa all'art. 12 della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva che la surrogazione prevista a favore della stessa nel credito non va comunque ad incidere sulla configurazione del rapporto obbligatorio, comportando essa solo una sua modificazione soggettiva, e che l'eventuale illegittimità del riferimento all'istituto della surrogazione legale potrebbe al più condurre alla caducazione di questa sola disposizione.

3. — L'eccezione preliminare della Provincia autonoma di Bolzano è in parte fondata.

Il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004 nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge provinciale *de qua* riporta chiaramente l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali «di cui alla relazione allegata», relazione con la quale si proponeva peraltro di impugnare i soli artt. 1, 6 e 12 della legge.

Poiché l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del 2003), l'ambito delle censure sottoposte validamente all'esame della Corte risulta in tal modo limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all'eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (*cf.* negli stessi termini, fra le molte, la sentenza n. 315 del 2003).

4. — Così delimitato l'esame delle doglianze svolte nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri a quelle relative agli artt. 1, 6 e 12 della legge provinciale impugnata, vanno esaminate separatamente quelle che si riferiscono ai primi due articoli citati da quella che investe l'art. 12.

Le censure relative agli artt. 1 e 6 della legge della provincia di Bolzano n. 15 del 2003 sono infondate.

La legge impugnata all'art. 1 prevede che, nell'ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all'erogazione anticipata al genitore o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria».

I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i presupposti cui viene subordinato il diritto alla prestazione, nonché i «requisiti economici» (art. 4 della legge citata) richiesti; in particolare si evince con assoluta chiarezza dal testo della legge che la prestazione è prevista a favore dei soli minori che versino in una condizione di disagio economico, dal momento che il loro reddito non deve superare limiti predeterminati in base al decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e che l'ammontare della prestazione, pari alla somma stabilita nel provvedimento del giudice, non può in ogni caso superare un determinato ammontare, stabilito anch'esso in base a criteri oggettivi (art. 5).

Tale forma di intervento da parte dell'ente pubblico non risponde quindi a criteri automatici e non è prevista in favore indifferenziato di tutti i minori per i quali si verifichi una situazione di inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del soggetto obbligato in base alla legge civile; richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare; la legge impugnata esige espressamente che vi sia già stata la pronuncia dell'autorità giudiziaria e la conseguente formazione di un titolo esecutivo rimasto non eseguito a seguito di atto di precetto ritualmente notificato, o sia stata emanata la sentenza di fallimento del soggetto obbligato (art. 3 della legge provinciale in esame).

Le condizioni ed i requisiti di cui alle disposizioni menzionate devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo prevista l'attestazione annuale del perdurare degli stessi.

L'intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate, come sopra descritto, appare quindi riconducibile alla nozione di «assistenza pubblica», materia certamente di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, come ribadito più volte alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (*cf.*, tra le più recenti, la sentenza n. 267 del 2003), e non nella diversa materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Tale intervento non interferisce in alcun modo con il diritto al mantenimento da parte del soggetto obbligato, né con le pronunce dell'autorità giudiziaria; essa non crea alcun nuovo credito, né eroga indiscriminatamente prestazioni a favore di tutti i minori, ma solo di quelli che si trovino nelle condizioni previste dalla stessa legge.

La circostanza che la legge non preveda automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi la considerazione che essa disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre a definire un'area di intervento della «assistenza pubblica» che appare legittima alla luce della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano in materia.

5. — Sono al contrario fondate le censure del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che prevede la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge.

L'art. 1203, collocato nella Sezione II del Capo II (Dell'adempimento delle obbligazioni) del Titolo I del Libro IV del codice civile, stabilisce che la surrogazione legale ha luogo di diritto in una serie di casi previsti tassativamente dalla medesima disposizione ai numeri da 1 a 4; stabilisce inoltre, al n. 5, che la surrogazione legale si ha «negli altri casi stabiliti dalla legge».

Poiché si tratta di un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall'obbligato, non può dubitarsi che esso rientri nella nozione di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: di conseguenza deve affermarsi che gli «altri casi previsti dalla legge», cui fa riferimento la norma, non possono essere che quelli disciplinati espressamente da altra legge statale.

In caso contrario nell'ordinamento si creerebbe la possibilità di introdurre, mediante leggi regionali o delle province autonome, ipotesi di surrogazione legale invece riservate alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che verrebbe frustrata l'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell'effetto dell'adempimento da parte di un terzo.

6. — L'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore);*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 6 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente e redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 107

*Sentenza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.**

**Industria - Navigazione - Fondo statale per il sostegno alle attività dei distretti industriali della nautica da diporto - Assegnazione di contributi rimessa a decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Violazione della competenza regionale nelle materie del turismo e dell'industria - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 215, 216 e 217.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 97, 118 e 119).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare, l'art. 4, commi 215, 216 e 217, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché «dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione».

Il primo dei citati commi stabilisce che «al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006».

Il successivo comma 216 precisa che detto fondo «è destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca».

Infine, il comma 217 prevede che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi».

1.1. — La ricorrente osserva che l'intervento finanziario in questione non sembra potersi configurare quale misura a «tutela della concorrenza», secondo l'accezione «dinamica» accolta nella sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004, per la quale il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato, individuato nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., legittima l'adozione, da parte del legislatore statale, di «misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».

Infatti, le disposizioni impugnate non rispondono all'esigenza di «unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico»; né l'intervento *de quo* si giustifica «per la sua rilevanza macroeconomica», alla luce delle indicazioni della richiamata sentenza.

L'esiguità dello stanziamento disposto a carico dei bilanci 2004-2006 (un milione di euro per esercizio) e la limitazione della destinazione dei contributi a favore di imprese operanti nei soli distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che presentino due requisiti molto selettivi, cioè l'insistenza «in aree del demanio fluviale» (con esclusione, quindi, di quelli insistenti in aree del demanio marittimo) e la disponibilità di «almeno cinquecento posti barca» (con esclusione, dunque, degli insediamenti medio-piccoli), dimostrano che l'intervento non rientra affatto in quelle «specifiche misure di rilevante entità», accessibili «a tutti gli operatori», e di «impatto complessivo», atte «ad incidere sull'equilibrio economico generale», secondo i criteri enunciati nella medesima sentenza n. 14 del 2004.

Al contrario, i benefici previsti «costituiscono null'altro che un privilegio per pochi operatori economici» e, dunque, comportano «una alterazione della concorrenza, e non certo una sua tutela».

Ciò posto, l'intervento in questione, da un lato, viola il parametro costituzionale dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale pone la «tutela della concorrenza» come limite non solo della competenza legislativa regionale, ma anche della potestà legislativa dello Stato, nel senso — evidenziato in dottrina — che il legislatore statale è vincolato a trattare la concorrenza «come un valore o un bene o un fine da promuovere astenendosi dalle politiche che indebitamente escludono o limitano la concorrenza». Dall'altro lato, esso — conclude la ricorrente — costituisce un'interferenza illegittima in materie di competenza regionale, quali l'industria e il turismo, poiché manca la «congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale» (ancora sentenza n. 14 del 2004).

Peraltro, la medesima misura, seppure dovesse ritenersi conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, risulterebbe nondimeno illegittima, poiché interventi finanziari «speciali» dello Stato in materie di competenza regionale (vuoi residuale, vuoi concorrente) non possono attuarsi senza un coinvolgimento «forte» delle Regioni, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, n. 16 e n. 49 del 2004), ed è evidente l'interferenza rispetto alla politica di sostegno al turismo di cui sono responsabili le Regioni.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato infondato.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria difensiva a sostegno delle sue conclusioni, precisando che il decreto ministeriale previsto dall'art. 4, comma 217, della legge n. 350 del 2003 non è stato ancora emanato e che, nel frattempo, l'Agenzia del demanio ha proceduto ad una ricognizione su tutto il territorio nazionale delle aree del demanio fluviale, in cui operano imprese che potrebbero beneficiare dei contributi in questione: tali aree risultano essere tre nella Regione Lombardia e una nella Regione Lazio.

Nel merito, la difesa erariale sostiene che le disposizioni impugnate, benché parlino di un «apposito fondo» e di «contributi», in realtà prevedono soltanto un «abbattimento» dei canoni di concessione demaniale dovuti da alcune imprese: una misura, dunque, «parafiscale» riconducibile alle materie di competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato») e lettera g) («organizzazione amministrativa dello Stato»), della Costituzione.

Osserva, infine, che «la modestia dell'importo stanziato e il ristretto novero dei possibili beneficiari inducono a non soffermarsi oltre sul motivo» del ricorso in esame.

*Considerato in diritto*

1. — Le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe devono essere trattate congiuntamente per l'omogeneità della materia, mentre le altre questioni, sollevate dal medesimo ricorso, relative ad altre disposizioni della medesima legge, sono state o saranno oggetto di separate pronunce.

2. — La Regione Emilia-Romagna impugna in via principale, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), con i quali *a*) è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215); *b*) si stabilisce che il fondo è «destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216); *c*) è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la individuazione delle aree di cui innanzi e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217).

3. — Il ricorso è fondato.

3.1. — La tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le disposizioni impugnate prevederebbero un abbattimento dei canoni di concessione demaniale e sarebbero, pertanto, di natura «parafiscale», non merita adesione, se non altro per l'evidente incompatibilità tra l'asserita natura e la peculiarità e selettività dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d. misure agevolative.

3.2. — Tale peculiarità dei requisiti e l'eseguità delle somme globalmente stanziare escludono in radice la possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall'art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico; tanto meno è possibile sostenere che il finanziamento di «imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» rientri in taluna delle materie di cui all'art. 117, comma secondo, Cost.

Consegue da ciò che va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 108

Sentenza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Umbria - Ambiente - Parchi nazionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Lesione della competenza dell'ente Parco e deroga *in peius* agli *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, stabiliti dalla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lettera *b*).

**Regione Umbria - Ambiente - Parchi regionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, salva la parte colpita da dichiarazione di illegittimità costituzionale.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*).

**Regione Umbria - Ambiente - Opere civili - Materiali provenienti da scavi - Obbligo di conferimento per reimpiego con fine di tutela dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, della libertà di iniziativa privata e del diritto di proprietà, violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» - Sopravvenuta sostituzione integrale della norma censurata nel senso auspicato - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 18-ter, comma 1, introdotto dall'art. 21 della legge Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera *l*).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e dell'art. 18-ter, comma 1, della stessa legge n. 2 del 2000,

introdotta dall'art. 21 della predetta legge n. 26 del 2003, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 marzo 2004, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), per violazione degli artt. 11, comma 3, lettera *b*) e 22, lettera *d*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ritenere, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, quali standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex* art. 117 della Costituzione; nonché dell'art. 18-*ter* comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2003, per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata si sovrappone in parte alla legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, il cui art. 1 dispone che la legge stessa è attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione. In virtù di tale richiamo, le norme contenute nella legge quadro statale costituiscono il parametro per valutare la legittimità costituzionale delle norme che le regioni, nell'ambito della propria competenza legislativa, adottano in materia.

L'art. 5 della legge impugnata disciplina le aree di cava, disponendo, tra l'altro (comma 2, lettera *g*), che è vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei parchi nazionali o regionali, con la sola eccezione (commi 3 e 5) di interventi di ampliamento (solo per interventi in corso di attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata e solo per l'estrazione di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, e in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (programma regionale attività estrattive), per le quali la giunta regionale esprime parere vincolante.

Tale norma viola, ad avviso del ricorrente, l'art. 11, comma 3, lettera *b*), della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, che, tra le attività vietate all'interno del parco, indica l'apertura di cave nonché l'asportazione di minerali, e l'art. 22, comma 1, lettera *d*), che indica tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette l'adozione di regolamenti delle aree protette, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11.

La norma regionale antepone interessi economici di sfruttamento del territorio alla tutela dell'ambiente, e, quindi, viola l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. Quest'ultima norma esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente, ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.

L'art. 21 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003 introduce nella legge regionale n. 2 del 2000 l'art. 18-*ter*, il cui primo comma dispone che «i materiali provenienti da scavi di opere civili assimilabili ai materiali di cava e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali»; il secondo comma stabilisce invece che il comune utilizza i materiali di cui al comma primo per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 12 (tutela dell'ambiente), ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.

Detta norma violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata e diritto di proprietà) perché concretizzerebbe un'espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa

(risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo); si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 117 della Costituzione perché inciderebbe sulla materia «ordinamento civile», riservata dal predetto art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.

2. — Con memoria depositata il 27 marzo 2004, si è costituita la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Osserva la Regione Umbria che la materia delle cave era assegnata alla potestà legislativa concorrente della regione fin da prima della modifica del titolo V della Costituzione.

Non essendo ora la materia delle cave indicata fra quelle di competenza statale esclusiva o concorrente, si può dedurre che la stessa rientri nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed è facendo applicazione di questo potere che la Regione Umbria ha emanato una legislazione in materia di cave.

Inoltre, non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cave nelle aree protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice regolamento del parco (art. 11, comma terzo).

L'art. 5 impugnato, poi, sarebbe riproduttivo del divieto di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991; inoltre non sarebbero indicati i motivi della violazione, con la conseguente inammissibilità della censura.

Il principio del divieto di svolgere attività di cava nelle aree protette, inoltre, sottolinea la regione, si riferisce all'apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria. L'art. 5 impugnato è volto a regolare l'attività di cava in vista del suo esaurimento ovvero successiva allo stesso, al fine di una ricomposizione ambientale in un quadro programmatico enunciato dall'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2000. Il terzo comma, infatti, consente, nei soli casi previsti dal programma regionale attività estrattive, esclusivamente interventi di completamento di cave in esercizio o di reinserimento o di recupero ambientale di cave dismesse, così da realizzare il ripristino morfologico del sito di cava e il recupero delle naturalità preesistenti (art. 2, comma primo, del regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4, che definisce i concetti di reinserimento e ricomposizione ambientale dei siti di cava). Infine gli interventi di ampliamento sono limitati a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Quanto alla censura riguardante l'art. 18-ter inserito nella legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, essa sarebbe inammissibile: con riguardo agli artt. 3, 41, e 42 Cost., perché con il nuovo titolo V della Costituzione lo Stato potrebbe impugnare le leggi regionali solo per difetto o eccesso di competenza (*cf.* sentenza n. 282 del 2002) e non per altri vizi; quanto all'art. 117 Cost., perché non vi è motivazione alcuna con riferimento a tale parametro (*cf.* sentenza n. 63 del 2000).

Nel merito, la *ratio* della disposizione della legge regionale impugnata è quella di impedire la trasformazione di scavi in cave permanenti mediante la previsione di un deterrente — il conferimento al comune del materiale eccedente i ventimila metri cubi non impiegato nella realizzazione delle opere — per scavi non giustificati dalle caratteristiche dell'opera da realizzare; inoltre la deroga alla potestà legislativa in materia di rapporti tra privati si giustificerebbe per il raggiungimento delle finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione (sentenza n. 35 del 1992) e quale contributo al comune connesso all'attività edilizia nonché ai vantaggi — di tipo meramente speculativo, e ai danni della collettività — da essa derivanti per chi la compie.

3. — Con memoria depositata in data 11 gennaio 2005, la Regione Umbria ha osservato che con l'art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 — Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 — Ulteriori modificazioni nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), l'art. 18-ter oggetto di impugnazione, è stato integralmente sostituito.

La nuova disciplina elimina la previsione — oggetto delle censure da parte dello Stato e che peraltro non ha mai avuto applicazione — della cessione a titolo gratuito al comune dei materiali provenienti da scavi per la parte eccedente i ventimila metri cubi.

In luogo di simile previsione la legge ora stabilisce semplici facoltà per chi realizza opere pubbliche o private, quali quella di stoccare i materiali provenienti da tali lavori in aree messe a disposizione dal comune, o quella di conferire tali materiali a titolari di autorizzazione di cava per essere utilizzati nell'attività di ricomposizione ambientale.

Pertanto, conclude la regione, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata e dell'emanazione di una diversa disciplina.

Quanto all'impugnazione dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2000, nel richiamare gli argomenti sostenuti nella precedente memoria, la Regione Umbria precisa che la competenza regionale in materia di cave è riconosciuta anche dalla parte ricorrente quando afferma che la legge n. 394 del 1991 è una legge quadro, che, come tale, detta principi fondamentali, quindi riconoscendo che si versa in ipotesi di competenza concorrente. L'art. 5 impugnato sarebbe coerente con l'art. 11 della legge n. 394 del 1991, perché al comma 2 esso amplia l'ambito del divieto di istituire cave dai soli parchi alle aree contigue. Quanto ai commi 3 e 5 dello stesso articolo, vengono consentiti solo interventi collocati in una prospettiva programmatica, incentrata sul programma regionale attività estrattive, mentre, quanto agli interventi di ampliamento consentiti, ovverosia quelli riguardanti l'estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della legge, è permessa solo un'attività di tipo prettamente artigianale, irrilevante per superficie e quantità dei materiali di cava sotto il profilo dell'incidenza ambientale. Infine gli interventi attuabili nei parchi sono sottoposti al parere vincolante della giunta regionale, ai fini della verifica della compatibilità ambientale dell'esercizio della cava.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui, nel vietare l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei parchi nazionali o regionali, prevede la possibilità di deroghe (commi 3 e 5) per interventi di ampliamento (sia pure solo per interventi in corso di attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata e solo per l'estrazione di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, sia pure in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (Programma regionale attività estrattive) per le quali la giunta regionale esprime parere vincolante. La norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, e le norme interposte di cui all'art. 11, comma 3, lettera *b*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, tra le attività vietate all'interno del parco, indica l'apertura di cave nonché l'asportazione di minerali, e stabilisce che eventuali deroghe siano previste con regolamento adottato dall'ente parco; nonché all'art. 22, comma 1, lettera *d*), della stessa legge, che indica, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette.

Con lo stesso atto il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall'art. 21 della legge della stessa regione 29 dicembre 2003, n. 26, in quanto, disponendo (comma 1) che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali; e stabilendo (comma 2) che il comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell'ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale, violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione (principio di uguaglianza, libertà di iniziativa privata e diritto di proprietà), concretizzando un'espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa

(risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, incidendo sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

2. — In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Umbria per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.

Detti motivi, sia pure molto succintamente, sono indicati. Infatti lo Stato, nel suo ricorso, dopo avere descritto la norma impugnata, dopo avere citato i parametri costituzionali asseritamente violati e le relative norme interposte, e soprattutto dopo aver affermato che la norma regionale si sovrappone alla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali, afferma che l'art. 117 della Costituzione esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente, ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.

Ciò è sufficiente per respingere l'eccezione della resistente.

3. — Va innanzitutto esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003.

3.1. — La questione è fondata relativamente ai parchi nazionali.

Lo Stato — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione (tutela dell'ambiente) — solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003, che individua nella regione il soggetto competente a disciplinare le cave quando le stesse siano all'interno di un parco nazionale o regionale.

La tutela dell'ambiente, di cui alla lettera *s*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l'adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). Relativamente all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, non si può parlare di una «materia» in senso tecnico, qualificabile come «tutela dell'ambiente», riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002), con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).

La legge quadro statale sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), premessa una prima parte (artt. 1-7) di carattere generale, presenta un titolo II dedicato alle aree naturali protette nazionali (artt. 8-21) ed un titolo III dedicato alle aree protette naturali regionali (artt. 22-28).

Lo Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lettera *b*), stabilisce, fra l'altro, che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.

La legge regionale impugnata, nel vietare l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue (art. 5, comma 2, lettera *g*), consente, all'interno dei predetti, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE (art. 5, comma 3), aggiungendo che «per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera *g*) del comma 2 nella conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-*bis* la giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 5, comma 5).

Dal confronto fra la norma statale interposta in materia di parchi nazionali (art. 11, comma 3, lettera *b*, della legge n. 394 del 1991) e la norma regionale impugnata emerge evidente che le modifiche introdotte, lungi dal disporre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano *in peius* agli *standard* di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Né appare fondata la deduzione della Regione Umbria secondo cui la normativa impugnata sarebbe legittima, in quanto emanata nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di cave a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. È infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la materia «cave», ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi.

Secondo la regione, poi, non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cava nelle aree protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice regolamento del parco, con la conseguenza che se la deroga può essere effettuata da un regolamento, a maggior ragione si potranno effettuare deroghe tramite legge.

Anche questa tesi è infondata. È bensì vero che è il regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ma qui non viene in rilievo il rapporto di gerarchia legge-regolamento, ma il fatto che la competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del parco. L'illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del parco, che viene approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate (*cf.* in questo senso l'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).

Né si può convenire — in presenza della perentorietà dell'enunciazione contenuta nell'art. 11, comma 3, lettera *b*), della legge n. 394 del 1991, secondo cui «sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave» — con la interpretazione offerta dalla difesa regionale, secondo la quale il divieto di svolgere attività di cava nelle aree protette si riferisce all'apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria.

Parimenti infondata è poi la tesi regionale per la quale gli interventi di ampliamento sarebbero limitati a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: secondo la giurisprudenza costituzionale, non sono ammissibili deroghe in peggio alla protezione dell'ambiente, senza che si possa distinguere tra «piccole deroghe» (tollerate) e «grandi deroghe» (non tollerate).

3.2. — La questione non è, invece, fondata per quanto riguarda i parchi regionali.

Con riferimento alle aree naturali protette regionali, l'art. 22 della legge n. 394 del 1991 dispone che l'adozione di regolamenti delle aree protette, secondo i criteri stabiliti con legge regionale, rientra fra i principi fondamentali per la disciplina di tali aree.

La legge regionale impugnata stabilisce in linea di principio il divieto di condurre cave nei parchi regionali, in conformità all'art. 11 della legge n. 394 del 1991. La legge stabilisce altresì, in alcune ipotesi ben circoscritte, la possibilità di deroghe a tale divieto. Anche queste disposizioni sono conformi ai principi di cui all'art. 11, che parimenti prevede tale possibilità, e pertanto non può sostenersi che la legge regionale disponga arbitrariamente delle deroghe *in peius* in materia di ambiente. Essa ha, dunque, secondo il dettato dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991, semplicemente riprodotto i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della stessa legge.

Nel caso dei parchi nazionali, però, la legge regionale si pone in contrasto con la norma statale che stabilisce che le deroghe possono essere poste in essere solo con un regolamento adottato dal Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni, mentre analoga disposizione non esiste in tema di parchi regionali, la cui disciplina è riservata dalla stessa legge n. 394 del 1991 alla regione.

Il parco regionale è infatti tipica espressione dell'autonomia regionale. Deve a questo proposito menzionarsi l'art. 23 della legge n. 394 del 1991, che stabilisce che il parco regionale è istituito con legge regionale e determina altresì i principi del regolamento del parco.

Inoltre, l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 prevede che il regolamento del parco regionale può anche non essere adottato. È allora evidente che, in sua mancanza, la disciplina delle attività di cava non può che essere quella regionale, perché altrimenti il parco regionale non potrebbe usufruire di deroghe al divieto di istituire cave nei parchi, dovendosi fare applicazione dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991, che vieta le cave nel parco salvo diversa previsione regolamentare.

Ancora, la norma impugnata è altresì rispettosa di un altro principio dettato in tema di parchi regionali dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, quello, espresso dal comma 1, lettera c), della partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta. Infatti, tra i soggetti che partecipano al PRAE (Piano regionale attività estrattive), che costituisce la sede di decisione in merito ad alcune delle possibili deroghe al divieto di condurre cave nei parchi, vi sono anche enti locali diversi dalle regioni (cfr. l'art. 4 della legge regionale impugnata).

Infine, proprio il rinvio al PRAE testimonia che la legge della Regione Umbria lascia spazio, oltre che alla partecipazione degli altri enti locali, anche all'emanazione di norme di carattere regolamentare di ulteriore dettaglio, e dunque ad un eventuale regolamento del parco regionale che voglia per ipotesi, in conformità ai criteri dettati dalla norma regionale impugnata, fissare in modo più analitico la disciplina delle cave nei parchi regionali.

4. — Passando all'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della legge n. 26 del 2003, si deve dichiarare, conformemente alle conclusioni della difesa erariale nel corso della pubblica udienza, la cessazione della materia del contendere, trattandosi di norma che, successivamente alla proposizione del ricorso (marzo 2004), è stata integralmente sostituita dall'art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 — Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 — Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), che non prevede più la cessione a titolo gratuito al comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali;

b) dichiara non fondata, salvo quanto disposto al capo a), la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 109

Sentenza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Giudizio di cassazione - Morte del difensore - Interruzione del processo - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle fasi di merito, lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio nel processo - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 301 e 377, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 10 luglio 2004 dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso proposto da Nelli Ermanno ed altra contro Rossini Angelo ed altra, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Corte di cassazione — nel corso del giudizio intrapreso con ricorso proposto da Nelli Ermanno e Mazzafoglia Annunziata nei confronti di Rossini Angelo e Dionisi Giovanna, avverso sentenza resa in grado d'appello dal Tribunale di Viterbo — con ordinanza pronunciata il 10 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile.

2. — In punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce di aver disposto — dopo aver rilevato che la comunicazione della data fissata per l'udienza di discussione era stata effettuata presso il domicilio del difensore, nel frattempo deceduto — la trasmissione degli atti di causa al primo presidente, ai sensi degli articoli 374 e 376 cod. proc. civ., affinché, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., fosse valutata la conformità alle esigenze del «giusto processo» del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui nel giudizio in cassazione non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per effetto del verificarsi di uno degli eventi contemplati dagli articoli 299 e seguenti del codice di rito, con la conseguenza che, una volta instauratosi il giudizio a seguito della notifica del ricorso, la morte della parte o del difensore non influirebbe in alcun modo sul corso del giudizio.

Il rimettente, dopo che il primo presidente ha restituito gli atti alla sezione, avendo ritenuto di non dovere investire le sezioni unite, solleva la questione incidentale in esame.

3. — In punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva come il consolidato orientamento interpretativo del giudice di legittimità in tema di interruzione del processo si fonda, da un lato, sull'impulso ufficioso che caratterizza il giudizio di cassazione e, dall'altro, sulla insuscettibilità di applicazione analogica delle

norme sull'interruzione; e ciò anche nel caso in cui l'evento attenga alla morte del difensore attestata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, dal momento che la prospettazione delle ragioni del ricorrente sarebbe interamente affidata all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale avrebbe, in uno alla relativa udienza, mero valore complementare.

Riferisce la Corte rimettente che, pur riconoscendo che l'istituto dell'interruzione è soprattutto volto a garantire l'effettività del contraddittorio ed una efficiente rappresentanza tecnica delle parti nel processo, le Sezioni unite hanno rilevato (sentenza n. 11195 del 1992) che nel sistema del codice di rito del 1942, a differenza di quello del 1865, non ad ogni evento potenzialmente lesivo del contraddittorio è stata conferita efficacia interruttiva; tale effetto è stato limitato, con riguardo al difensore, alle sole ipotesi della morte, della radiazione e della sospensione (art. 301, primo comma, cod. proc. civ.), escludendo espressamente quelle della revoca della procura e della rinuncia al mandato (art. 301, terzo comma, cod. proc. civ.), secondo una scelta da considerarsi ragionevole nella misura in cui, per queste ultime ipotesi, sussiste un obbligo di attivarsi a carico della parte (nel caso di revoca della procura) o del difensore (in caso di rinuncia al mandato) idoneo ad evitare la compromissione del contraddittorio il cui verificarsi sarebbe, pertanto, ascrivibile ad un comportamento omissivo e non anche ad un vizio della normativa.

Analoghe ragioni sussisterebbero, ad avviso delle Sezioni unite, con riguardo al caso della morte dell'unico difensore costituito nel giudizio di cassazione al quale non sarebbero applicabili analogicamente — stante il divieto dell'art. 14 delle preleggi — le norme dettate in tema di interruzione per il giudizio di merito e non richiamate per il rito di legittimità che, connotato dall'impulso di ufficio, impone un particolare onere di attenzione alla parte, «con la conseguenza che la mancata osservanza di quest'onere, per fatti relativi al procuratore, ricadrebbe sulla parte stessa che non si sia attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere».

4. — La Corte rimettente ritiene, tuttavia, di dover rimeditare questo consolidato indirizzo che, per il caso di morte dell'unico difensore costituito, condurrebbe a risultati contrastanti con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Se infatti è vero, a parere del giudice *a quo*, che resta estranea al giudizio di cassazione, dominato dall'impulso officioso, la *ratio* delle norme in tema di interruzione collegata al carattere dispositivo del processo ed all'esigenza di affidarne la prosecuzione all'impulso di parte, è pur vero che quelle stesse disposizioni tutelano il diritto di difesa ed il contraddittorio con previsioni che, nel caso di morte, radiazione e sospensione dall'albo dell'unico procuratore costituito, determinano l'interruzione automatica del processo ed importano la nullità di ogni ulteriore attività processuale. Inoltre, se le difese nel giudizio di cassazione sono essenzialmente affidate, per la parte ricorrente, alla formulazione del ricorso, il rimettente annette un rilievo decisivo, in termini di garanzia del contraddittorio, ad altre eventuali attività processuali a valenza defensionale, da compiersi unicamente ad impulso di parte e con il ministero di un difensore, quali il deposito del ricorso, la produzione di documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata ed all'inaammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372, primo comma, cod. proc. civ.), l'integrazione del contraddittorio in corso di causa (artt. 331 e 375 cod. proc. civ.), il rideposito del fascicolo di parte, la rinnovazione della notificazione, la facoltà di rinuncia al ricorso.

Peraltro il giudice *a quo* ritiene che l'udienza di discussione non possa essere considerata, nell'attuale sistema normativo, quale mero contorno dell'attività esplicatasi negli scritti defensionali, assurgendo invece — come hanno statuito anche le Sezioni unite (sentenza n. 10841 del 2003) — a «strumento di massima garanzia dei diritti di azione e difesa delle parti, che rende possibile ai difensori di esporre compiutamente i propri assunti nell'osservanza più piena del principio del contraddittorio, anche nei confronti del rappresentante del procuratore generale».

Tali considerazioni, ad avviso della Corte rimettente, sono rafforzate dalla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione che, pur esplicitando indicazioni già presenti nel sistema giuridico, col precisare che il processo si svolge nel contraddittorio delle parti «in condizioni di parità», avrebbe reso «ancor più evidente il ruolo della presenza del difensore (anche) nel giudizio di cassazione, dovendosi ritenere che il giusto processo di cassazione è quello in cui al difensore, che la legge presume particolarmente adeguato in quanto iscritto nell'apposito albo, è consentito di esercitare concretamente ed effettivamente tutte le opportunità difensive riconosciute dalle norme processuali».

5. — Pertanto, atteso che la norma, la quale sancisce che la morte del difensore è causa di interruzione automatica del processo di primo grado (art. 301 cod. proc. civ.) e di quello d'appello (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ.), non è prevista per il giudizio di cassazione, né è ad esso estensibile in via analogica, il giudice rimettente ritiene che «si producano una disparità di trattamento ed una lesione del diritto di difesa che il carattere officioso del giudizio di legittimità non appaiono sufficienti a giustificare», rendendo evidente, stante anche la rilevanza della questione, il contrasto con gli articoli 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111 Cost., degli articoli 301 e 377, comma secondo, cod. proc. civ. nella parte in cui, per il giudizio di cassazione, non attribuiscono rilevanza alla morte dell'unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di discussione.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell'unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di discussione.

2. — La questione è inammissibile.

2.1. — La Corte rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale osservando come sia inappagante il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'impulso officioso che caratterizza il giudizio di legittimità varrebbe di per sé a giustificare l'irrilevanza in quel giudizio degli eventi — riguardanti il difensore — che, nelle fasi di merito, determinano l'interruzione del processo.

2.2. — In proposito deve osservarsi che non solo (e non tanto) anche nel giudizio di cassazione è previsto il compimento di atti di impulso, affidati alla parte, la cui omissione comporta la definizione in rito del processo (improcedibilità: artt. 369 e 371-bis cod. proc. civ; inammissibilità: artt. 291 e 331 cod. proc. civ.), ma anche e soprattutto che la funzione dell'interruzione non è soltanto (né principalmente) quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo (e di evitare, così, di incorrere, *lato sensu*, nell'estinzione), bensì in primo luogo quella di consentire alla parte — nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire, l'integrità — di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce.

Ciò posto, è del tutto ovvio che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l'istituto dell'interruzione, così come è ovvia l'inconsistenza logica e giuridica del tentativo di giustificare tale conclusione con il preteso, scarso valore — rispetto a quella che si esprime con il ricorso — delle successive attività difensive («valore meramente complementare», ad esempio, si attribuisce non di rado alla discussione orale in udienza): tentativo che si risolve nel graduare inammissibilmente l'importanza degli strumenti difensivi, i quali, per ciò solo che sono previsti dalla legge processuale, debbono, tutti, poter essere utilizzati dalla parte per far valere le proprie ragioni.

2.3. — Questa Corte, tuttavia, non può emettere la pronuncia di incostituzionalità che le viene sollecitata.

In effetti, il problema della necessità di garantire l'esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni — derivanti dal fatto che quello di cassazione è *ab initio* un processo di avvocati — quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio.

Non competendo a questa Corte — ma, nell'ambito della sua discrezionalità, al legislatore — la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi *lato sensu* interruttivi, la questione di legittimità costituzionale *de qua* deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 110

*Sentenza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - Aziende faunistico-venatorie - Previsione di una soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa, da versare contestualmente - Denunciato superamento del limite massimo consentito dalla legge di delegazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, art. 1.
- Costituzione, artt. 70 e 76.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso con ordinanza del 15 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari sui ricorsi riuniti proposti dall'Azienda faunistico venatoria La Falca ed altri contro la regione Puglia, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'Azienda faunistico venatoria Bosco «Fiore» nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti, emessi dalla Regione Puglia, di rigetto delle istanze di rimborso di quanto corrisposto da diverse aziende faunistico-venatorie per gli anni dal 1994 al 1997 a titolo di «soprattassa» correlata alla tassa di concessione regionale prevista per tale tipo di aziende, la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato — in

riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».

La Commissione rimettente afferma che la norma denunciata non sarebbe conforme ai criteri stabiliti dalla delega legislativa conferita al Governo con l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) — come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 — secondo i quali, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato». Il giudice *a quo* osserva, infatti, che il legislatore delegato, con il decreto legislativo n. 230 del 1991, pur essendosi attenuto ai menzionati criteri nel determinare in lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la tassa di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistico-venatorie, avrebbe violato i limiti posti dalla legge di delegazione nel disporre che per ogni 100 lire di tassa sia dovuta una soprattassa di lire 100 — non correlata ad alcuna infrazione commessa dal contribuente né ad alcun presupposto diverso da quello dell'obbligo di pagamento della tassa — così determinando, in realtà, una tassa complessiva (comprensiva di «tassa» e di «soprattassa») di «lire 12.130» (*recte*: lire 6.065 di «tassa» più lire 100 di «soprattassa» per ogni lire 100 di «tassa» dovuta) per ettaro o frazione di ettaro, di importo eccedente quello massimo consentito del 90 per cento del tributo regionale più elevato e, comunque, non giustificato da alcuna particolare nuova disciplina del tributo, che, pure, sarebbe stata consentita dall'art. 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 281 del 1970 e successive modificazioni, in base al quale il Governo era autorizzato a dettare «eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione ed osservando che alcune delle tariffe delle tasse di concessione regionale vigenti all'epoca in cui era stata esercitata la delegazione legislativa disponevano, in relazione alla voce della tassa concernente le aziende faunistico-venatorie, il versamento, oltre alla tassa, di una soprattassa, come previsto dagli artt. 61 e 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia).

3. — Con ordinanza istruttoria del 10 aprile 2002, depositata il 12 successivo, questa Corte ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri depositasse la documentazione relativa alla tariffa della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie o per le riserve di caccia, in vigore in ciascuna delle Regioni e Province autonome al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 230 del 1991, corredandola con una relazione sui criteri in base ai quali il Governo era pervenuto a determinare la voce n. 16 della tariffa approvata con tale decreto legislativo e le note ad essa relative.

4. — Con ordinanza istruttoria del 2 luglio 2003, depositata e comunicata il 18 successivo, questa Corte, ritenuto che la documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento alla precedente ordinanza non contenesse tutti i dati richiesti, ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri depositasse, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, una relazione attestante l'entità della tassa di concessione regionale e, se prevista, dell'eventuale soprattassa, per le aziende faunistico-venatorie o per le riserve di caccia, in vigore in ciascuna delle regioni al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 230 del 1991, con l'indicazione della relativa base normativa.

5. — Con memoria depositata fuori termine, in data 24 novembre 2003, a fronte della notificazione dell'ordinanza effettuata il 7 maggio 2001, si è costituita in giudizio l'azienda faunistico-venatoria «Bosco Fiore», con sede a Lecce, parte in uno dei giudizi *a quibus*.

6. — Con nota datata 16 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 17 successivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la documentazione richiesta con la citata ordinanza istruttoria del 2 luglio 2003.

*Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Bari solleva — in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».

Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato, nel determinare l'ammontare della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie in lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, avrebbe rispettato il limite massimo fissato dalla delega legislativa conferita al Governo con l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) — come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 — secondo cui, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato». Tuttavia, secondo lo stesso giudice rimettente, il legislatore delegato avrebbe poi superato l'indicato limite, prevedendo, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, sempre per le aziende faunistico-venatorie, una soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta, non correlata ad alcun presupposto diverso da quello dell'obbligo di pagamento della tassa e non giustificata da alcuna peculiare nuova disciplina del tributo. Per la Commissione tributaria provinciale, il legislatore delegato avrebbe così determinato, al di là dei *nomina iuris* impiegati di «tassa» e «soprattassa», un ammontare complessivo della tassa di «lire 12.130» (cioè lire 6.065 di «tassa ettariale» più lire 6.065 di «soprattassa») per ettaro o frazione di ettaro (*recte*: lire 6.065 di «tassa» più lire 100 di «soprattassa» per ogni lire 100 di «tassa» dovuta), eccedente quello massimo consentito dalla legge di delegazione, pari al 90 per cento del tributo regionale più elevato, limite questo che sarebbe stato già raggiunto con la fissazione dell'ammontare di lire 6.065 quale «tassa ettariale» (secondo la terminologia impiegata dal regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, concernente l'«Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia»).

2. — La questione è infondata.

2.1. — La delega legislativa conferita al Governo con l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 — come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 158 del 1990 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 403 del 1990 — stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».

2.2. — Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1991, il legislatore delegato ha approvato la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990, stabilendo, al n. 16 dell'annessa tariffa, l'ammontare di lire 6.065 per la tassa di rilascio della concessione di costituzione di «azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso», soggiungendo, con apposita «nota», che «per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».

2.3. — La Commissione tributaria muove dall'erroneo presupposto che l'ammontare di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma denunciata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente.

Come invece risulta anche dalle informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a séguito dei provvedimenti istruttori emessi da questa Corte (ordinanze del 10 aprile 2002 e del 2 luglio 2003), l'ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell'emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla legge della Regione Liguria 6 dicembre 1990, n. 35 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21 e variazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 2), pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro (titolo II; voce n. 16). Ne consegue che al legislatore delegato era consentito fissare l'ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove, seguendo l'impostazione del giudice rimettente, si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 111

*Sentenza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Ritenuta diversità dei sistemi di remunerazione per le strutture pubbliche e private - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento in danno delle strutture accreditate, e violazione del principio fondamentale di equiordinazione delle strutture pubbliche e private - Interpretazione *ictu oculi* erronea, coinvolgimento di norme che non formano oggetto di rimessione - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

**Regione Puglia - Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» - Riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1998 - Denunciata irragionevolezza, con danno per le strutture private - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 dicembre 2003, del 19 e del 29 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 178, 261 e 262 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12 e 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda unità sanitaria locale Lecce 1, del Centro diagnostico salentino, del Laboratorio di analisi «Madonna della Neve» s.p.a. e della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Centro diagnostico salentino, M. Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Laboratorio di analisi «Madonna della Neve» s.p.a., Beniamino Caravita di Toritto, Pierluigi Portoluri e Luciano Ancora per la Regione Puglia e Vito Aurelio Pappalepore per l'Azienda unità sanitaria locale Lecce 1.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con tre provvedimenti di pressoché identico contenuto (r.o. nn. 178, 261 e 262 del 2004), il primo dei quali avente forma di sentenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione — dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

1.1. — Il Tribunale rimettente deduce che «le censure sollevate nel ricorso in ordine alla assegnazione di risorse economiche per l'acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati impongono l'esame dei seguenti profili: *a)* la competenza a disporre, ai vari livelli, l'assegnazione di risorse per lo svolgimento di diverse attività che spettano al Servizio sanitario regionale; *b)* la posizione rivestita dalle istituzioni private nell'ambito del Servizio sanitario regionale; *c)* le modalità di finanziamento delle istituzioni pubbliche e di quelle private; *d)* i criteri preposti alla ripartizione delle risorse economiche tra le varie finalità perseguite dal Servizio sanitario regionale, nonché all'assegnazione delle stesse alla assistenza specialistica ambulatoriale e, quindi, alla determinazione dei tetti di spesa relativi all'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati».

Nei provvedimenti di rimessione, pertanto, si procede ad una analitica disamina della normativa, statale e regionale, recante la disciplina dei profili suddetti.

1.2. — Premesso il quadro normativo di riferimento, il rimettente, per quanto, specificamente, attiene alla disposizione impugnata nella «parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», osserva che «le determinazioni amministrative sono vincolate dall'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, che fissa questo tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998». In tal modo, quindi, «non si tiene in alcun conto l'andamento della domanda negli anni successivi al 1998», andamento che mostra, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l'assegnazione di somme per l'acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni».

Ne deriva, secondo il giudice *a quo*, che la disposizione censurata viola «il principio di razionalità delle scelte sancito dagli articoli 3 (in funzione dell'eguaglianza) e 97 (in funzione della bontà dell'azione amministrativa) della Costituzione, nonché l'art. 117 della Costituzione, in quanto contraddice vari principi fondamentali sanciti dalla legislazione statale nella materia», rinvenibili, in particolare, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Infatti, «l'insieme delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che il Servizio sanitario regionale deve rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private deve essere suddiviso fra le une e le altre in base alle esigenze primarie di assicurare la libertà di scelta dell'utente» (art. 8-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), «l'efficace competizione fra le strutture accreditate», *ex art.* 8-*quater*, comma 3, lettera *b)* del medesimo decreto legislativo, nonché l'equiordinazione delle stesse (sancita dall'art. 8-*bis*, comma 1, e dall'art. 8-*sexies*, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992), e, da ultimo, «l'economicità della scelta, dovendo l'acquisto conseguire anche a valutazioni comparative della qualità e dei costi», così come stabilito dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, del già citato d.lgs. n. 502 del 1992.

Sempre in relazione all'art. 117 della Costituzione, e «con specifico riguardo alle norme che sanciscono l'equiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle private», il rimettente osserva che «il dubbio di costituzionalità» non parrebbe escluso dalla circostanza che la disposizione censurata preveda che «i patti relativi a programmi comprendenti volumi di prestazioni pari a quelli erogati nel 1998 riguardino sia le strutture pubbliche che quelle private; ciò perché tali accordi, in base alla legislazione regionale, non intercorrono con i presidi ospedalieri amministrati dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), cioè la stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere pubbliche».

Circa, infine, la rilevanza della questione il rimettente ritiene che la stessa sia «indubbia», giacché la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 — «nella parte in cui prevede che le AUSL stipulano con le strutture private patti relativi a programmi comprendenti prestazioni sanitarie per volumi pari a quelli erogati nel 1998, da remunerare a tariffa intera» — comporterebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2. — È intervenuto il Centro diagnostico salentino (parte ricorrente nel primo dei tre giudizi *a quibus*), il quale si è costituito con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 aprile 2004, ed ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

2.1. — Nel premettere che «alcuni dei principî fondamentali affermati dal Tribunale amministrativo regionale pugliese sono stati recentemente confermati dal Consiglio di Stato», la predetta parte privata sottolinea quella che definisce come «la sostanziale ribellione ai principî cardine dell'ordinamento statale in materia, da parte della Regione Puglia», realizzata per effetto dell'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, disposizione alla stregua della quale «i volumi di prestazioni da concordarsi con le strutture private (ai fini dell'attribuzione dei relativi budgets) devono essere fissati “in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998”».

È proprio, difatti, il riferimento ai volumi di prestazioni «erogati nel 1998» — sulla base dei quali gli atti regionali, impugnati nel giudizio *a quo*, individuano in concreto «le prestazioni da corrispondersi a tariffa intera alle strutture private (cd. montante), prevedendo poi (peraltro solo per un piccolo margine) il pagamento in misura ridotta delle prestazioni ulteriormente erogate (sino al cd. tetto invalicabile)» — a formare oggetto del dubbio di costituzionalità, giacché l'impiego di tale sistema darebbe luogo a determinazioni che «ignorano l'effettiva evoluzione della domanda» in materia di prestazioni sanitarie.

«È infatti evidente» — prosegue la parte privata — che «per le prestazioni *de quibus* le somme che l'Amministrazione sanitaria ha a disposizione devono essere ripartite per l'acquisto di prestazioni da parte di strutture pubbliche e private, non già in base a dati cristallizzati nel corso del tempo, né tantomeno sulla scorta di una inammissibile discriminazione soggettiva» tra tali strutture, dovendo piuttosto tale ripartizione avvenire — «pur nella riconosciuta limitatezza delle risorse» — sulla scorta di «criteri che, sulla base dell'atteggiarsi della domanda dell'utenza, possano realmente garantire la piena equiordinazione e la concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private».

Da ciò deriva, quindi, «la evidente violazione» dell'art. 117 della Costituzione realizzata dalla norma impugnata — *sub specie* di contrasto con taluni principî fondamentali posti dalla legislazione statale (quali quelli della «libertà di scelta dell'utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate», e della necessità che l'acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi») — nella parte in cui «vincola al risalente volume di prestazioni erogate nel 1998 il volume di prestazioni “concordato” (...) da attribuire alle strutture private per l'anno 2003, prescindendo del tutto dal concreto atteggiarsi della domanda dell'utenza per come registrato nei cinque anni intercorsi».

«Indiscutibile», poi, «è anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.», giacché «vengono differentemente trattati soggetti (pubblici e privati) equiordinati dalla disciplina di sistema», mentre viene osservato come «i principî fondamentali innanzi richiamati» siano «precipuamente funzionali all'ottimizzazione del sistema attraverso la equiordinazione e la concorrenza tra le strutture, a beneficio ultimo del miglioramento del servizio e cioè della quantità/qualità di prestazioni da erogarsi con le risorse disponibili». Sempre, infatti, in relazione al profilo della violazione dell'art. 97 Cost. viene rilevato che la norma impugnata, «vincolando il budget da assegnarsi al risalente dato del 1998, senza aver riguardo al concreto atteggiarsi della domanda», se — da un lato — «non premia lo sforzo di qualità compiuto dalle strutture private nei riguardi dell'utenza» (essendo stata essa, *medio tempore*, «attratta dal miglior servizio erogato dalle medesime strutture»), «dall'altro non punisce l'incapacità riscontrabile, nello stesso arco temporale, nei confronti delle strutture pubbliche nel saper adeguatamente ed allo stesso modo attrarre l'utenza».

3. — È intervenuta in giudizio anche la Regione Puglia, la quale si è soffermata, preliminarmente, ad illustrare il contenuto della disposizione impugnata, riassumendo taluni punti salienti dell'*iter* argomentativo svolto dal giudice *a quo*.

3.1. — In particolare, la Regione ha eccepito la «inammissibilità della questione», e ciò sotto il duplice profilo della «carezza di motivazione circa la rilevanza», ovvero della «insufficienza della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza».

Secondo la Regione, difatti, il Tribunale rimettente «non descrive i presupposti di fatto da cui trae origine il giudizio di costituzionalità», in tal modo contravvenendo a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «i presupposti di fatto che si riflettono sull'individuazione della norma da applicare nel giudizio principale, e quindi sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, devono essere verificati e descritti dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, a pena di manifesta inammissibilità della questione» (sentenza n. 37 del 1999, ma è richiamata anche la sentenza n. 173 del 1992).

«Né, d'altra parte, emergono con chiarezza» — prosegue la Regione — «i profili di illegittimità dell'art. 30, comma 4, denunciati dal giudice *a quo*», giacché soltanto da «alcuni passi della sentenza si ha la sensazione che il t.a.r. voglia investire della questione di legittimità costituzionale la determinazione del limite massimo annuale di spesa sostenibile dalla Regione per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate». Se così fosse, però, si dovrebbe allora rilevare «che l'art. 30, comma 4, non disciplina il limite massimo annuale di spesa», atteso che «un riferimento a tale limite è contenuto nel comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 4 del 2003, mentre la compiuta disciplina di detto limite è rinvenibile nell'art. 25, comma 1», della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000).

Rileva, inoltre, la Regione che in «altri passi della sentenza sembrerebbe che il giudice *a quo* ritenga illegittimo il sistema di finanziamento dei presidi ospedalieri dettato dalla legislazione pugliese (per quota capitaria anziché attraverso la remunerazione delle prestazioni) e che tale illegittimità si rifletta sulle modalità con le quali l'art. 30, comma 4, fissa il limite di spesa entro il quale le prestazioni rese dalle strutture accreditate pubbliche e private sono remunerate a tariffa intera»; se tale, tuttavia, fosse il significato da attribuire all'iniziativa del rimettente la stessa sarebbe del pari inammissibile, «incorrendo (...) in un'*aberratio ictus*».

3.2. Nel merito la Regione ha proceduto ad una analitica ricostruzione della «distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera».

Ciò premesso, la stessa Regione ha osservato come la regolamentazione della materia sanitaria sia stata affidata, a livello statale, al d.lgs. n. 502 del 1992, il quale però — con riferimento all'accreditamento delle strutture sanitarie — ha rimesso l'individuazione della disciplina concreta ad un atto statale di indirizzo e coordinamento (art. 8-*quater*, comma 3).

Tuttavia, osserva la Regione, la «mancata adozione da parte dello Stato dell'atto di indirizzo e coordinamento», di cui alla norma suddetta, e con essa «la successiva soppressione del relativo potere statale» ad opera dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «consentono di concludere che le Regioni siano autorizzate a disciplinare gli ambiti la cui disciplina era delegata a tale atto dall'art. 8-*quater*, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, avendo come unico limite i criteri dettati dal successivo comma 4».

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Regione ha dedotto la «infondatezza delle censure di violazione dell'art. 117 della Costituzione», soffermandosi su quelli che — a suo dire — sarebbero i (veri) «principi "desumibili" dalla legislazione statale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera» (ed in particolare in ordine al ruolo ed alle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle altre strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale), giacché il rimettente, a suo dire, sarebbe incorso in un «equivoco di fondo» nella individuazione di tali principi.

«L'errore interpretativo del giudice *a quo*», si sostiene, consisterebbe «nel considerare come poste sullo stesso piano, in generale, tutte le strutture pubbliche e quelle private, anziché le strutture accreditate, pubbliche e private», e ciò nella pretesa di estendere tale approccio interpretativo (viceversa errato) «a tutte le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992», ricavando dalle stesse quei «principi fondamentali che, a suo parere, l'art. 30, comma 4, della legge reg. n. 4 del 2003 violerebbe».

Tali principi, invece, «sono chiaramente individuabili e non coincidono con quelli estratti dal giudice *a quo*», giacché il citato d.lgs. n. 502 del 1992 «ha inteso porre sullo stesso piano le strutture "accreditate" con le quali le ASL stipulano appositi accordi/contratti e non in generale tutte le strutture pubbliche e quelle private». Gli stessi principi, quindi, della libera scelta del luogo di cura e della efficace competizione tra strutture troverebbero applicazione «esclusivamente tra i soggetti "accreditati con i quali siano definiti appositi accordi contrattuali"», ex articoli 8-*bis*, comma 2, e 8-*quater*, comma 3, lettera *b*), del citato d.lgs. n. 502 del 1992.

Né «sembra, infine, che dagli articoli 8-*bis*, comma 1, e 8-*sexies*, comma 1, possa desumersi un principio di equiordinazione tra tutte le strutture pubbliche e quelle private», giacché il primo «si limita ad elencare soggetti erogatori dei livelli essenziali di assistenza senza, tuttavia, nulla disporre in ordine al reciproco rapporto tra di essi», mentre il secondo «detta la disciplina delle modalità di finanziamento delle strutture che erogano assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale e che stipulano con le ASL appositi accordi», ma «non invece la disciplina del finanziamento delle ASL e, conseguentemente, dei presidi dalle stesse gestiti».

Sulla scorta, pertanto, di tali considerazioni la Regione ha concluso nel senso che i «principi affermati dal giudice *a quo* (...) non esistono nel d.lgs. n. 502 del 2002», e che gli stessi sono «frutto di una interpretazione distorta della legislazione statale», con conseguente infondatezza della censura relativa al contrasto con l'art. 117 Cost., giacché basata proprio sulla supposta violazione dei principi suddetti.

3.3. — La Regione inoltre — in aggiunta ai rilievi di cui innanzi — ha dedotto la «inammissibilità della questione di legittimità costituzionale», in ragione della «errata individuazione da parte del giudice *a quo* delle disposizioni regionali da sottoporre al giudizio della Corte», cioè a dire per «*aberratio ictus*».

3.4. — Infine, è stata dedotta la «infondatezza delle censure di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione».

4. — Si è costituita in giudizio anche l'Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 (parte resistente nei primi due giudizi *a quibus*), con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 24 febbraio 2004.

Preliminarmente, è stata eccepita «l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale per irrilevanza ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi al t.a.r.», e ciò sotto un triplice profilo.

Si osserva, difatti, che «a carico del ricorso *a quo* sono state sollevate diverse eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità, preliminari rispetto ad ogni decisione sul merito», sulle quali, tuttavia, il rimettente «ha ritenuto di non pronunciarsi»; si osserva, inoltre, che — stando a quanto affermato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale pugliese — «nel 1998 (data cui la norma sospettata di illegittimità costituzionale si riferisce) la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti (per la tardività degli atti adottati di determinazione del tetto di spesa assegnato ad ogni struttura)», sicché, «in concreto», «non vi sarebbe alcuna lesione derivante dall'applicazione» della norma impugnata, atteso che la stessa prende a riferimento, appunto, tale annualità; rileva, infine, che i provvedimenti impugnati non si fondano, comunque, sulla norma censurata.

Nel merito, invece, è stata dedotta «la manifesta infondatezza della questione sollevata, avendo il t.a.r. per la Puglia operato una ricostruzione solo parziale dei principi che regolano il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, come disciplinato dal d.lgs. n. 502 del 1992», giacché dagli stessi si evince che le strutture private possono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale «solo se istituzionalmente accreditate e solo nei limiti degli accordi contrattuali», operando, così, il principio della equiordinazione limitatamente alle strutture «accreditate», e non in termini assoluti.

5. — Si è, infine, costituito in giudizio — con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 4 maggio 2004 — anche il Laboratorio di analisi «Madonna della Neve» (parte ricorrente nel secondo dei tre giudizi *a quibus*), limitandosi ad insistere «per la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione».

6. — Con memoria depositata il 25 gennaio 2005, l'Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando, in via preliminare, l'affermazione del giudice rimettente secondo cui la questione sollevata «rientrerebbe nella materia della «tutela della salute» e, quindi, nella potestà legislativa concorrente in cui spetta alla legislazione statale fissare i principi fondamentali», affermando — alla luce di quanto statuito nella richiamata sentenza n. 380 del 2004 della Corte — che «non tutto ciò che ha una generica attinenza con la salute (o meglio con il sistema Sanità) rientra nella potestà legislativa concorrente prevista per la «tutela della salute»».

Si osserva, inoltre, che, quand'anche questa Corte dovesse ritenere «la materia della ripartizione delle risorse finanziarie relative alla Sanità» rientrante «nella potestà legislativa concorrente riguardante la «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.», ciò non escluderebbe, comunque, la necessità di rigettare la questione sollevata, «atteso che «in tale quadro le Regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolari, approvando — fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione — una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale»» (è citata la sentenza n. 510 del 2002).

6.1. — Ciò premesso, l'Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 — nel ripercorrere le censure prospettate dal Tribunale amministrativo rimettente, rilevando come sia lo stesso giudice *a quo*, non solo a negare alla disposizione impugnata carattere innovativo (essendo la stessa «già contenuta» nell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 28 del 2000), ma anche a porre in evidenza la «conformità di tale disciplina ai principi sanciti dalla legislazione nazionale» — sottolinea come sia ardua «l'individuazione dei motivi per cui la norma regionale sarebbe sospetta di incostituzionalità e, soprattutto, la sollevata questione sarebbe rilevante ai fini del decidere».

Quanto, invece, al merito della questione, l'azienda sanitaria leccese si riporta, sostanzialmente, a quanto già sostenuto in occasione della costituzione in giudizio.

7. — Ha depositato memoria, il 26 gennaio 2005, anche il Laboratorio di analisi «Madonna della Neve», integrando così le scarse considerazioni svolte nel precedente atto di costituzione.

7.1. Sul presupposto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sia «certamente rilevante ed ammissibile», la parte privata suddetta osserva — quale «premessa indispensabile all'esame della vicenda» — che, nel caso di specie, «non è in contestazione la possibilità di subire un c.d. «tetto di spesa» nella remunerazione delle prestazioni sanitarie, quanto piuttosto la scelta della disposizione impugnata di distribuire «le risorse finanziarie secondo criteri iniqui ed apodittici».

Infatti, il principio della equiordinazione tra strutture pubbliche e private, enunciato dalla legislazione statale, sarebbe stato disatteso dal legislatore regionale, come avrebbe posto in evidenza lo stesso giudice rimettente.

Questi, invero, ha sottolineato — richiamando il combinato disposto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 32 (Assessment e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) — come la legge regionale n. 4 del 2003 abbia escluso dalla «fissazione di tetti massimi di remunerazione» le Aziende sanitarie locali «che amministrano tutti i restanti presidi ospedalieri non eretti in aziende autonome», giacché il loro finanziamento «avviene con il diverso “sistema” per quote capitarie». Su tali basi, pertanto, il Tribunale amministrativo rimettente sarebbe «giunto all'unica conclusione possibile: il criterio della regressione quale sistema di pagamento delle prestazioni erogate al di là del c.d. “tetto di spesa” non può legittimamente operare, perché funzionante solo nei confronti delle strutture private, delle aziende ospedaliere autonome», e non pure «nei confronti delle ASL e dei presidi ospedalieri».

La norma regionale impugnata sarebbe, dunque, contraria — secondo il Laboratorio «Madonna delle Neve» — «a numerosi principi costituzionali».

Con particolare riferimento all'art. 3 della Costituzione, prosegue la parte privata suddetta, deve osservarsi che tale parametro «è stato invocato e ritenuto violato dal giudice rimettente» in quanto la disposizione impugnata nel prendere «le mosse da un precetto contenuto nella legge statale (...) “tenta” di fare proprio il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private», il quale però «viene relegato solo a un profilo formale, ma disatteso nella sostanza».

Quanto, invece, «al riferimento ai principi del giusto procedimento, buon andamento e buona amministrazione, ex art. 97 Cost.», le osservazioni appena svolte confermerebbero «la realizzazione di una vera e propria ipotesi di sviamento» della norma dallo scopo per cui era stata prevista, come evidenzerebbe anche l'analisi della giurisprudenza della Corte sul punto, secondo la quale «il riferimento all'art. 97 Cost. “implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata”» (si richiama la sentenza n. 63 del 1995).

Infine, in merito alla dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione, si osserva che «il legislatore ha esuberato anche nell'apprezzamento dei confini entro cui sarebbe stato legittimo il suo intervento regolativo della materia», avendo esso «operato un incauto scollamento con la disciplina statale».

7.2. — In conclusione, il Laboratorio «Madonna della Neve» ritiene che la disposizione impugnata costituisca «un esempio di vivido contrasto con altre norme costituzionali», pure da esso richiamate nel ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo rimettente, ma sulle quali quest'ultimo «ha ritenuto di non soffermarsi».

Tali norme (identificate negli articoli 24, 32, 41, 72, 81 e 113 della Costituzione) risulterebbero «tutte ampiamente e cumulativamente violate», per i motivi che la parte suddetta illustra nell'ultima parte della propria memoria.

8. — In data 26 gennaio 2005 anche la Regione Puglia ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha insistito nel riproporre le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, riassumendo — per il resto — sinteticamente le considerazioni ivi svolte.

9. — Ha depositato, infine, una memoria fuori termine il Centro diagnostico salentino.

#### *Considerato in diritto*

1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, con tre distinti provvedimenti, questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione — dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che «a norma dell'art. 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».

1.1. — Premessa un'analitica (ma in più punti disorganica) ricostruzione del quadro normativo statale e regionale, concernente la materia della spesa sanitaria per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private, il giudice *a quo* ha espresso dubbi sulla conformità a Costituzione della disposizione suddetta, sia sotto il profilo della sua intrinseca irragionevolezza, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto quello della

violazione dei principi fondamentali fissati in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in relazione all'art. 117 della Carta fondamentale.

Il rimettente, sostanzialmente, dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, in quanto la stessa — sia pure nei limiti delle risorse economiche necessariamente ristrette, destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale — non avrebbe seguito, fino in fondo, quel criterio della remunerazione delle prestazioni sanitarie — rese dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate — che assume a riferimento esclusivo (previa una valutazione comparativa tra le stesse) le quantità e qualità delle prestazioni erogate da entrambe.

La norma censurata, pertanto, si porrebbe in contrasto con quel principio di equiordinazione tra i due tipi di strutture, che costituisce il cardine fondamentale della legislazione statale in materia.

Come corollario di tale impostazione, il giudice *a quo*, sia pure confusamente, dubita anche della legittimità costituzionale della disposizione censurata «nella parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», in quanto, fissando il tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998, non terrebbe conto, irragionevolmente, dell'andamento della domanda negli anni successivi al 1998; andamento che dimostrerebbe, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l'assegnazione di somme per l'acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni».

Ciò integrerebbe, in particolare, la violazione del parametro costituzionale dell'art. 117 della Costituzione, dando luogo ad un evidente contrasto tra la norma regionale censurata e taluni principi fondamentali — oltre quello, già menzionato, della equiordinazione delle strutture pubbliche e private — desumibili dalla legislazione statale, quali, in sintesi, quelli della «libertà di scelta dell'utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate» e della necessità che l'acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi».

2. — Deve, innanzi tutto, essere disposta la riunione dei giudizi, attesa l'identità delle questioni sollevate.

3. — In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia e dalla Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 sotto i profili della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, nonché della insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Dall'esame complessivo dei provvedimenti del rimettente, emerge, in effetti, con sufficiente approssimazione (tale, comunque, da consentire il vaglio di questa Corte), l'oggetto del giudizio quale sopra si è individuato. Del pari emerge, sia pure con qualche difficoltà ricostruttiva, l'iter argomentativo seguito dal giudice *a quo*, che appare sufficientemente idoneo a rivelare, da un lato, gli aspetti di rilevanza della questione e, dall'altro, il sostanziale profilo della ritenuta sua non manifesta infondatezza.

In sostanza, dai provvedimenti di rimessione si ricava che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della norma censurata sotto due distinti profili.

Il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all'anno 1998 ai fini della quantificazione, per l'anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. «tetto montante», ignorando così l'effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate.

4. — Orbene, i due profili sopra evidenziati devono essere esaminati partitamente.

5. — Con riferimento al primo di essi, deve ritenersi la questione inammissibile.

5.1. — Appare *ictu oculi* evidente l'errore di fondo in cui è incorso il giudice *a quo*, il quale ha dato all'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 un significato che oggettivamente non ha, in quanto nello stesso non si rinviene affatto l'affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate.

La disposizione censurata, in realtà, si limita a stabilire, richiamando l'art. 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. n. 502 del 1992, che nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private, unitariamente considerate, abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (fissato a sua volta in misura corrispondente ai volumi dell'anno 1998), e quindi il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi «in eccesso» siano remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.

Orbene, la disposizione *de qua*, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, appunto unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, non opera alcuna discriminazione tra gli stessi, sicché la disposizione, di per sé considerata, non risulta in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

5.2. — Il giudice *a quo*, sostanzialmente, ritiene che la Regione, malgrado la formale affermazione della equiordinazione tra i due tipi di strutture, pubbliche e private, operi una ingiustificata discriminazione — anche per effetto di norme diverse da quella censurata e di atti amministrativi applicativi di tale diversa normativa regionale — tra le situazioni riconducibili all'uno ed all'altro tipo di strutture, privilegiando quelle pubbliche a danno di quelle private. In tal modo, però, il rimettente, da un lato, coinvolge nelle sue doglianze norme che non formano oggetto di rimessione a questa Corte, e dall'altro, rileva come in sede attuativa di principî, pure enunciati dalle disposizioni suddette, la Regione abbia adottato determinazioni amministrative non coerenti con il disegno normativo desumibile dalla legislazione statale e regionale.

Più in particolare, il rimettente sembra dedurre l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dal contenuto di altre norme che egli stesso rinviene, in particolare, nella legge della Regione Puglia 5 dicembre 2001, n. 32, recante «Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001» (articoli 7 e 12), nonché nella legge della stessa Regione 30 dicembre 1994, n. 38, recante «Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» (articoli 7 e 8). Tali norme vengono «criticate» nella parte in cui disciplinano la formazione del bilancio consolidato delle Aziende sanitarie locali (relativamente ai dati delle varie gestioni), articolato nella iscrizione, tra i ricavi, delle assegnazioni della Giunta regionale. Il Tribunale amministrativo, segnatamente, censura tale disciplina in relazione alla mancata previsione, per i vari presidi ospedalieri, della formazione di un autonomo bilancio che iscriva, invece, tra i ricavi, il valore delle prestazioni rese, e che sia finanziato in tal modo.

Il rimettente, però, non ha sollevato, come sarebbe stato invece necessario, questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni in luogo di (o in aggiunta a) quella relativa all'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003.

Questa Corte, per contro, ha avuto modo di precisare che «non possono costituire motivo di illegittimità di una norma non solo gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta (...), ma anche gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate» (sentenza n. 451 del 2000; nello stesso senso sentenza n. 63 del 1998).

Né sembra, infine, senza significato — sempre nella medesima prospettiva della declaratoria di inammissibilità della presente questione di legittimità, in relazione al profilo della (supposta) violazione del principio della «equiordinazione» delle strutture pubbliche e private — la circostanza che il principio *de quo* non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.

Ciò comporta che tale equiordinazione, al di fuori del campo della remunerazione delle prestazioni, non possa coinvolgere il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidi ospedalieri a diretta gestione delle AUSL di appartenenza. A questo riguardo è sufficiente osservare che i predetti presidi, in relazione alla loro struttura ed alle funzioni loro assegnate, svolgono compiti, ed hanno correlative esigenze finanziarie, ben diversi dai compiti e dalle esigenze delle strutture private.

6. — Quanto, poi, al secondo profilo in cui si articola la denuncia di illegittimità costituzionale avanzata dal giudice *a quo*, deve escludersene la fondatezza.

6.1. — Come si è innanzi chiarito, il Tribunale rimettente, in buona sostanza, ritiene che il riferimento contenuto nella norma oggetto di denuncia ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998 (ed al limite derivante dalla relativa spesa complessiva, sostenuta nello stesso anno), determini una inammissibile sfasatura temporale tra tali elementi e gli effettivi volumi di prestazione (nonché la spesa corrispondente) relativi all'anno 2003.

Si tratterebbe, dunque, di una previsione irragionevole, in quanto il legislatore regionale non avrebbe tenuto in alcun conto l'andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso tra il 1998 ed il 2003, e ciò con evidente danno delle strutture sanitarie private.

6.2. — Orbene, in ordine a tale doglianza occorre innanzitutto premettere che la norma censurata deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all'anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998.

Ciò premesso, il riferimento — contenuto nella norma *de qua* — ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella evenienza che, sola, può giustificare l'intervento sulla norma da parte di questa Corte, in applicazione del parametro di cui all'art. 3 della Costituzione.

Non appare dubbio, infatti, che nel sistema di assistenza sanitaria — delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) — l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito individuale della dignità umana» (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio. In tale contesto, inoltre, non è senza significato che la disposizione censurata — a conferma di quella che appare essere la sua specifica finalità (commisurare l'attuazione del diritto alla salute alle effettive disponibilità finanziarie dell'ente territoriale) — sia stata inserita nelle norme attinenti alla formazione del bilancio di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione.

Ed è anche significativo — come, d'altronde, riconosciuto dallo stesso giudice *a quo* — che il riferimento, nella impugnata disposizione della legge regionale di bilancio, all'anno 1998, con particolare riguardo ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate e alla complessiva spesa sostenuta, trovi la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno «la capacità produttiva delle strutture private (...) si è potuta esplicare senza limiti».

È, infatti, proprio il Tribunale rimettente ad affermare testualmente che, nell'interpretazione della disposizione impugnata, «si deve tener conto che per il 1998, se la delibera della Giunta regionale n. 1800 del 1998 e le successive integrazioni hanno previsto un tetto di spesa globale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la delibera di Giunta regionale n. 74 del 1999 ha previsto una limitazione delle remunerazioni per i mesi di ottobre e novembre, nessuna limitazione ha in concreto operato», e ciò «per la tardività degli atti adottati» in esecuzione delle delibere suddette.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 112

Ordinanza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Ammissione al beneficio - Esclusione di quanti siano già stati ammessi ad altri benefici penitenziari - Denunciata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanti abbiano subito, per fatto colpevole, la revoca di misure alternative, lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata per finalità meramente interpretativa - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promossi con ordinanze dell'11, del 10, del 13 e del 21 novembre (n. 2 ordd.), del 2, del 4 e del 16 dicembre 2003 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, del 22 gennaio 2004, del 23 dicembre 2003, del 5, del 19, del 26 febbraio (n. 4 ordd.) e del 4 marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 30 gennaio, del 5 e del 17 marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 31, 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 229, 299, 300, da 437 a 442, 501, 502 e 551 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9, 11, 12, 14, 16, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004, e nn. 23 e 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 21 novembre 2003 (r.o. n. 31 del 2004), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui consente a coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva;

che il rimettente è investito dell'esame di un reclamo proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha ammesso alla sospensione condizionata della pena detentiva un condannato che, già ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ne aveva successivamente subito la revoca;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003 esclude dalla concessione del beneficio le persone le quali, dopo la condanna, siano state ammesse ad una misura alternativa, mentre l'art. 7 della stessa legge, nel prevedere che «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», sarebbe una norma di chiusura finalizzata all'individuazione del criterio temporale per l'applicazione del beneficio, ma non individuierebbe le condizioni «sostanziali, soggettive ed oggettive» che consentono di godere della misura;

che il rimettente osserva come tra le condizioni ostative alla concessione del beneficio sia espressamente previsto che il condannato sia stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione, mentre non è prevista l'attualità di tale condizione, per cui la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che abbiano subito la revoca di una misura precedentemente disposta;

che una diversa interpretazione della norma, prosegue l'ordinanza, sarebbe in contrasto con la Costituzione, poiché ancorerebbe ad un dato puramente temporale e del tutto aleatorio (l'essere o meno la misura alternativa in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2003) la possibilità di essere ammessi al beneficio, e ciò in violazione del principio di ragionevolezza;

che secondo il Tribunale di sorveglianza di Bari tale interpretazione discriminerebbe ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso ad una misura alternativa ed avendo ottemperato alle prescrizioni di legge, non abbia subito la revoca del beneficio, rispetto a quella di colui che, avendo visto revocato il precedente beneficio, verrebbe a fruire comunque della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni;

che detta interpretazione, sempre secondo l'ordinanza, violerebbe anche l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza, poiché se è vero che le due situazioni non sono identiche fra loro, è anche vero che il condannato che ha visto revocata una precedente misura alternativa viene ad essere nella condizione di godere della sospensione, mentre chi ha tenuto una condotta osservante della legge e merita maggior tutela ne verrebbe escluso;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, il mancato inserimento tra le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena delle ipotesi di cui all'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) sarebbe irragionevole, dal momento che la disposizione citata vieta la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio previsto dalla norma censurata, del quale il condannato potrebbe fruire anche nell'ipotesi in cui gli sia precluso di beneficiare delle altre misure alternative;

che la disposizione censurata violerebbe l'art. 3, sotto il profilo del principio di eguaglianza, e il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., consentendo ad un soggetto, rivelatosi per fatti concludenti poco affidabile e nei cui confronti sia già stata disposta la revoca di precedenti benefici penitenziari, di godere di un ulteriore beneficio che sarebbe al contrario precluso a chi, non avendo commesso violazioni, si presenta come più meritevole;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e comunque infondata;

che secondo l'Avvocatura la disposizione censurata non consente a coloro che sono stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione e che successivamente se la sono vista revocare di godere del beneficio introdotto dalla legge n. 207 del 2003;

che l'art. 2, comma 3, della legge citata prevede che la sospensione della parte finale della pena «non si applica quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione», senza che ciò significhi la «sottoposizione attuale» a dette misure, ma al contrario con riferimento esclusivo ad una precedente ammissione;

che per tale ragione, secondo l'Avvocatura, il semplice fatto che la persona condannata sia stata ammessa alla misura alternativa e sia uscita quindi dal regime detentivo penitenziario osta alla concessione del nuovo beneficio, restando del tutto indifferenti le vicende successive che hanno riguardato la misura, e cioè il fatto che essa sia stata o meno revocata;

che il beneficio introdotto dalla legge n. 207 del 2003, pur non essendo propriamente una misura alternativa, presenta con questa tipologia alcune affinità, tanto che nessuna meraviglia può destare il fatto che il legislatore ha voluto in sostanza recepire per il nuovo istituto la disciplina già prevista dall'art. 58-*quater* della legge di ordinamento penitenziario, secondo il quale chi si vede revocata una misura alternativa non può ottenerne una nuova per i successivi tre anni;

che secondo l'Avvocatura la questione sollevata, lungi dall'evidenziare profili di legittimità costituzionale, vale solo a confortare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione già fatta propria dallo stesso giudice *a quo*, essendo al contrario manifestamente assurde le conseguenze di una interpretazione opposta a quella offerta;

che lo stesso Tribunale di sorveglianza di Bari, con altre nove ordinanze pervenute successivamente alla Corte (r.o. nn. 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 501 e 502 del 2004), ha nuovamente sollevato, con sostanziale identità di argomenti, la medesima questione;

che il Magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2004 (r.o. n. 551 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che le motivazioni di tale ordinanza sono in parte analoghe ed in parte del tutto identiche a quelle delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari;

che anche il Magistrato di sorveglianza di Foggia, con nove ordinanze (r.o. nn. 229, 299, 300, 437, 438, 439, 440, 441, 442 del 2004), ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost;

che le motivazioni delle ordinanze sono in parte analoghe ed in parte identiche a quelle delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari e del Magistrato di sorveglianza di Bari;

che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare tutte le questioni inammissibili e comunque infondate in base ad argomenti del tutto identici a quelli svolti nell'atto di intervento per la questione iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2004.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe e che i relativi giudizi debbono perciò essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, del medesimo art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, e dell'art. 27 Cost., sotto il profilo del principio della finalità rieducativa della pena, poiché la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici

penitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata;

che le ordinanze in esame prendono le mosse da un'interpretazione della disposizione impugnata, dagli stessi giudici *a quibus* qualificata come conforme a Costituzione, secondo la quale i detenuti che, già ammessi ad una misura alternativa alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà - hanno subito la revoca delle stesse per fatti loro imputabili, non possono beneficiare (oltre che di nuove misure alternative nel triennio successivo) anche della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni introdotta dalla legge n. 207 del 2003, detta anche «indultino»;

che gli stessi rimettenti, in modo del tutto contraddittorio rispetto alle premesse interpretative da cui prendono le mosse, rimettono la questione a questa Corte chiedendole di dichiarare illegittima la norma censurata se interpretata in modo opposto da quello da essi stessi adottato;

che la questione così come viene sollevata, lungi dall'evidenziare profili di illegittimità costituzionale, varrebbe quindi solo a confortare, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che gli stessi giudici *a quibus*, con argomenti non implausibili, ritengono conforme a Costituzione e che potrebbero quindi adottare senza investire questa Corte;

che le questioni in tal modo sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice che deve adottare l'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione non può proporre questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo stesso rimettente (cfr., fra le più recenti, le ordinanze n. 109 del 2003 e n. 305 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dal Magistrato di sorveglianza di Bari e dal Magistrato di sorveglianza di Foggia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente e redattore: CONTRI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 113

Ordinanza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Irrisorietà della misura edittale - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, dei principi in materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54, 97 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notaariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di Savona nel procedimento disciplinare nei confronti del notaio Marasco Fabrizio, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Fernanda Conti.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, con ordinanza emessa il 9 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notaariato e degli archivi notarili), «nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili»;

che il collegio rimettente, investito di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, osserva come l'irrisorietà della misura edittale delle sanzioni pecuniarie previste dalla norma impugnata renda del tutto inutile l'attività demandata all'amministrazione della giustizia, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo-funzionale, in palese contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e snaturando inoltre la volontà del legislatore di disciplinare i tratti pubblicistici dell'attività notarile con un sistema sanzionatorio ormai privo di contenuto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, non dovrebbe temersi il vuoto normativo derivante da una eventuale pronuncia di incostituzionalità, in quanto l'assenza totale di una misura sanzionatoria determinerebbe una situazione preferibile, poiché eviterebbe inutili costi a carico dell'amministrazione ed eliminerebbe i pregiudizi di immagine dell'apparato statale anche in ambito comunitario;

che il Tribunale rimettente ritiene la norma in oggetto lesiva anche dell'art. 54 della Costituzione, che impone ai cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni il dovere di adempierle con disciplina, in quanto tale dovere sarebbe incompatibile con l'assenza di un effettivo sistema sanzionatorio, posto quale garanzia di disciplina;

che sussisterebbe inoltre una violazione del principio di giusto processo, dal momento che la misura irrisoria delle sanzioni pecuniarie trasformerebbe il procedimento disciplinare in una «farsa», nonché dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché solo per la categoria di professionisti in esame la condotta illecita resterebbe priva di una effettiva sanzione;

che il rimettente sottolinea infine come la giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto sindacabile l'esercizio del potere discrezionale del legislatore nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la manifesta infondatezza della sollevata questione, sulla quale la Corte si è già pronunciata in tutte le prospettazioni evidenziate.

Considerato che la norma censurata dal Tribunale di Savona è stata più volte sottoposta a scrutinio di costituzionalità da questa Corte che, pur constatando la irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite, ha ritenuto preclusa ogni possibilità di intervento, poiché la determinazione dei precetti così come il tipo e l'entità delle rispettive sanzioni costituiscono scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 377 del 2004, n. 18 del 2003, n. 274 e n. 279 del 2002);

che nelle richiamate pronunce si è anche affermata l'estraneità dei principi costituzionali contenuti negli artt. 54 e 97 Cost. alla materia delle sanzioni disciplinari, sia in relazione alla previsione dei precetti sia in ordine alle conseguenti sanzioni;

che la pronuncia auspicata dal giudice rimettente, ad avviso del quale dovrebbe essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge n. 89 del 1913 «nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili», provocherebbe una situazione di disegualianza e di grave pregiudizio all'interno del sistema sanzionatorio, poiché rimarrebbero del tutto privi di conseguenze disciplinari, ancorché di consistenza irrisoria, comportamenti più gravi di quelli per i quali è prevista la sanzione dell'avvertimento o della censura;

che appare opportuno comunque sottolineare come nel sistema disciplinare stabilito per i notai «il profilo sanzionatorio morale» — che secondo il rimettente non costituirebbe nemmeno un risultato concreto dell'azione disciplinare — derivi non tanto dalla entità della sanzione medesima quanto dalla stessa sottoposizione al procedimento disciplinare, ove si consideri che l'applicazione delle pene disciplinari dall'ammenda alla sospensione e fino alla destituzione spetta al tribunale civile all'esito di un procedimento che prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;

che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, la misura irrisoria delle sanzioni pecuniarie non equivale a trasformare il procedimento disciplinare in una «farsa», perché esso reca in sé comunque un notevole grado di afflittività;

che, infine, non è nemmeno invocabile la violazione del principio di eguaglianza, in relazione alla dedotta circostanza che solo per la categoria di professionisti in esame la condotta illecita resterebbe priva di una effettiva sanzione, data l'assenza di termini omogenei di comparazione;

che, infatti, il sistema disciplinare dei notai prevede oltre alle pene disciplinari dell'avvertimento, della censura, della sospensione e della destituzione, anche la sanzione dell'ammenda, che non è invece contemplata per gli illeciti disciplinari di altre categorie professionali;

che la questione sollevata risulta manifestamente infondata sotto tutti i profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente e redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 114

*Ordinanza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Infrazione al codice della strada - Foro competente - Competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione - Denunciata disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, lesione del diritto di agire in giudizio, lesione del principio della parità delle armi - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 204-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 9 febbraio 2004 dal giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel procedimento civile vertente tra Maria Rosa Romeo e il prefetto di Firenze, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 febbraio 2004, il giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto di Firenze per una violazione del codice della strada accertata in Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione», ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente rileva anzitutto la propria incompetenza territoriale derivante dalla regola che individua il giudice competente in quello del luogo della commessa violazione e soggiunge che di tale regola (sia pure individuandola non nelle norme impugnate, ma nell'art. 205 del citato d.lgs.) la parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale;

che il rimettente, pur consapevole delle numerose decisioni con cui questa Corte ha già ritenuto la questione manifestamente infondata, la ripropone «esclusivamente sotto il particolare aspetto del condizionamento al quale è soggetto il cittadino nel dover valutare la propria convenienza economica per la promozione del giudizio di opposizione»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che le norme impugnate violino: l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, indotti a non proporre l'opposizione in località distanti dalla propria abitazione; l'art. 24 della Costituzione, per la conseguente discriminazione in danno degli stessi cittadini riguardo alla possibilità di agire in giudizio, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, il ricorso introduttivo dell'opposizione — a differenza degli atti dell'Amministrazione — non può essere depositato a mezzo posta, ma deve essere portato presso l'ufficio giudiziario competente; l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, per lesione del principio della parità delle armi, in dipendenza del fatto che alla prima udienza l'assenza dell'Amministrazione opposta non ha rilievo, mentre quella della parte opponente determina la convalida del provvedimento impugnato, con pregiudizio per i cittadini meno abbienti impediti, per le condizioni economiche, ad essere presenti all'udienza o a farsi rappresentare.

Considerato che la questione prospettata dal rimettente è stata già ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con numerose decisioni (ordinanze n. 459 del 2002, n. 75 del 2003, n. 193 del 2003, n. 259 del 2003, n. 61 del 2004, n. 130 del 2004);

che, del resto, come già rilevato in quest'ultima ordinanza, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'impugnato art. 22 nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione fosse depositato a mezzo posta (sentenza n. 98 del 2004);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 115

*Ordinanza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Istanza di ricazione - Sospensione del processo - Obbligatorietà - Potere deliberatorio del giudice in presenza di vizi di rito o di merito e di evidenza della finalità dilatoria - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, dell'imparzialità ed indipendenza del giudice, irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo - Possibilità di dare alle norme censurate una interpretazione compatibile con la Costituzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 52, 53 e 54.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 giugno 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Angelino Di Bella, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Sanremo S.p.A., contro Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in l.c.a., iscritta al n. 713 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 26 giugno 2004 la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, «in quanto non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l'istanza di ricazione che tale appaia — per motivi di rito e di merito — «immediatamente» e «manifestamente»»;

che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio di cassazione conseguente al ricorso proposto da un socio (nonché amministratore) di una società di assicurazioni, per ottenere l'annullamento della sentenza di appello resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di insolvenza della società, posta in liquidazione coatta amministrativa;

che, come risulta dall'ordinanza, nel giudizio di cassazione sono intervenuti: *a)* un'istanza del ricorrente per la ricusazione del presidente del collegio designato per l'udienza del 27 marzo 2001; *b)* una successiva istanza di ricusazione dichiarata inammissibile in data 12 ottobre 2002 da un nuovo collegio; *c)* un'ulteriore istanza di ricusazione di quattro componenti di tale collegio, a seguito della quale esso, ritenuto l'effetto sospensivo dell'istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo; *d)* il rigetto di tale nuova istanza di ricusazione da parte di un diverso collegio con ordinanza del 15 luglio 2003 e la fissazione dell'udienza del 19 maggio 2004; *e)* la proposizione di un'ulteriore istanza in data 14 maggio 2004, per la ricusazione di quattro dei cinque componenti del collegio designato per l'udienza indicata, fondata su nuove ragioni;

che la Corte rimettente ritiene di non condividere la tesi accolta da tre sentenze delle sezioni unite e da alcune decisioni delle sezioni semplici — che esclude l'effetto sospensivo automatico dell'istanza di ricusazione, e ne consente una previa delibazione di ammissibilità da parte dello stesso giudice ruscato; ed afferma — in conformità ad altra giurisprudenza applicata anche dai collegi che hanno trattato gli incidenti di ricusazione nel giudizio *a quo* — che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui «la ricusazione sospende il processo» deve essere inteso nel senso dell'automatismo della sospensione, senza alcuna possibilità di delibazione, anche in presenza di manifesti vizi di rito o di merito, essendo il giudizio di inammissibilità od infondatezza riservato espressamente al giudice della ricusazione;

che in particolare, secondo la rimettente, l'avversa interpretazione, se pure potrebbe trovare giustificazione nei giudizi di merito, nei quali i vizi di costituzione del giudice derivanti dalla causa di ricusazione possono convertirsi in motivi di impugnazione, non l'avrebbe nel giudizio di cassazione, essendo le sentenze della Corte suscettibili solo di impugnazione revocatoria per errore di fatto;

che, sulla base di questi rilievi, la rimettente ritiene l'automatismo della sospensione in contrasto con i principî (*a*) del giudice naturale, «perché lo strumento della ricusazione, poiché le persone dei giudici di ogni ufficio sono di numero finito, ha l'effetto di “pilotare” la causa secondo gradimento»; (*b*) del giusto processo, perché i tempi della decisione diverrebbero incontrollabili; (*c*) del contraddittorio, «perché viene attribuito ad una parte il potere di sospendere il corso del processo reiteratamente e *ad libitum*»; (*d*) di parità ed eguaglianza delle parti, «perché la sospensione interviene *ipso iure*, senza che quindi la controparte possa in alcun modo rappresentare e far valutare le proprie, eventualmente difformi, esigenze»;

che, secondo la rimettente, l'abuso della ricusazione consentito dalla normativa impugnata determinerebbe anche la violazione della ripartizione delle materie fra le sezioni civili della Corte di cassazione, che, pur non prevista dall'ordinamento giudiziario, sarebbe da sempre applicata, al fine di garantire la più piena e trasparente attuazione del principio dell'indipendenza ed imparzialità del giudice, in ossequio agli artt. 101 e 107 della Costituzione;

che, inoltre, la possibilità di reiterare istanze di ricusazione frustrerebbe l'esigenza di assicurare un equo processo entro un termine ragionevole, perseguita dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 111 della Costituzione (come pure dall'art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89);

che, infine, l'unilaterale potere di disposizione attribuito al ruscante sarebbe irragionevole, se confrontato con la diversa disciplina data a tutte le altre cause di sospensione dagli artt. 295 e successivi cod. proc. civ. e con le cautele predisposte per l'automatismo degli eventi interruttivi del processo;

che un ulteriore profilo di incostituzionalità sussisterebbe per disparità di trattamento con la disciplina del processo amministrativo, la quale consentirebbe, in assenza di una norma di sospensione automatica, di delibare l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria sostenendo l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Considerato che questa Corte — con ordinanza n. 388 del 2002, non presa in esame dalla rimettente — ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo che «la ricusazione sospende il processo», imporrebbe al giudice la sospensione anche quando l'istanza, costituendo mera reiterazione di altra già ritenuta dal giudice competente inammissibile, appaia carente dei requisiti formali di ammissibilità e tenda al solo fine di procrastinare o paralizzare l'attività giurisdizionale;

che la citata ordinanza pone in rilievo come — nonostante l'apparente rigidità della formula — la norma (secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente e le osservazioni di diffusa dottrina) si presti ad una lettura diversa e riconosca al giudice della causa — obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente — il potere di delibare preventivamente i presupposti formali di una valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui un'istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo, perché non integra la fattispecie che tale sospensione impone;

che i parametri in riferimento ai quali la questione è ora sollevata sono i medesimi scrutinati allora, ed in più gli artt. 24 e 25 della Costituzione, ma le ragioni della manifesta infondatezza della questione sono riferibili anche ad essi, ricollegandosi ad un orientamento interpretativo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità circa il carattere non automatico della sospensione del processo e l'esistenza di un potere deliberatorio del giudice della causa in presenza di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell'istituto;

che la Corte rimettente, pur consapevole di tale orientamento, dichiara di non condividerlo e per tale ragione solleva la questione;

che, come più volte questa Corte ha affermato, le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali e ciò assume particolare rilievo qualora, come nella fattispecie, l'opzione interpretativa che consente tale risultato sia stata ripetutamente — pur dopo l'ordinanza di rimessione — condivisa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, massima espressione della funzione di nomofilachia;

che siffatto orientamento giurisprudenziale è stato enunciato anche (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 3948 del 1989) in riferimento ad istanze di ricusazione presentate nel giudizio di cassazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 116

*Ordinanza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Governo della Repubblica - Camera dei deputati - Senato della Repubblica - Tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento - Adozione con decreto-legge - Ricorso del Consiglio superiore della magistratura - Mancata richiesta del parere del C.S.M. su disciplina applicabile ai magistrati ordinari - Denunciata lesione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite, lesione del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato - Requisiti soggettivo ed oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni e conseguenti.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 57, quale modificato dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, convertito in legge n. 126 del 2004.
- Costituzione, artt. 105, 77; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, promosso dal Consiglio superiore della magistratura, con ricorso depositato il 14 dicembre 2004 ed iscritto al n. 279 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Consiglio superiore della magistratura ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e «ove occorra» del Governo, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), quale modificato dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, convertito in legge n. 126 del 2004;

che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il Governo sarebbe intervenuto in via d'urgenza sulla disciplina introdotta dall'art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, la quale aveva introdotto una peculiare tutela risarcitoria in forma specifica per quei pubblici dipendenti che «abbiano subito un'ingiusta sospensione o che siano stati indotti ad abbandonare il pubblico impiego in ragione di un procedimento penale» successivamente conclusosi con la loro assoluzione;

che, mentre la citata disposizione, nella formulazione originaria, demandava la sua attuazione ad un regolamento, il Governo avrebbe ritenuto di provvedere mediante il decreto-legge n. 66 del 2004;

che la disciplina risultante dai due atti normativi richiamati individuerrebbe tra i destinatari dell'intervento il pubblico dipendente che, essendo stato sospeso dal servizio o dalla funzione e comunque dall'impiego, o avendo chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale, sia stato successivamente prosciolto;

che risulterebbe, inoltre, una netta diversificazione a seconda che il provvedimento di proscioglimento sia stato adottato con forma assolutoria piena, ovvero con formule assolutorie diverse, poiché nel primo caso il dipendente vanterebbe un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al ripristino o prolungamento del rapporto d'impiego dinanzi al quale all'amministrazione non residuerebbe spazio alcuno per valutazioni discrezionali (art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003), mentre nel secondo caso sulla domanda dell'interessato l'amministrazione avrebbe la facoltà di disporre il reintegro, previo accertamento negativo dei profili di responsabilità disciplinare (art. 3, comma 57-bis, della legge n. 350 del 2003);

che l'applicabilità di questa disciplina ai magistrati ordinari apparirebbe obbligatoria;

che il Consiglio superiore della magistratura lamenta anzitutto la lesione delle proprie prerogative di cui all'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), in quanto il Governo, intervenendo con un decreto-legge su norme concernenti l'ordinamento giudiziario, avrebbe impedito che, a causa della ristrettezza dei termini per l'emanazione e la conversione del decreto-legge, venisse chiesto il parere del C.S.M., reso necessario dal principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato;

che il Consiglio risulterebbe esautorato delle sue funzioni più tipiche dall'introduzione di un automatico meccanismo di reintegrazione o di prolungamento del rapporto di lavoro dei magistrati, come si verificherebbe nell'ipotesi di istanza presentata a seguito di proscioglimento con formula piena, dal momento che il C.S.M. dovrebbe «totalmente prescindere dalla valutazione circa la rilevanza disciplinare dei fatti che hanno formato oggetto di procedimento penale, ai fini dell'accertamento, in termini di attualità, della idoneità e delle attitudini del richiedente ad esercitare nuovamente le funzioni»;

che, per quanto concerne le modalità del ripristino del rapporto di impiego, ulteriore lesione delle competenze attribuite al C.S.M. si riscontrerebbe nell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, così come convertito dalla legge n. 126 del 2004, là dove si stabilisce che al magistrato riammesso in servizio venga conferita, in caso di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore anche in soprannumero, previa valutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate e, nel caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso livello;

che, nel caso di domanda dell'interessato di conferimento di funzioni di livello superiore, rimarrebbe al C.S.M. la sola possibilità di assumere il provvedimento, valutando unicamente l'anzianità di ruolo del magistrato al momento della cessazione dal servizio, rimanendo ad esso sottratta la valutazione discrezionale in ordine alla «idoneità specifica, in concreto, del magistrato a rivestire quelle determinate funzioni in relazione al posto richiesto»;

che, sempre secondo quanto riferisce il ricorrente, sulla base di tale disciplina, alcuni magistrati, collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di procedimenti penali dai quali sono poi risultati assolti con formula piena, avrebbero presentato istanza di riammissione nell'ordine giudiziario;

che, pertanto, l'Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 novembre 2004, ritenendo la disciplina lesiva della sfera di attribuzioni garantita dall'art. 105 della Costituzione, ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte;

che il ricorrente, in relazione all'ammissibilità del conflitto di attribuzione determinato da atti legislativi, richiama la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la sentenza n. 457 del 1999, secondo la quale qualora l'atto lesivo delle attribuzioni costituzionali sia un atto legislativo, lo strumento del conflitto sarebbe utilizzabile in via residuale rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale;

che, a quanto si osserva nel ricorso, nel caso in questione non vi sarebbe «altro rimedio che l'elevazione del conflitto tra poteri per tutelare le attribuzioni», dal momento che il Consiglio non potrebbe dare attuazione parziale al disposto normativo provvedendo sulla domanda di riammissione ai fini della ricostruzione del solo rapporto di servizio senza procedere anche all'assegnazione delle funzioni giudiziarie, «attesa l'inscindibilità del rapporto funzionale dal rapporto di servizio»;

che l'alternativa possibile alla difesa immediata delle proprie attribuzioni attraverso il conflitto consisterebbe — secondo il ricorrente — nel negare ai magistrati istanti il diritto che la legge ha voluto assicurare, attendendo eventuali ricorsi in sede amministrativa allo scopo di sollevare in via di eccezione la relativa questione di legittimità costituzionale;

che tale soluzione, tuttavia, sarebbe preclusa dal divieto, per l'amministrazione, di disapplicare leggi della cui costituzionalità si dubita;

che — anche a voler ritenere superabile l'obiezione appena citata — in tal modo la tutela delle attribuzioni costituzionali del C.S.M. dipenderebbe dall'eventuale impugnativa dei provvedimenti *contra legem* da parte degli interessati e dalla valutazione del giudice adito;

che il ricorrente ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari: *a)* che non spetta alle Camere, in violazione dell'art. 105 Cost. e del principio di leale collaborazione, convertire il decreto legge n. 66 del 2004, posto in essere, a sua volta, in violazione dell'art. 77 Cost., senza aver previamente assunto il parere del C.S.M., ai sensi dell'art. 10 della legge n. 195 del 1958; *b)* che non spetta al Parlamento (né al Governo in sede di adozione del decreto-legge n. 66 del 2004) stabilire, in violazione dell'art. 105 Cost., che la riammissione in servizio dei magistrati ordinari prosciolti avvenga senza che il C.S.M. possa valutare la rilevanza disciplinare dei fatti che hanno formato oggetto di procedimento penale e che l'attribuzione ad essi delle funzioni avvenga senza che il C.S.M. possa valutare l'idoneità specifica, in concreto, del magistrato a rivestirle in relazione al posto richiesto; che, invece, spetta al C.S.M., in base all'art. 105 Cost. e al principio costituzionale di leale collaborazione, fornire al Governo e al Parlamento il proprio parere in ordine ai progetti di legge in materia di ordinamento giudiziario.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio tra le parti, esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rimanendo tuttavia impregiudicata ogni ulteriore determinazione anche in ordine alla stessa ammissibilità;

che, in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere riconosciuta la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione;

che, ancora dal punto di vista soggettivo, nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Governo nel suo complesso e delle due Camere a resistere al conflitto;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne competenze del Consiglio superiore della magistratura riconducibili all'art. 105 della Costituzione e che, dunque, sussiste la materia di un conflitto;

che, circa l'idoneità di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, a determinare conflitto, non possono escludersi sulla base di questa preliminare valutazione le condizioni per riconoscerla;

che, comunque, solo in seguito alla piena esplicazione del contraddittorio sul punto potrà adottarsi una decisione definitiva;

che, conseguentemente, il ricorso — salva e impregiudicata la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni su tutti i punti esaminati in questa sede di valutazione preliminare — deve essere dichiarato ammissibile.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Consiglio superiore della magistratura;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 117

*Ordinanza 7 - 18 marzo 2005*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per la quantificazione del danno, a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di diffamazione, a carico di un deputato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì, promosso dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. seconda civile, con ricorso depositato il 15 novembre 2004 ed iscritto al n. 276 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 novembre 2004, il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nel corso di un giudizio per la quantificazione del danno — a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di diffamazione e di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede — promosso dal magistrato Vincenzo Macrì nei confronti, tra gli altri, del deputato Amedeo Matacena, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 6 marzo 2003, con la quale, in conformità alla proposta della Giunta per le autoriz-

zazioni a procedere, è stato dichiarato che i fatti per i quali il suddetto deputato è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del Macrì riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente espone che il Macrì aveva convenuto in giudizio il deputato Maticena (unitamente al giornalista De Virgilio) chiedendo la liquidazione dei danni alla personalità morale, lesa dagli articoli pubblicati nel novembre e nel dicembre del 1995 nella «Gazzetta del Sud», riproducenti le dichiarazioni per le quali il predetto deputato era stato condannato in sede penale — con contestuale rinvio alla quantificazione dei danni in sede civile — con sentenza del 7 dicembre 2001, divenuta irrevocabile, riferita anche a fatti omogenei di altro procedimento riunito;

che negli articoli di stampa si affermava che il Macrì «aveva gestito l'operazione Olimpia, che era stato rinviato a giudizio per aver manipolato pentiti e collaboratori....», «che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false...» (pubblicazione del 29 novembre 1995), e che lo stesso Macrì «ha una concezione stalinista della giustizia», che le sue dichiarazioni «dimostrano in modo lampante quale è il suo modo di maneggiare pentiti e collaboratori», ed, inoltre, di aver richiesto «una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì» (pubblicazione del 3 dicembre 1995);

che, nelle more del giudizio, è stata adottata la delibera del 6 marzo 2003, con la quale — in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e superando la questione preliminare di inammissibilità relativa al passaggio in giudicato della sentenza penale — è stato dichiarato che i fatti per i quali il suddetto deputato è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, i comportamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria per effetto della disciplina attuativa dell'art. 68 della Costituzione, contenuta nell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), intervenuta *medio tempore*, non possono riferirsi al caso in esame, essendosi la Camera già pronunciata con la citata delibera;

che lo stesso giudice precisa di dover prendere atto della soluzione assunta dalla Camera in ordine alla questione di inammissibilità, la quale ha ritenuto la propria valutazione non preclusa dall'intervenuto giudicato;

che, sempre secondo il Tribunale, la predetta deliberazione lede la sfera di attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ordinaria in quanto «sia pur non considerando il ristretto ambito del giudizio di cui il presente giudice è investito in forza della richiamata pronuncia di irrevocabilità» è basata su un'erronea valutazione dei presupposti della prerogativa alla luce dei principî affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), dal momento che le dichiarazioni di cui si tratta non sono in alcun modo ricollegabili ad iniziative parlamentari tipiche adottate dal deputato e, inoltre, trascendendo la «valutazione oggettiva ed estranea agli interessi dedotti in giudizio», non possono ritenersi connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari;

che il rimettente chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'onorevole Amedeo Maticena, in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la relativa delibera.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui chiede l'annullamento;

che, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 118

Ordinanza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione - Perfezionamento entro il termine assegnato, a pena di cancellazione della causa dal ruolo e estinzione del processo - Notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Ritenuta inefficacia liberatoria per il notificante - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta, lesione del diritto di difesa dell'attore esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma terzo, e 307, comma terzo, del codice procedura civile promosso con ordinanza del 13 novembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Casillo Vincenzo e la Fondiaria SAI S.p.A. ed altri, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica edizione straordinaria del 3 giugno 2004, 1<sup>a</sup> serie speciale.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 novembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile «nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell'atto da rinotificare all'ufficiale giudiziario»;

che, nel giudizio *a quo*, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., si è perfezionata dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato all'attrice, pur avendo costei consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario prima della scadenza del detto termine;

che l'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ. — secondo cui alla mancata (o tardiva) esecuzione dell'ordine di rinnovazione consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo — andrebbe, secondo il rimettente, inteso, dato il suo tenore letterale, nel senso che la notifica debba perfezionarsi entro il termine assegnato, al fine di impedire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla inosservanza del termine stesso, non essendo sufficiente la mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

che, d'altro canto, trattandosi di un termine di natura esoprocedurale, non potrebbe nella specie trovare applicazione l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184-*bis* cod. proc. civ.;

che ne conseguirebbe, dunque, la necessità, nel caso di specie, di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;

che il citato art. 291 cod. proc. civ., così interpretato, si porrebbe in contrasto — ad avviso ancora del rimettente — con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto esporrebbe l'attore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla disorganizzazione dei pubblici uffici e, comunque, da cause a lui non imputabili;

che il giudice *a quo* invoca pertanto una pronuncia che, coerentemente con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 477 del 2002 riguardo alle notificazioni a mezzo posta, emendi la norma impugnata consentendo di ricollegare gli effetti della rinnovazione della notificazione, per quanto riguarda il notificante, alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ancorché la notificazione stessa debba eseguirsi ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in tal modo eliminando, tra l'altro, ogni disparità di trattamento tra notifiche a mezzo posta e notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che la parte pubblica evidenzia come — a seguito dei ripetuti interventi di questa Corte — costituisca ormai principio generale quello secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Considerato che il rimettente in sostanza si duole che — per gli effetti di cui all'art. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. — la notificazione eseguita nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ. possa considerarsi perfezionata, anche per il notificante, solo dopo il compimento di tutte le formalità prescritte ed il decorso del termine di venti giorni, in ciò ravvisando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è tuttavia erroneo il presupposto interpretativo da cui il medesimo rimettente muove, in quanto, per effetto della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dallo stesso rimettente, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante — il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato — nelle notificazioni effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario — nel momento della consegna dell'atto allo stesso ufficiale giudiziario (sentenza n. 28 del 2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97 del 2004);

che tale principio trova evidentemente applicazione anche in sede di rinnovazione della notificazione; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 119

Ordinanza 7 - 18 marzo 2005

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per risarcimento dei danni in relazione a dichiarazioni asseritamente diffamatorie, a carico di un deputato - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione di un conflitto di attribuzione - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernanda CONTRI;

*Giudici:* Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con ricorso depositato il 22 novembre 2004 ed iscritto al n. 277 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso del 28 ottobre 2004, il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nel corso di un procedimento per risarcimento danni, instaurato da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino contro il deputato Sandro Bondi in relazione a dichiarazioni asseritamente lesive dell'onore e della reputazione personali e professionali degli attori, con le quali il deputato aveva loro attribuito, soprattutto, l'esposizione, nel corso di una trasmissione televisiva, di informazioni false, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2004 con la quale l'Assemblea, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato e pubblicate dai quotidiani «La Repubblica» e «Il Messaggero» dell'8 dicembre 2003, con le quali il parlamentare — commentando la trasmissione televisiva «Domenica In» della sera precedente, nel corso della quale i dottori Gianaroli e Giorlandino erano intervenuti, in qualità di esperti ginecologi, in un dibattito sul disegno di legge relativo alla procreazione medicalmente assistita — aveva affermato: «si è sentita una sola campana per lo più stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire il dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico, visto che erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in discussione in Parlamento»;

che nel corso del giudizio è pervenuta la citata delibera di insindacabilità con allegata la relazione della Giunta e l'atto parlamentare ivi richiamato;

che il Tribunale sostiene che la predetta delibera è lesiva della propria sfera di attribuzioni innanzitutto per la nullità/inesistenza della deliberazione, per essere stata la stessa adottata in mancanza di relazione introduttiva, essendosi il relatore limitato a richiamare la relazione scritta predisposta dalla giunta; che è mancata ogni discussione, il che si traduce in carenza assoluta di motivazione, essendo i deputati intervenuti solo per dichiara-

zioni di voto, con la conseguenza che, configurandosi la delibera di insindacabilità come condizione risolutiva della *potestas iudicandi* attribuita al giudice dall'ordinamento, l'accertamento della sussistenza di un *error in procedendo* nell'adozione della stessa comporta che il giudice dei diritti è il giudice ordinario, con l'ulteriore conseguenza che ciò è sufficiente affinché la Corte dichiari l'illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, senza dover esaminare la sussistenza o meno del nesso funzionale;

che il ricorrente deduce la palese insussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni parlamentari, dal momento che il nesso non può rinvenirsi con riferimento all'intervento svolto dall'on. Bondi in aula, circa diciotto mesi prima dei fatti per cui è causa, nel corso della discussione per l'approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita, dato il carattere generale di detto intervento;

che il Tribunale chiede, pertanto, che questa Corte — previa pronuncia di ammissibilità del conflitto — dichiari che la Camera dei deputati ha illegittimamente esercitato il proprio potere ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, con conseguente annullamento della relativa delibera.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

*Il Presidente:* CONTRI

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2005  
(della Regione Toscana)*

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Applicabilità delle sanzioni penali - Esclusione, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi (ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, e per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), aggiuntivo del comma 1-ter all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Domanda del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dalle opere, all'autorità preposta alla gestione del vincolo, ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi stessi - Previsione della pronuncia sulla domanda stessa entro il termine di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendere entro il termine perentorio di novanta giorni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Impossibilità per le Regioni di far valere la propria valutazione in ordine alla compatibilità dell'abuso - Violazione dei principi di sussidiarietà e previa intesa tra Stato e regioni.**

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 3, lett. c), aggiuntivo del comma 1-quater all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite su beni paesaggistici in assenza o in difformità dall'autorizzazione - Estinzione dei reati per i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 - Possibilità in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica dell'abuso - Mancata previsione di salvezza delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato contrasto con la normativa regionale che prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.**

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 14 febbraio 2005, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36 lettera c) e comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione».

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. è stata pubblicata la legge n. 308/2004; con essa il legislatore delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle norme in materia ambientale. Gli ambiti di intervento previsti sono: la gestione dei rifiuti; la tutela delle acque e dell'aria; la difesa del suolo; la gestione delle aree protette; la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; le procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e l'autorizzazione ambientale integrata.

Nella definizione dei principi direttivi si prevede la necessità del rispetto delle attribuzioni regionali.

In due aspetti, tuttavia, la legge in oggetto appare costituzionalmente illegittima per violazione delle competenze regionali e viene pertanto impugnata per i seguenti motivi di

## D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lett. *c*), della legge n. 308/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 1, comma 36, lettera *c*) modifica l'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, avente ad oggetto le sanzioni penali per le opere eseguite su beni paesaggistici, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.

Rilevano qui gli introdotti commi *1-ter* e *1-quater*. Il primo prevede che le sanzioni penali, stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal comma 1 dell'art. 181, non si applicano per i lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per la inapplicabilità delle sanzioni penali deve essere accertata la compatibilità paesaggistica dell'abuso da parte dell'autorità amministrativa competente (le funzioni amministrative concernenti la gestione del vincolo paesaggistico sono state attribuite alle Regioni già dall'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977; la competenza è ora prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); a tal fine il comma *1-quater* citato, anch'esso introdotto dalla norma in esame, dispone che l'autorità competente si esprime nel termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi nel termine perentorio di novanta giorni.

I commi *1-ter* e *1-quater* introdotti dall'impugnata disposizione ledono le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e non rispettano gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

È vero che il citato comma *1-ter* incide sulla fattispecie penale, prevedendo che resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie; tuttavia il rispetto delle attribuzioni regionali è solo formale.

Infatti la sanzione penale non si applica ove sia accertata la compatibilità ambientale dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva è valutata compatibile con il paesaggio non potrà essere oggetto di ripristino (evidentemente, infatti, sarebbe viziato per eccesso di potere il ripristino ordinato sul piano amministrativo a fronte della mancata applicazione della sanzione penale in considerazione della compatibilità ambientale dell'abuso) e ciò anche se la normativa regionale preveda la demolizione e la restituzione in ripristino degli abusi nelle aree vincolate.

Perciò l'art. 1, comma 36, lett. *c*), ove introduce il citato comma *1-ter*, ha rilevanza anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, venendo, di fatto, a limitare l'applicabilità delle sanzioni ripristinatorie previste dalla normativa regionale con riferimento agli abusi commessi nelle aree vincolate. Ciò incide sulla materia del governo del territorio, soggetta alla potestà legislativa concorrente, e determina una lesione dell'art. 117 della Costituzione.

Né l'intervento statale in questione può ritenersi giustificato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 382/1999, ha rilevato che «la regione, come ente rappresentativo delle molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale, non può non reputarsi titolare anche del potere di verifica delle compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio».

Tale giurisprudenza può essere utilmente richiamata nel nuovo contesto del Titolo V, Parte II, della Costituzione, della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, dal momento che la Corte costituzionale, già anteriormente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, aveva ricavato una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela è idonea a investire trasversalmente una pluralità di materie e al cui perseguimento sono chiamati a contribuire, nell'ambito delle reciproche competenze, tutti i livelli territoriali di governo. L'esigenza della tutela dell'ambiente può e deve essere perseguita, non solo con specifici interventi tesi direttamente alla tutela degli equilibri ecologici, ma anche trasversalmente con la predisposizione e realizzazione concreta di interventi nei diversi campi dell'agire umano (salute, territorio, lavoro, protezione civile, etc.).

Le suddette conclusioni sono avvalorate dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 407/2002, particolarmente rilevante nel caso in esame, perché successiva alla modifica del titolo V della Costituzione.

In tale pronuncia la Corte ha precisato «che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002)», chiarendo che «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere, che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, in senso tecnico, qualificabile come, tutela dell'ambiente» dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)».

La Corte costituzionale, sempre nella sentenza n. 407/2002, accertata la trasversalità della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e rilevato che «i lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», ha affermato che «si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato».

La stessa affermazione è stata ribadita dalla successiva giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 96/2003 e n. 259/2004), per cui la competenza statale relativa alla tutela ambientale non può limitare gli interventi del legislatore regionale attinenti alle proprie attribuzioni, come quelle in materia di governo del territorio.

Il comma 1-*quater*, introdotto dall'impugnata disposizione, si pone anche in contrasto con l'art. 118 della Costituzione.

Infatti, come già rilevato, la compatibilità paesaggistica è accertata previo parere, vincolante della Soprintendenza. Ciò significa che l'autorità preposta alla gestione del vincolo (regione o enti locali cui le, regioni abbiano trasferito la funzione) non potrà discostarsi da quel parere: com'è noto, infatti, è affermato che i pareri vincolanti sono costitutivi del contenuto del provvedimento.

Ne deriva che chi decide in merito alla compatibilità dell'abuso è la Soprintendenza e che non vi è possibilità per la regione — ovvero per gli enti locali cui le regioni abbiano trasferito le funzioni — di far valere eventualmente diverse valutazioni in ordine alla suddetta compatibilità dell'abuso.

Attraverso la previsione del parere vincolante, in realtà la funzione di valutare la compatibilità dell'abuso viene allocata in capo allo Stato.

Ciò contrasta, però, con l'art. 118 della Costituzione, perché tale allocazione non è sorretta da esigenze di carattere unitario.

In denegata ipotesi la norma resterebbe comunque incostituzionale per violazione dell'art. 118 della Costituzione perché non sono previste adeguate procedure d'intesa con le regioni, invece imprescindibili, in caso di allocazione in capo allo Stato di funzioni che interferiscono con materie di competenza regionale. Non vi è dubbio che nel caso in esame sussista detta interferenza, posto che la valutazione della compatibilità ambientale delle opere incide anche, e in modo consistente, sull'assetto urbanistico e sulla pianificazione territoriale, di competenza regionale.

Le valutazioni ora esposte in merito alla previsione del parere vincolante della Soprintendenza evidenziano ancora maggiormente il profilo di illegittimità costituzionale sopra rilevato, concernente la vanificazione delle norme regionali che prevedono il ripristino dello stato dei luoghi.

Infatti, a fronte del parere vincolante positivo sulla compatibilità ambientale dell'abuso espresso dalla Soprintendenza in possibile difformità dalla valutazione regionale o degli enti locali, risulta preclusa la possibilità per le regioni e gli enti locali di applicare la sanzione della rimessione in pristino dei beni anche se prevista dalla legislazione regionale.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37 della legge n. 308/2004, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Il comma in questione prevede la possibile estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e di ogni reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti sui beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa. Detta estinzione opera a condizione che le tipologie realizzate ed i materiali utilizzati rientrino tra quelli previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o siano giudicati comunque compatibili con il contesto paesaggistico (anche in tale caso il successivo comma 39 prevede che sia acquisito il parere della Soprintendenza, ma questa volta detto parere non è vincolante).

Occorre inoltre che i trasgressori abbiano pagato le sanzioni pecuniarie indicate ai punti 1 e 2 del medesimo comma 37.

La disposizione appare costituzionalmente illegittima per argomentazioni analoghe a quelle di cui al precedente punto. In particolare il condono penale opera ove sia accertata la compatibilità ambientale dell'abuso: ebbene, se un'opera abusiva è valutata compatibile con il paesaggio, non potrà essere oggetto di ripristino (evidentemente, infatti, non si può ordinare il ripristino sul piano amministrativo e, al tempo stesso, far condonare il reato per la compatibilità ambientale dell'abuso!) e ciò anche se la normativa regionale preveda la demolizione e la restituzione in ripristino degli abusi nelle aree vincolate.

Ciò determina pertanto una violazione delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, che non può ritenersi giustificata neppure in nome di esigenze di carattere unitario.

Inoltre la disposizione in esame contiene un aspetto di ambiguità che può determinare una ulteriore violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

La norma, infatti, non fa salve — come invece il precedente comma 36 — le sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie e perciò risulta illegittima per contrasto con l'art. 117 della Costituzione ove venga interpretata nel senso di consentire l'inapplicabilità di dette sanzioni, incidendo così direttamente nell'ambito materiale riservato alla competenza regionale.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36 lettera c) e comma 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, perché in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.*

Firenze - Roma, addì 24 febbraio 2005

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

## N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2005*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Prevista costituzione delle Aziende ospedaliere previa valutazione delle complessità dei casi trattati - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo la quale la costituzione di Aziende ospedaliere può essere proposta dalla Regione solo quando ricorrano determinati requisiti - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 2, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 1-bis.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio sanitario regionale - Attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari sulla base di una rosa di tre candidati selezionata da apposita Commissione - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo cui l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura avviene sulla base di una rosa di candidati non limitata nel numero - Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela della salute.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-ter.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Personale del Servizio sanitario regionale - Conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice e complessa - Preferenza per i dirigenti sanitari in regime di rapporto esclusivo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale secondo la quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice e complessa - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-quater.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario nazionale - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) - Prevista organizzazione degli stessi secondo i criteri stabiliti per le Aziende USL - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la norma statale che detta una specifica disciplina per l'organizzazione degli IRCCS.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 3, comma 2.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Prevista nomina da parte della Regione del presidente del collegio sindacale - Mera possibilità di designazione da parte dello Stato di due componenti del collegio stesso - Prevista nomina da parte del Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato, del presidente del Consiglio d'indirizzo e verifica - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con le norme statali relative alla nomina dei componenti e degli organi dei collegi sindacali - Violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela della salute - Lesione del principio di leale collaborazione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, art. 10, comma 3.
- Costituzione artt. 117, comma terzo e 120; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, artt. 4, comma 3, e 5.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, viale Aldo Moro 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10 comma 2 e 10 comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 (pubbl. in B.U.R. del 28 dicembre 2004 n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 della Costituzione e ciò a seguito e in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 11 febbraio 2005, che ha disposto l'impugnativa della legge regionale *de qua* per le motivazioni che seguono.

La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata, intitolata «Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni normative che palesemente eccedono le competenze regionali in materia.

Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla materia della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto può legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale. In particolare:

1) l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, il quale prevede che la costituzione di Aziende ospedaliere è disposta dalla regione previa valutazione della complessità dei casi trattati, contrasta con l'art. 4, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale la costituzione di tale tipo di aziende sanitarie può essere proposta dalla regione solo quando ricorrono determinati requisiti, tra i quali, di particolare rilevanza: — l'indice di complessità dei casi trattati dall'ospedale che superi di almeno il 20% il valore della media regionale, — la presenza di tre unità operative di alta specialità, un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni che superi di almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore medio regionale;

2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con l'art. 15-*ter* del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede l'attribuzione dell'incarico «sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita commissione» senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa;

3) l'art. 8, comma 4, della legge in esame, il quale prevede che l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, contrasta con l'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dall'art. 2-*septies* della legge n. 138/2004), secondo il quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse (analogo impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana n. 56/2004).

4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede che gli I.R.C.C.S. vengano organizzato in modo analogo alle Aziende USL, contrasta con l'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 288/2003 che detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

5) l'art. 10, comma 3, è censurabile sotto diversi profili: — prevedendo che il presidente del Collegio sindacale è nominato dalla regione, contrasta con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui il presidente del Collegio sindacale è eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede l'autonomia dell'organo, ai cui componenti spetta, secondo i principi generali dell'ordinamento, la nomina del proprio presidente; assicurando allo Stato la mera possibilità di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale, contrasta con l'art. 4, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 288/2003, il quale configura come necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze; — prevedendo che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il direttore scientifico sono nominati di intesa tra Stato regione, viola il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 della Costituzione, con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui le nomine in questione spettano al Ministro della salute, sentito il presidente della regione (a seguito di tale art. 5 è stato, infatti, predisposto specifico Atto di Intesa in data 1° luglio 2004, i cui art. 2, comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione statale, lesa dall'articolo regionale in esame).

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 8 comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004 n. 29.*

*Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:*

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 11 febbraio 2005;
- 2) Copia della legge regionale impugnata.

Roma, 19 febbraio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

## N. 31

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2005*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» - Attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza, di proprietà della «Fondazione Ordine Mauriziano», al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione del protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per il quale la cessione sarebbe dovuta avvenire a titolo oneroso - Violazione del diritto di proprietà per mancato ricorso allo strumento tipico dell'espropriazione - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dell'affidamento ingenerato nell'Ordine Mauriziano - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione del principio di leale collaborazione.**

- Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo, 97, primo comma, 117, comma secondo, lett. l), e 120, comma secondo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, domiciliato per la carica in Torino avverso e per l'annullamento dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2004 (pubbl. in B.U.R. del 30 dicembre 2004 n. 52) recante «Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino», per violazione degli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. l) e 120 della Costituzione (e, occorrendo, disp. trans. XIV della Costituzione); e ciò a seguito e in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.

Con la legge in epigrafe la Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività sanitaria svolta dall'ente ospedaliero «Ordine Mauriziano di Torino», disciplina, ai sensi del d.l. 19 novembre 2004 n. 277 (conv. in legge n. 4 del 2005), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, impugna innanzi a codesta ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge regionale *de qua*, limitatamente alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1, di tale legge, per contrasto con varie disposizioni della vigente Carta costituzionale, qui di seguito richiamate; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni.

La legge regionale n. 39/2004, infatti, nel disporre, con l'art. 4, comma 1, l'attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali, eccede dalle competenze regionali. Tali immobili costituiscono, infatti, insieme ad altri, patrimonio della «Fondazione Ordine Mauriziano», istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277 del 2004 (convertito in legge n. 4 del 2005), recante interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, emanato in attuazione della quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione.

La disposizione regionale, ablatoria del diritto di proprietà della menzionata Fondazione, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) viola l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, incidendo illegittimamente nell'autonomia patrimoniale dell'ente privato, senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico dell'espropriazione con il conseguente indennizzo e le relative garanzie procedurali;

2) incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277 del 2004, che pone in capo alla Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti parte del suo patrimonio immobiliare;

3) viola, inoltre, il principio di «leale collaborazione» di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti, nel nuovo assetto costituzionale, tutti i soggetti istituzionali pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia;

4) la disposizione regionale in esame contravviene, infatti, palesemente a quanto disposto tra la stessa regione e l'Ordine Mauriziano (ente pubblico cui è succeduta *ope legis* la «Fondazione Ordine Mauriziano») nel protocollo d'intesa stipulato nel 2003. Con tale protocollo d'intesa il Piemonte si era espressamente impegnato ad assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili sede dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le modalità e al prezzo determinato sulla base di criteri ben individuati nello stesso protocollo.

La disposizione regionale censurata viola altresì, conseguentemente, il principio di «buon andamento e imparzialità» della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione e il connesso «affidamento» ingenerato nell'Ordine Mauriziano, unilateralmente e autoritativamente leso senza alcuna espressa motivazione.

*P. Q. M.*

*Chide che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 per contrasto con gli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. 1) e 120 della Costituzione (e, occorrendo, disp. trans. XIV della Costituzione).*

*Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:*

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 18 febbraio 2005;
- 2) Copia della legge Regione Piemonte n. 39/2004.

Roma, addì 22 febbraio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: PAOLO COSENTINO

05C0335

N. 144.

*Ordinanza dell'8 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 febbraio 2005)  
emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Guerrieri Donatella ed altro*

**Processo penale - Ricusazione del giudice - Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni con contenuto pregiudicante - Causa di ricusazione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo.**

- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi secondo e quarto.

IL TRIBUNALE

All'udienza penale del giorno 8 aprile 2004 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 03/26 R.G.T. a carico di Guerrieri Donatella e Stagno Francesco, in atti generalizzati, imputati del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., in relazione alla morte, avvenuta in Isola del Giglio il 27 agosto 1999 a causa di una immersione subacquea, di Andreose Milko Ugo.

*Ritenuto in fatto ed in diritto*

1. — In osservanza dell'organizzazione dell'Ufficio questo giudice veniva chiamato alla trattazione, per l'udienza dibattimentale del 4 dicembre 2003, del procedimento penale indicato in epigrafe.

In sede di atti introduttivi rilevava — anche su indicazione del pubblico ministero, del difensore della costituita parte civile e dei difensori degli imputati — che era anche giudice del procedimento civile, pendente presso questo stesso Tribunale e nel quale vi era stata considerevole impostazione processuale, n. 1658/00 R.A.C., avente ad oggetto lo stesso fatto della morte dello Andreose: dichiarava, quindi, la propria astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera *h*), c.p.p., ravvisando le gravi ragioni di convenienza in mancanza di specifica causa di incompatibilità espressamente prevista dall'ordinamento.

Con decreto del 15 dicembre 2003 il Presidente del Tribunale rigettava l'istanza e disponeva la restituzione degli atti, per la prosecuzione del giudizio, a questo giudice, che fissava all'uopo l'udienza del 25 marzo 2004.

2. — A tale udienza il difensore dell'imputata Guerrieri Donatella ha manifestato la volontà di proporre istanza di ricsuzione, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, dell'art. 37, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricsuato dalla parte il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento non penale, funzioni giurisdizionali che in concreto abbiano contenuto pregiudicante.

Alla stessa udienza del 25 marzo 2004 ed all'odierna udienza del giorno 8 aprile 2004, cui il procedimento è stato rinviato, le altre parti hanno aderito a tale impostazione.

3. — Nella causa civile — promossa dagli eredi di Andreose Milko Ugo nei confronti di Guerrieri Donatella — l'istruzione è al termine, essendo stati escussi quasi tutti i testimoni: ne restano da escutere soltanto due.

Nella stessa causa vi era stata richiesta di chiamata in causa di terzo da parte di Guerrieri Donatella — convenuta — con conseguente spostamento, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., della prima udienza.

Nel corso del processo civile sono state valutate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con le memorie e repliche proposte ai sensi dell'art. 184 c.p.c., e sono state ammesse prove, previa valutazione della loro ammissibilità rilevanza e/o fondatezza con riferimento all'oggetto della causa.

Sono stati depositati, previa ordinanza ammissiva, documenti estratti dal fascicolo penale del pubblico ministero: in particolare, le relazioni delle consulenze tecniche disposte dallo stesso pubblico ministero, copie dei verbali di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti (testimoni indicati nel processo penale) e copie dei verbali di dichiarazioni rese dagli stessi imputati Guerrieri Donatella e Stagno Francesco, senza assistenza del difensore.

Tutti tali elementi sono conosciuti (o, comunque, legittimamente o quanto meno «non indebitamente» conoscibili) da questo giudice, mentre secondo l'impianto del processo penale, quando richiede la formazione della prova al dibattimento, non devono essere conosciuti dal giudice — appunto — del dibattimento (nella specie, sempre chi scrive) e dovrebbero poter essere conosciuti soltanto nel corso della loro «formazione» nell'istruzione dibattimentale: anzi, l'ultimo degli elementi menzionati non potrebbe mai essere conosciuto (ai sensi dell'art. 350, comma 6, c.p.p.) dal giudice del dibattimento.

Il procedimento civile, in definitiva e come giova ribadire, è giunto quasi al termine mentre nel procedimento penale, conclusasi l'udienza preliminare, non è stato ancora dichiarato aperto il dibattimento e, se lo fosse e questo giudice procedesse alla trattazione del processo, ci troveremmo di fronte ad una situazione, che non può non ritenersi singolare, nella quale uno stesso giudice dovrebbe pronunciarsi — due volte, in sede civile ed in sede penale — sulla responsabilità di uno stesso soggetto per il medesimo fatto: senza peraltro che possa farsi luogo a questioni di pregiudizialità, non ricorrendone alcun presupposto, questioni che comunque non inciderebbero e non muterebbero i termini del problema posta la «conoscenza» già in essere del giudice.

4. — Orbene, l'impianto (fondamentalmente accusatorio) del processo penale ha assunto dignità costituzionale con l'attuale formulazione dell'art. 111: vengono in particolare rilievo sia il secondo comma, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale», sia il quarto comma per il quale «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», che postula non conoscenza *aliunde* del giudice ed immediatezza nella formazione della prova ed in tal senso è disciplinato dal legislatore ordinario.

L'esigenza della «non conoscenza iniziale», di cui si è sopra detto, del giudice del dibattimento penale ha dunque rilievo costituzionale e nella specie la situazione insorta porterebbe ad una violazione di tale esigenza: questo giudice ha tentato di ovviare, dichiarando la propria astensione, a tale possibile violazione, senza che peraltro si verificasse l'effetto sperato e voluto anche dalle parti del processo.

5. — All'uopo mette conto ricordare che la Corte costituzionale ha già avuto modo di precisare (Corte cost., sent. n. 113 del 2000), il significato della espressione «altre gravi ragioni di convenienza», riconoscendone il carattere di formula di chiusura cui ricondurre tutte le ipotesi, non ricadenti nelle precedenti lettere dell'art. 36, comma 1, c.p.p., nelle quali vi sia fondato motivo di ritenere compromessa l'imparzialità del giudice. Il problema, in effetti, era quello di chiarire il termine «altre», cioè in che cosa consistesse la diversità di tale ipotesi di astensione rispetto alle precedenti. Attraverso un'interpretazione logico-sistematica delle varie previsioni del comma 1 dell'articolo la Corte ha affermato che tutte le cause di astensione elencate nella norma si traducono in «ragioni di convenienza». In ossequio al principio del giusto processo, quindi, occorre superare l'impostazione di quanti riconoscevano nelle «altre gravi ragioni di convenienza» esclusivamente motivi di carattere personale ed estendere la formula anche a casi (come è nel caso di specie) in cui l'imparzialità del giudice risulti compromessa dallo svolgimento di altre, precedenti attività giudiziarie.

6. — Ora, alla luce del sistema normativo rimane preclusa alle parti — che, giova ribadirlo, tutte hanno più o meno incisivamente manifestato la volontà di uniformarsi sin da ora ai principi del giusto processo, il cui mancato rispetto potrebbe comunque venire in più pregiudizievole rilievo negli ulteriori gradi di giurisdizione — la possibilità di proporre ricasazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p., dal momento che alla regola della corrispondenza tra i casi di astensione e di ricasazione fa eccezione proprio l'ampia formula finale delle «altre gravi ragioni di convenienza», cui si è richiamato questo giudice in difetto, giova ribadirlo, di specifica previsione normativa: ricasazione dalla quale — giova sottolinearlo — deriverebbe, a differenza che per l'astensione, la giurisdizionalizzazione del procedimento incidentale, essendo proponibile avverso l'ordinanza di eventuale rigetto il ricorso per cassazione.

I rapporti intercorrenti tra gli artt. 34, 36 e 37 del c.p.p. e le possibilità applicative degli istituti dell'astensione e della ricasazione, specie alla luce della — appunto — costituzionalizzazione del principio del giusto processo, sono stati peraltro già oggetto di altre (oltre quella di cui si è già detto) disamine della Corte ed è nel solco di (anche) tali disamine che si deve porre la presente fattispecie: non sembrando, per altro verso, che essa sia già stata posta e sia già stata risolta nella sua specificità.

7. — All'uopo vengono in particolare rilievo anche le sentenze n. 306, 307, 308 del 1997, che si rivelano improntate dagli stessi principi. Benché fossero diverse le questioni sollevate, in tutti e tre i casi è stato riconosciuto l'elevato rischio di lesione dei principi costituzionali del giusto processo e di imparzialità e terzietà del giudice: e sono state elaborate delle riflessioni sugli strumenti di tutela del principio di — appunto — imparzialità e terzietà del giudice apprestati dal codice di procedura penale e sulla loro idoneità a garantire in forma razionale ed esaustiva il principio del giusto processo.

Il punto nodale ditali pronunce attiene proprio ai rapporti intercorrenti tra gli istituti di cui agli artt. 34, 36 e 37 c.p.p., al loro differente ambito di operatività ed alle diverse — non immuni da dubbi sul rispetto di principi costituzionali — tipizzazioni operate dal legislatore ordinario.

Il fondamento dell'istituto dell'incompatibilità è quello di assicurare l'autonomia della funzione giudicante rispetto ad attività compiute in fasi e gradi anteriori del medesimo procedimento.

Le cause di astensione e di ricasazione, invece, «prescindono da qualunque riferimento alla struttura del processo e dall'esigenza del rispetto della logica intrinseca ai suoi diversi momenti di svolgimento» (Corte cost., sent. n. 306/1997).

Ma il decisivo elemento di differenziazione si rivela il fatto che le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. sono tutte previste in modo da operare in astratto e rispondono — a ben vedere — alla convinzione del legislatore di poterle evitare «preventivamente attraverso idonei atti di organizzazione dello svolgimento del processo».

Per converso, gli artt. 36 e 37 c.p.p. mirano a scongiurare situazioni che, verificatesi dentro o fuori il processo stesso, per il loro «concreto» contenuto possono far ritenere la sussistenza di un «pregiudizio» in capo al giudice: «le situazioni che danno luogo alla astensione-ricasazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo» (Corte cost., sent. n. 283/2000).

Del resto, sarebbe «impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale» (Corte cost., sent. n. 308/1997). In relazione a tali principi si pongono, da un lato, la — appunto — legge costituzionale n. 2 del 1999, dalla quale deriva la attuazione informa esaustiva della garanzia del giusto processo con la vigente formulazione dell'art. 111, e dall'altro lato — e più specificamente — la citata sentenza n. 283/2000, dalla quale emerge quale fondata causa di ricusazione l'aver il giudice espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, sottolineando che il generale sistema che si deve delineare è un sistema che si proponga «di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice», a prescindere da una espressa previsione legislativa.

8. — Alla luce di tali osservazioni la questione di legittimità costituzionale *de quo*, dunque, si rivela non manifestamente infondata (e non a caso era stato lamentato dai giudici, rimettenti le questioni relative a talune delle summenzionate pronunce, che fra le cause di ricusazione previste dall'art. 37 c.p.p. non fosse prevista anche la causa di astensione prevista dall'art. 36, comma 1, lettera *h*), c.p.p., ovvero l'esistenza di «altre gravi ragioni di convenienza») in relazione all'art. 3 (principio di uguaglianza in relazioni a situazioni omologhe, nella specie riguardante la possibilità di accedere al «giusto processo», che sarebbe preclusa a differenza di situazioni diverse ed anche meno pregiudizievoli), in relazione all'art. 24 (diritto di difesa: si è già detto che con la ricusazione si instaura un procedimento giurisdizionale incidentale, mentre così non è per l'astensione, posto che, difatti, nella specie non resterebbe altro che celebrare il processo) ed in relazione all'art. 111 — e, come si è sopra considerato, non soltanto in ordine al secondo comma, ma anche in ordine al quarto comma — della Costituzione.

La Corte, del resto, aveva appunto avvertito che «qualora una situazione carente dal punto di vista dell'imparzialità non potesse trovare soluzione alla stregua degli articoli 36 e 37 del cod. proc. pen., quali attualmente vigenti, potrebbe aprirsi la via per un'ulteriore, ma diversamente impostata, questione di legittimità costituzionale» (sent. n. 306 del 1997).

9. — La questione è rilevante nel processo poiché con l'attuale, denunciato assetto normativo non resterebbe, come si detto, a questo giudice che celebrare il processo, con le possibili, gravi (ed anche sicuramente più gravi, rispetto a talune delle altre ipotesi previste dagli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.) lesioni di diritti costituzionalmente garantiti delle parti, lesioni da loro — giova ribadirlo — concordemente prospettate.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87.*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalla parte il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo e quarto comma della Costituzione.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.*

*Sospende il presente giudizio.*

*Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

In Grosseto il giorno 8 aprile 2004.

*Il giudice: ADDIMANDI*

## N. 145

*Ordinanza del 16 dicembre 2004 emessa dalla Corte di appello di Ancona  
nel procedimento civile tra I.N.P.S. contro Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Migiani Pasquale*

**Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilità con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento.**

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

## LA CORTE D'APPELLO

Nella causa d'appello promossa con ricorso depositato il 10 novembre 2003 da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del suo Presidente *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Augelletta, Floro Flori e Susanna Mazzaferri in virtù di procure generali alle liti del notaio F. Lupo di Roma, elettivamente domiciliato in Ancona, p.za Cavour n. 21, appellante;

Contro Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Migiani Pasquale con sede in Sassocorvaro (PU) in persona del legale rappresentante Giuseppe Saltarelli; con gli avv.ti Pietro Michienzi e Nicola Mangione, giusta procura a margine della memoria di costituzione in appello, appellata; all'udienza di discussione del 3 dicembre 2004 ha pronunciato la presente ordinanza.

1. — L'Azienda Agricola Saltarelli Giuseppe e Migiani Pasquale, in persona del legale rappresentante Giuseppe Saltarelli, ricorreva al giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro, con atto depositato il 4 marzo 2002.

1.1 — Stando alla sua prospettazione, essa operava con personale dipendente in terreni ubicati in zona definita svantaggiata, per cui beneficiava della riduzione contributiva prevista dall'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988.

1.2 — Su queste premesse chiedeva anche il riconoscimento del proprio diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, siccome prevista dall'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, che viceversa l'I.N.P.S. intendeva negare, poiché con propria circolare n. 160 del 18 luglio 1988 aveva ritenuto l'incompatibilità di tale beneficio con la riduzione contributiva predetta. Per cui invocava la condanna dell'Istituto alla restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti, indicati in € 30.404,83, oltre accessori.

2. — L'I.N.P.S., nel costituirsi, opponeva:

la mancata prova, da parte dell'attrice, del possesso dei requisiti utili alla fruizione del beneficio richiesto;

la non cumulabilità degli stessi con la riduzione contributiva prevista dall'art. 9, comma 5 legge n. 67/1988;

in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'avvenuta acquisizione alle singole gestioni, a mente dell'art. 8, d.P.R. n. 818/1957, dei contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dal giorno in cui il versamento stesso è riferito (c.d. prescrizione quinquennale).

4.1. — Con sentenza emessa il 3 ottobre 2003 e depositata il 17 seguente, il giudice accoglieva la domanda, condannando l'I.N.P.S. a restituire all'Azienda ricorrente l'importo di € 30.156,76 (pari a L. 58.391.610), frutto di conconde definizione fra le parti, «con gli interessi legali dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo».

4.2. — Riteneva il Tribunale:

pacifico e non contestato «che la ricorrente benefici delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, previste per gli imprenditori agricoli che operino in zone montane svantaggiate diverse dal Mezzogiorno d'Italia», per le quali costituiscono «ineludibili presupposti (...) sia la ricorrenza del requisito soggettivo di datore di lavoro del settore agricolo (cfr. visura C.C.I.A.A. 25 febbraio 2002 in atti) operante in zona svantaggiata ... , sia l'applicazione dei Contratti collettivi nazionali o degli accordi territoriali ivi previsti (art. 3, decreto-legge n. 326/1985)» e che «il medesimo presupposto costituisce ... condizione utile della invocata fiscalizzazione»;

la compatibilità fra lo sgravio fruito e la fiscalizzazione richiesta, atteso che la disposizione di cui all'art. 9, comma 6, legge n. 67/1988, secondo cui «Per i calcoli delle agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dall'art. 1 del D.L. n. 536 del 1987, conv. in legge n. 48 del 1988 [quelle oggetto di domanda] sulla quale l'I.N.P.S. poggiava il suo rifiuto, stava a dimostrare proprio il contrario (così Cass. sez. lav. 27 ottobre 2000, n. 14227);

la non applicabilità alla specie, secondo un consolidato orientamento di legittimità, della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 18, d.P.R. n. 818/1957, stante il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione, sulla scia di copiosa giurisprudenza di legittimità.

5. — Avverso tale decisione, notificata il 22 ottobre 2003, ha interposto rituale gravame a questa Corte l'I.N.P.S., con atto depositato il 10 novembre successivo.

5.1. — Ha innanzi tutto ribadito il rilievo circa il difetto di dimostrazione in ordine all'esistenza delle condizioni utili al godimento del beneficio medesimo, sotto lo specifico profilo della mancata comunicazione ad esso Istituto del contratto di lavoro applicato e della prova della relativa applicazione.

5.2. — Ha quindi reiterato l'opzione relativa all'incompatibilità della fiscalizzazione con lo sgravio contributivo fruito dalle controparti, nel frattempo affermata, con interpretazione autentica, dall'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

5.3. Ha infine insistito, in via subordinata, sull'applicabilità al caso della prescrizione quinquennale prevista dalla richiamata norma speciale, in luogo di quella ordinaria.

6. — L'appellata, costituitasi, ha resistito all'impugnazione, sollevando in ogni caso problema di illegittimità costituzionale dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove viene attribuita a tale norma valore di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 6, legge n. 67/1988.

7. — Si rende opportuna una sommaria ricognizione delle fonti disciplinanti la materia coinvolta nella controversia.

L'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 prevede che «I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo pieno indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura ... - *omissis* - I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del ... - *omissis* -».

Trattasi del beneficio già fruito dall'appellata.

Quanto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, costituente la materia del contendere della presente controversia, l'art. 1, comma 60, d.l. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, dispone che «A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1988, di lire 133.000 per ogni dipendente ...».

Prosegue in proposito il comma 11: «Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai Contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986».

Sempre sul tema, l'art. 6, comma 12, d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, aggiunge che le riduzioni «non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'I.N.P.S. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato».

È perciò chiaro che detta comunicazione costituisce un ulteriore onere, il cui mancato adempimento preclude la possibilità di godere del beneficio.

7.1. — Ciò posto in premessa, va detto che ad una sommaria delibazione degli elementi acquisiti, emerge che:

gli stessi Ispettori dell'I.N.P.S., nei verbali del 18 aprile 2002 esistenti in atti, testualmente affermano: «Il presente accertamento riguarda il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 ed è finalizzato alla sola verifica degli imponibili presi a base per il calcolo della fiscalizzazione degli oneri sociali richiesti dalla ditta ... A seguito di richiesta dei benefici di cui alla legge n. 48/1988, fiscalizzazione degli oneri sociali, che la ditta non aveva potuto usufruire per effetto di quanto disposto dalla circolare I.N.P.S. n. 160/1988 ma che ritiene di avervi diritto dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 l'Unità di Processo Gestione Area Agricola ha proposto un accertamento ispettivo nei confronti della ditta in argomento perché i dati indicati nella richiesta non trovano riscontro con quanto denunciato dalla stessa. Dall'esame della documentazione in possesso della ditta e dai riscontri effettuati sulla base degli atti della Sede, trasmessi ai sottoscrittori verbalizzanti, è stata ricostruita tutta la posizione retributiva e contributiva dell'azienda circa le zone montane e svantaggiate, interessate ai benefici di cui sopra,

che risulta essere la seguente: ... Per quanto tutto ciò precede l'importo per la fiscalizzazione degli oneri sociali è il seguente ... »; a dimostrazione del buon diritto della società appellata alla fiscalizzazione, stante il riscontrato rispetto della contrattazione collettiva richiesta, vuoi per gli operai, vuoi per gli impiegati;

il 12 settembre 2003 e cioè nel corso del giudizio di primo grado — è stata trasmessa dalla società e ricevuta dall'I.N.P.S. (come attestato dal relativo timbro di ricezione) la comunicazione con cui il legale rappresentante della ditta appellata «Dichiara di aver sempre corrisposto nei periodi sopra indicati i minimi salariali previsti dai C.C.N.L. e dai contratti territoriali in vigore per i dipendenti OTI, OTD ed impiegati nel settore agricolo»: il che appare del tutto sufficiente ai fini che qui rilevano, tenendo conto che, versandosi in tema di requisiti integranti condizioni dell'azione, è sufficiente la loro verifica al momento della decisione.

7.2. — Quanto alla compatibilità della richiesta fiscalizzazione con le agevolazioni per le zone montane e svantaggiate di cui alla legge n. 67/1988, oltre alla copiosa giurisprudenza di merito prodottasi sul tema, va rammentata per la perspicuità delle argomentazioni l'unica decisione di legittimità prodottasi sul tema (Cass, sez. lav., 27 ottobre 2000, n. 14227, fra l'altro favorevolmente annotata in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2002, 1, 33), così espressasi al riguardo: «I due benefici non sono incompatibili tra loro. Difatti essi sono previsti da leggi diverse con finalità diverse: la prima per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, la seconda per le aziende agricole operanti nei territori montani o in altre zone particolarmente svantaggiate. Pertanto si deve ritenere che quando un 'azienda presenti i requisiti previsti da entrambe le norme possa godere di entrambi i benefici ... D'altra parte l'istituto ricorrente, pur contestando l'interpretazione della legge data dal Tribunale, non giustifica in modo convincente la sua tesi circa l'incompatibilità dei due benefici tra loro. In particolare, non può dirsi che costituisca un valido argomento in tal senso il fatto che il comma 6 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 disponga che, per i calcoli delle agevolazioni previste per le aziende operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, così come convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Con la norma in esame, infatti, il legislatore ha voluto precisare che lo sgravio contributivo va operato sull'aliquota piena e non già defiscalizzata: non ha, pertanto, escluso la compatibilità dei due benefici ma, semmai, ha presupposto il contemporaneo godimento di essi. D'altra parte, il legislatore, quando ha inteso escludere dal beneficio della riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali i datori di lavoro del settore agricolo operanti in territori del Mezzogiorno, lo ha detto espressamente; difatti l'art. 6 del d.l. n. 536 dell'anno 1987 esclude espressamente dalla riduzione sul contributo i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui alle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, mentre nei confronti dei datori di lavoro del settore agricolo operanti in zona montana particolarmente svantaggiata nulla è stato detto al riguardo».

7.3. — La giurisprudenza di vertice ha ritenuto parimenti infondata l'applicazione nella soggetta materia della prescrizione quinquennale prevista, per altra disciplina, dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 818/1957.

Invero «il diritto al rimborso di somme indebitamente versate, concernente gli sgravi di cui all'art. 18, d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089) e successive modificazioni ed integrazioni, inquadrabile nella fattispecie dell'indebito oggettivo ex l'art. 2033 c.c., è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non potendo trovare applicazione l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (secondo il quale i contributi o le quote di contributi indebitamente versati, per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato, rimangono acquisiti alla singola gestione e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse), stante il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione e la diversità tra la disciplina complessiva nella quale essa si inserisce (non riconducibile ad una semplice previsione prescrizione) e la situazione conseguente all'indebito versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi» (nei termini: Cass., sez., lav., 6 maggio 1996, n. 4170).

8. — Sicché residua la sola questione relativa al disposto dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, a tenor del quale «l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, così come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 536 convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. In ordine alla quale la difesa dell'appellata ha comunque eccepito l'illegittimità costituzionale.

8.1. — Onde l'evidente rilevanza della relativa questione, sembrando alla Corte — per quanto fin qui detto che solo dalla risoluzione di questa dipenda l'esito del giudizio.

8.2. — Quanto al profilo di non manifesta infondatezza della stessa, vanno richiamate alcune decisioni della stessa Corte costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica.

Ha correttamente rammentato la difesa dell'appellata che più volte, da parte della stessa Corte, è stato affermato il principio secondo cui, pur avendo il legislatore il potere di emanare norme interpretative e come tali provviste di efficacia retroattiva, tuttavia non deve violare il principio di ragionevolezza o altri precetti costituzionalmente garantiti (così sent. n. 246/1996).

In particolare tale potere non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le è propria (nei termini: sent. n. 397/1994).

Né la retroattività di una disposizione legislativa «può trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (v. sent. n. 822/1988).

La legge interpretativa viola poi gli artt. 101, 102 e 194 della Costituzione quando essa, «sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso», ovvero quanto «il Legislatore, oltrepassando i limiti di ragionevolezza, ha definito interpretativa una disciplina che invece ha natura innovativa» (sent. n. 155/1990).

Del resto, pur ritenendosi ammissibile l'adozione di norma di interpretazione autentica in difetto di contrasto esegetico in giurisprudenza, una simile discrezionalità del legislatore va esercitata — in ossequio al richiamato principio di razionalità, di rango costituzionale — laddove la pur univoca interpretazione integri un vero e proprio stravolgimento del significato di una norma.

Il che qui non è, per quanto visto.

Infatti:

la disposizione all'esame aveva ricevuto *esesesi* univoca e del tutto coerente con i canoni all'uopo dettati dall'art. 12 delle c.d. «preleggi», come emerge dalla lettura della riferita decisione della suprema Corte, al punto da non presentare affatto oggettiva necessità di interpretazione autentica; per cui l'adozione, ad opera del Legislatore, di un tale strumento normativo pare rendersi violatrice del principio della separazione dei poteri codificato negli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, risolvendosi nella imposizione — anche per il pregresso e salvi gli ovvi limiti del giudicato — di una interpretazione contraria al dettato normativo originario;

nel caso poi l'esercizio del potere di interpretazione autentica non appare neppure esercitato con la debita razionalità, in quanto posto in essere dopo ben quindici anni dalla promulgazione della norma (senza che nel periodo si siano verificati fra gli interpreti palesi dissensi ermeneutici) e cioè dopo un periodo di tempo tale da permettere la formazione di un indirizzo univoco e consolidato in giurisprudenza — come quello che qui si è manifestato — e quindi la soluzione definitiva di alcuni casi concreti: il che viola il disposto dell'art. 3 della Costituzione anche per l'ulteriore profilo della lesione del principio dell'affidamento e della conseguente disparità di trattamento fra casi consimili e coevi, a seconda dell'avvenuta formazione o meno del giudicato al riguardo.

9. — La soluzione della questione va perciò demandata alla Corte costituzionale, cui debbono essere rimessi gli atti, previa sospensione del processo ed esperiti gli adempimenti di rito.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, nella parte in cui tale norma viene qualificata come interpretativa dell'«art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67», in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio incorso e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza per esteso alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.*

Ancona, addì 3 dicembre 2004

*Il Presidente:* TAGLIANTI

05C0342

## N. 146

*Ordinanza del 15 luglio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2005)  
emessa dal Giudice di pace di Fano nel procedimento civile tra Radicchi Stefania contro Comune di Fano*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale, estensibile agli illeciti amministrativi - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Lesione della libertà di autodecisione, dell'uguaglianza dei cittadini e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 [modificato dall'art. 7, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 97.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 63/2004 R.G. promossa da Radicchi Stefania, residente a Gubbio (Perugia), fraz San Bartolomeo n. 23/a, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'A.G. adita, rappresentata e difesa dall'avv. Pieri Piero del Foro di Perugia, con studio in Gubbio (Perugia), via del Risorgimento n.1, giusta procura speciale conferita a margine del ricorso introduttivo, ricorrente;

Contro Comune di Fano (Pesaro-Urbino), in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato in giudizio da funzionario incaricato resistente.

Oggetto: opposizione *ex art.* 204-*bis*, d.lgs.285/1992 e successive modificazioni.

*Conclusioni delle parti*

Per la ricorrente: «In via principale: annullare il verbale di contestazione n. 38009 redatto il 20 agosto 2003 perché illegittimo per tutti i motivi svolti in narrativa; In via subordinata (e salvo gravame): revocare la sanzione accessoria che prevede la decurtazione di sei punti dalla patente di guida della odierna ricorrente in quanto — data la mancata contestazione immediata e, di conseguenza, la mancata identificazione del conducente autore della prtesa infrazione — non è possibile, da parte della proprietaria, risalire al soggetto che effettivamente era alla guida dell'autovettura al momento dell'infrazione; in ogni caso: con condanna dell'Amm.ne convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio (da distrarsi per fattore anticipo)».

Per il Comune di Fano (Pesaro-Urbino): «Confermarsi il verbale».

*Svolgimento del processo*

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2004 la ricorrente proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. V/38009 registrato il 31 dicembre 2003 e notificato alla Radicchi il 9 gennaio 2004, per il quale si contestava a costei la violazione dell'art. 146 comma 3 ed art. 41, comma 11 del codice della strada, per avere, in data 20 agosto 2003 ad ore 9.05, alla guida del veicolo targato: BZ-537GS, di sua proprietà, proseguito la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa.

Il verbale dava atto che alla violazione accertata conseguiva la decurtazione di 6 (sei) punti dalla patente di guida ex art. 12-*bis* n.c.d.s.

La ricorrente, rilevando che il verbale le era stato notificato a distanza di oltre quattro mesi dalla presunta infrazione, eccepiva, sollevandole, questioni di illegittimità costituzionale sia in ordine all'art. 204-*bis*, comma 3 n.c.d.s. che in ordine all'art. 126-*bis*, d.lgs. 285/1992; in relazione alla seconda questione lamentava la ricorrente la legittimità della norma nella parte in cui prevedeva la segnalazione della decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo qualora lo stesso non comunicasse entro gg. 30 dalla relativa richiesta i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel merito lamentava la ricorrente l'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata dell'illecito.

La causa, disposta la restituzione della cauzione di cui all'art. 204-*bis* comma 3 n.c.d.s. in quanto intervenuta la pronuncia n. 114/2004 della Corte costituzionale, e superata quindi la prima doglianza di incostituzionalità, sulle conclusioni delle parti come in rubrica, veniva rinviata all'udienza del 15 luglio 2004 per la sua discussione ex art. 23, legge n. 689/1981.

Deve osservarsi in primo luogo che la questione di legittimità costituzionale ritualmente proposta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha effettivamente «rilevanza» al fine della definizione del merito, della controversia essendo l'applicazione della «misura deterrente» dell'art. 126-*bis* n. 2, d.lgs. 285/1992 strettamente collegata all'accoglimento od al rigetto del ricorso.

Deve poi osservarsi come la questione appaia non manifestamente infondata apparendo in contrasto con il disposto dell'art. 27 Cost. in quanto anche per gli illeciti amministrativi deve valere la responsabilità personale dell'autore della violazione che, nella fattispecie, non appare essere stato identificato dall'Organo accertatore; si viene così a creare ipotesi di responsabilità che va al di là della solidarietà prevista dall'art. 6. legge n. 689/1981 in tema di pagamento di sanzioni amministrative poiché la decurtazione di punti dalla patente rappresenta misura afflittiva personale che impone inoltre ulteriore obbligo coercitivo di comunicazione sui dati personali dell'autore della violazione che, se non conosciuto dal proprietario del veicolo, appare in violazione dell'art. 24 Cost. rendendo impossibile od altamente gravoso il suo diritto di difesa. Può infine dubitarsi della legittimità costituzionale della norma anche in riferimento all'art. 3 Cost. in tema di libertà ed uguaglianza dei cittadini perché sottraendo il proprietario del bene a liberamente determinarsi, lo vincola ad un'arbitraria coercizione di comunicazione, contraria anche al principio di imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.

*P. Q. M.*

*Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe e l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* d.lgs. 285/1992 e succ. mod. nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del proprietario del veicolo in assenza di comunicazione da parte dello stesso dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; il tutto ex artt. 3, 24, 27 e 97 della Carta costituzionale.*

*Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.*

Fano (Pesaro-Urbino), addì 15 luglio 2004

*Il giudice di pace: TAJAROL*

## N. 147

*Ordinanza del 18 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto  
nel procedimento civile tra S.P.E. Elettronica Industriale di Poletti Sergio contro Sindaco del comune di Crevalcore*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Decurtazione di punti dalla patente e sospensione della stessa per violazioni del Codice della strada - Applicazione a titolo di sanzioni accessorie nei confronti del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione della libertà di circolazione - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 16, 27 e 41.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al 110/2004 R.G. promossa dalla impresa individuale Spe Elettronica Industriale di Poletti Sergio in persona del titolare ing. Poletti Sergio residente a Crevalcore (BO) rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Antinucci elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Persiceto (BO) via della Recca n. 35, ricorrente contro il sindaco *pro tempore* del Comune di Crevalcore - Polizia Municipale, in proprio resistente.

*In punto a*

Ricorso contro accertamento di violazione elevato dalla Polizia municipale di Crevalcore non immediatamente contestato per impossibilità del fermo del veicolo in data 21 aprile 2004 n. 2503 A/V prot. 635/2004 per violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s. con la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della decurtazione di due punti sulla patente di guida a carico del proprietario del veicolo.

*Motivazione*

Il ricorrente giustifica la propria opposizione, nel merito, su profili prospettati relativi a varie norme del Codice della strada: mancata contestazione immediata (art. 200 c.d.s. ed art. 384 R.); caratteristica della apparecchiatura di accertamento (R. c.d.s. 385); velocità del veicolo; esistenza di spazi per il fermo; carenza di motivazione (art. 201 c.d.s. e art. 385 R. c.d.s.); il posizionamento dell'autovelox sul controllo della velocità subito dopo il segnale dei limiti di velocità; con ulteriori prospettazioni; ed in via subordinata chiede la rimozione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s.

All'udienza dell'11 ottobre 2004 ritenuta la pregiudiziale in subordine accoglibile e non manifestamente infondata, il giudicante ha ritenuto di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rimettendo al giudizio di codesta ecc.ma Corte l'eccezione sull'incostituzionalità dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. come inserito con legge 1° agosto 2003 n. 214.

All'uopo si precisa quanto segue nei termini di ragione di seguito esposti.

Il comma 2 dell'art. 126-*bis* c.d.s. che prospetta, nell'ipotesi di violazione dell'art. 142 c.d.s. sui limiti di velocità non immediatamente contestata, l'obbligo di comunicazione da parte del proprietario del veicolo, poiché non identificato il conducente, dei dati personali e della patente del medesimo al momento della commessa violazione, con la conseguenza che se la comunicazione non viene effettuata entro 30 giorni dalla richiesta della p.m, la sanzione pecuniaria ed in particolare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della decurtazione di punti vengono applicate a carico del proprietario del veicolo.

Il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni legge 1° agosto 2003, n. 14 di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 recante modifiche ed integrazioni del c.d.s. appare in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui viene estesa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della decurtazione di punti prefissati dalla stessa, a carico del proprietario del veicolo che non ha comunicato i dati personali e della patente del conducente non identificato in quanto colpisce il proprietario del veicolo di una sanzione amministrativa accessoria, (fermo rimanendo *ex art. 196 c.d.s.* il principio della solidarietà per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fra il proprietario e l'autore della violazione), per un comportamento estraneo allo stesso violando gli artt. 3, 16, 27, 41 della Carta fondamentale della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 3 tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: con la norma *de quo* si crea una sperequazione a carico del proprietario per un comportamento a lui non imputabile, violando il principio di ugualianza.

Ai sensi dell'art. 16 ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza.

Il 2 comma dell'art. 126-bis c.d.s., viola tale principio, in quanto si irroga al proprietario del veicolo una sanzione amministrativa accessoria che gli impedisce di circolare che dovrebbe colpire esclusivamente l'autore della violazione.

Ai sensi dell'art. 27 la responsabilità penale è personale; tale norma postula una responsabilità anche di carattere amministrativo che ricade esclusivamente su colui che per fatto proprio ha commesso la violazione.

Diversamente il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. attribuisce una responsabilità al proprietario del veicolo per fatto altrui.

Ai sensi dell'art. 41 l'iniziativa economica privata è libera.

Il comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. col sospendere la patente o decurtare i punti dalla medesima a carico del proprietario del veicolo per fatto imputabile all'autore della violazione, impedisce al medesimo di utilizzare la propria patente di guida e quindi il proprio veicolo non solo privandolo di un'iniziativa economica, ma altresì del proseguimento della propria attività.

Alla luce delle conclusioni che precedono risulta evidente la violazione dei citati parametri costituzionali.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione in virtù del quale la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi.*

*Considerato il tenore del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, (anche se per alcuni motivi non condivisibili) nei riguardi del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s. nella parte in cui estende al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa accessoria a carico del conducente non identificato, postulando una responsabilità per fatto altrui, con violazione degli artt. 3, 16, 27, 41 della Carta costituzionale per le ragioni di cui in motivazione.*

*Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.*

*Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza:*

*alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte;*

*alle parti costituite;*

*al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

S. Giovanni in Persiceto, addì 18 ottobre 2004

*Il giudice di pace: GALLERAMI CALDESI VALERI*

N. 148

*Ordinanza del 29 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Pescara  
nel procedimento civile tra Ricci Andrea contro Prefettura di Pescara*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilità personale.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

## IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta in data 10 agosto 2004 al n. 3125 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente tra il sig. Ricci Andrea (opponente) e la Prefettura della provincia di Pescara, in persona del Prefetto *pro tempore*, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso, in fatto, che con ricorso presentato in data 10 agosto 2004, il sig. Andrea Ricci ha proposto opposizione avverso il sommario processo verbale nr. ATX0000031096 elevato il 12 maggio 2004 dalla Polizia Stradale Sezione di Pescara, instando, altresì, per la sospensione della sua esecuzione in via cautelare;

con il mentovato verbale si contesta la violazione degli art. 142, comma 9, c.d.s. poiché il conducente del veicolo Renault Clio tg. BH043RY, di proprietà dell'odierno ricorrente, il giorno 22 marzo 2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica carreggiata nord, località Variante/Pescara Colli, «superava di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 10»;

la violazione veniva accertata a mezzo di apparecchio autovelox 104/C-2 51876 e non contestata immediatamente;

con il verbale *de quo* si avvisava il sig. Ricci che la decurtazione dei punti sarebbe stata operata, d'ufficio, a suo carico a meno che avesse provveduto, entro 30 giorni, a comunicare i dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo nelle predette circostanze di tempo e di luogo (*ex art. 126-bis* codice della strada);

nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente sollevava — in via incidentale e preliminare — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi indichi, entro il termine prescritto, le generalità dell'effettivo trasgressore, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

l'Amministrazione opposta non si costituiva.

Sulla rilevanza della questione di illegittimità costituzionale:

la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'odierno ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso giacché, pur non essendosi ancora verificata l'effettiva decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio di opposizione), essa potrà operare — all'esito di un eventuale rigetto del ricorso — a carico del proprietario obbligato in solido per non aver indicato l'effettivo autore della violazione dell'art. 142, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giorno 22 marzo 2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica carreggiata nord, località Variante/Pescara Colli;

del resto, a parere di questo Giudicante, la rilevanza va riconosciuta anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed indissolubilmente legata la decisione della controversia nell'alveo della quale sia stata sollevata, ciò onde consentire una tutela effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate da norme indiziate di incostituzionalità (si consideri, altresì, che di questione analoga a quella in esame risulta essere già investito il Giudice delle Leggi).

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:

l'art. 126-*bis* comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con principi fondamentali della nostra civiltà giuridica che permeano altrettante norme di rango costituzionale;

segnatamente, la norma *de qua* appare:

*I)* in contrasto con l'art. 3 Cost. e, dunque, con il principio di uguaglianza in esso sancito giacché la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo, operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-*bis* comma 2 c.d.s., finisce con l'essere subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, così delineandosi una sanzione ad applicazione «intermittente» o «eventuale»;

*II)* in contrasto con l'art. 24, comma 2 Cost. laddove prevede, a carico del proprietario del veicolo, l'obbligo di denuncia del conducente-autore della presunta violazione, in ipotesi anche sé stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto a ciascuno.

Qualora, infatti, il conducente non identificato sia in realtà lo stesso proprietario, questi si troverebbe nella situazione di dover scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Il che non è compatibile con il principio fondamentale nel nostro ordinamento per cui nessuno può essere costretto ad agire contro sé stesso;

*III)* in contrasto con l'art. 27 Cost. poiché, nel disporre che l'organismo accertatore comunichi alla Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione, stabilisce altresì che nel caso, non infrequente, di mancata identificazione del conducente, tale segnalazione andrà effettuata «a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, «il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione dell'articolo 180, comma 8».

Si tratta, inequivocabilmente, di una ipotesi eclatante di punibilità per responsabilità oggettiva, un istituto avversato con decisione dal nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello penale ovvero di quello amministrativo; basti considerare che l'art. 3 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative, con una previsione speculare a quella di cui all'art. 42 c.p., così dispone: «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», a significare un saldo ancoraggio della punibilità — nel nostro ordinamento — ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente e volontaria, connotata da dolo o colpa.

Nessuno, in estrema sintesi, può rispondere al posto di altri: si consideri che il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel caso di autovettura a disposizione di più membri di uno stesso nucleo familiare (in ipotesi di contestazione differita nel tempo) ovvero, ancor peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di un numero rilevante di dipendenti.

La norma censurata, invece, sganciando la punibilità del proprietario da un qualsiasi accertamento in concreto della sua responsabilità, svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost.

Lo stesso obbligo di denuncia del conducente, non identificato dagli organi di polizia, imposto al proprietario del veicolo trova difficile collocazione in un contesto normativo che ha da sempre limitato l'operatività di una simile previsione a soggetti investiti di pubbliche funzioni.

P. Q. M.

*Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, ravvisando i gravi motivi ex art. 22, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689;*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Ricci Andrea, in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti;*

*sospende il presente giudizio n. 3125 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004;*

*dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*ordina che, a cura della cancelleria, si notificchi la presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*ordina, altresì, la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pescara, addì 24 novembre 2004

*Il giudice di pace: CICCOCIOPPO*

05C0345

N. 149

*Ordinanza del 13 dicembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Firenze  
nel procedimento civile tra Moreschini Claudio Maria contro comune di Firenze*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, [27, *recte:*] 24, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio instaurato con ricorso *ex art. 204-bis* del c.d.s (introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214) da Moreschini Claudio Maria, nato a Cesena il 17 novembre 1938 e residente a Pisa, via Pellizzi n. 11, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 85, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Moreschini, in giudizio di persona, opponente;

Contro Comune di Firenze, in persona del sindaco *pro tempore*, come tale domiciliato nel suo ufficio in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, rappresentato e difeso dal vice ispettore Martini Anna — dipendente dell'amministrazione comunale di Firenze in qualità di appartenente alla U.O. contenzioso della Polizia municipale — giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 23, legge n. 689/1981, resistente; iscritto al numero 10055 del R.G.A.C. dell'anno 2004 ed avente per oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della strada.

Vista la richiesta espressamente formulata nell'odierna udienza di trattazione dal ricorrente di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché l'art. 12-bis, comma 2 del Codice della strada sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede — in caso di mancata identificazione del conducente — la decurtazione del punti della patente del proprietario del veicolo;

Letti gli atti di causa e fatto constare che con ricorso depositato il 16 luglio 2004 il signor Moreschini Claudio Maria, in giudizio di persona;

Premesso che nei precedenti sessanta giorni gli era stato notificato il verbale di accertamento n. 805570/T/2004, redatto in data 16 aprile 2004 dalla Polizia municipale di Firenze, con il quale veniva accertato che in data 13 marzo 2004, alle ore 23,29 in Firenze, viale Etruria, 140 metri dopo il sovrappasso Canova/Foggini, direzione uscita dalla città, il conducente del veicolo targato BZ671HG aveva violato la norma di cui, all'art. 142, comma 8 del c.d.s. perché sorpreso a circolare ad una velocità di 86 km/h che superava di km/h 36 il limite ivi esistente di km/h 50;

che la suddetta violazione era stata accertata a seguito di rilevazione della velocità eseguita mediante apparecchiatura autovelox;

che l'infrazione non era stata per altro immediatamente contestata in quanto per il rilievo erano stati asseritamente utilizzati mezzi tecnici indicati dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168 e l'accertamento era stato effettuato su tratto di strada individuato con decreto prefettizio della Provincia di Firenze in data 12 luglio 2002 protocollo n. 00200856;

che dunque il verbale gli era stato notificato nella sua qualità di proprietario del citato veicolo e pertanto nella sua qualità di obbligato in solido con il conducente (rimasto sconosciuto);

che la violazione di cui al verbale comportava per l'estinzione il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa pecuniaria, fissato in € 137,55 più € 8,64 per spese di procedimento e di notificazione entro 60 giorni dal ricevimento del verbale nonché la sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti dalla patente di guida nei confronti del proprietario del veicolo salvo che lo stesso non avesse comunicato all'organo di polizia, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione;

che egli si trovava nella dichiarata impossibilità di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione e che lui stesso, quel di, era altrove;

Chiedeva — per diverse ragioni — in tesi l'annullamento del verbale; in ipotesi la conferma del verbale limitatamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, esclusa comunque la decurtazione di punti dalla sua patente; vinte le spese e in ogni caso disposta la provvisoria sospensione dell'accertamento impugnato.

Tra i motivi che sostenevano tali conclusioni il ricorrente includeva anche l'assunta illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del codice della strada (aggiunto al medesimo dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 30 giugno 2003 e poi modificato dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui lo stesso prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente al momento della violazione, la decurtazione dei punti si applica al proprietario del veicolo a meno che questi non comunichi all'autorità di polizia procedente, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione.

Secondo il ricorrente, infatti, detta norma appare illegittima sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare.

È in vero, qualora si volesse ritenere la natura sanzionatoria della decurtazione, si dovrebbe indurre che detta norma introduca nel nostro sistema una fattispecie di responsabilità, oggettiva per fatto altrui in assoluto contrasto con il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, che, benché affermato con riferimento ai reati, dovrebbe intendersi esteso a tutte le violazioni per le quali fossero previste sanzioni che colpiscano la persona.

Principio del quale altro non sarebbero che applicazioni derivate quelle riguardate dagli artt. 196 e 210 del c.d.s. le quali rispettivamente prevedono una solidarietà passiva del conducente e del proprietario del veicolo solo in tema di sanzioni pecuniarie amministrative e l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da coloro che hanno commesso la violazione o le violazioni.

Se invece dovessimo ipotizzare la decurtazione dei punti dalla patente di guida come una misura di carattere cautelare, la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, non comprendendosi quale finalità cautelare potrebbe mai perseguirsi applicando la misura ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.

Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza sarebbe poi riconoscibile nel fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenterebbe come una sanzione inter-

mittente o eventuale, risultando applicabile solo se il proprietario fosse una persona munita di patente. La sanzione non colpirebbe poi il proprietario in quanto tale, ma solo qualora non comunicasse all'organo accertatore i dati del conducente.

Scontata dovrebbe poi ritenersi l'impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-*bis* del c.d.s. posto che — non essendo egli presente sul luogo dell'accertamento — potrebbe al massimo fornire i dati della persona cui aveva affidato il veicolo, non certo dichiarare che l'autrice della violazione fosse proprio lei.

Donde l'ovvia deduzione che l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo — siccome conseguente all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile — risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza oltre che a quello di legalità ed uguaglianza.

Tra i principi costituzionali lesi dall'obbligo imposto al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione vi sarebbe anche quello di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione posto che l'obbligo stesso limiterebbe irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare in contrasto con il diritto al silenzio, ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento.

Dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 della Costituzione) deriverebbero infine dalla sua applicabilità solo ai proprietari muniti di patente, mentre nell'ipotesi che il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore, scelto con criteri soggettivi e casuali.

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della citata questione di legittimità costituzionale in quanto, l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensì dal proprietario del veicolo), comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilità da parte sua di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, escluso che vi fosse lui stesso;

La questione sollevata non è manifestamente infondata in quanto sembra effettivamente ledere, per le ragioni esposte e in buona parte condivise, se non altri, almeno i principi costituzionali di cui all'art. 27 della Costituzione. «La responsabilità penale è personale», all'art. 3 della Costituzione «principio di uguaglianza» e all'art. 27, secondo comma della Costituzione. «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione.*

*Sospende il presente procedimento.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni trascritte.*

Firenze, addì 13 dicembre 2004

*Il giudice di pace: CASTELLUZZO*

## N. 150

*Ordinanza del 14 gennaio 2005 emessa dal Giudice di pace di Lagonegro  
nel procedimento civile tra Manzolillo Maria contro Ministero dell'interno*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo e con il principio della responsabilità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che si tratti di persona fisica o giuridica) - Compressione del diritto di difesa - Imposizione al proprietario di un obbligo di autodenuncia, ovvero di un obbligo di denuncia non sempre adempibile.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 399/04 R.G., promossa da: Manzolillo Maria, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro, al viale Colombo n. 38, ricorrente;

Contro Ministro dell'interno in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, resistente.

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione *ex art.* 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche.

## F A T T O

Con ricorso depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004 Manzolillo Maria proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX0000079401, elevato dalla sezione Polizia stradale di Potenza in data 23 agosto 2004, notificato il 23 settembre 2004, con cui le veniva irrogata, quale obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di € 354,45 e veniva disposta, a carico del conducente dell'autovettura Rover RF 1.4 tg. AV645PT, di proprietà della ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché la decurtazione di punti dieci.

La ricorrente preliminarmente sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 85/1992, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

In via subordinata e nel merito, chiedeva l'annullamento del verbale impugnato, siccome viziato per violazione di legge, con condanna dell'amministrazione opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio.

Fissata dal giudice l'udienza di comparizione, *ex art.* 22 legge n. 689/1981, si costituiva ritualmente con comparsa il Ministro dell'interno, il quale, impugnata ogni deduzione avversa, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

All'odierna udienza il giudice, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, dispone la sospensione del procedimento per i motivi che seguono.

## D I R I T T O

La patente a punti, che rappresenta sicuramente la novità che ha inciso in maniera più rilevante sul comportamento degli utenti della strada, è stata introdotta nel codice della strada dal d.l. n.151/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2003.

L'istituto ha lo scopo di prevedere, con criteri obiettivi, ulteriori conseguenze delle violazioni, con un meccanismo che segue lo schema indicato nella tabella allegata all'art. 126-*bis* del codice della strada, dove per ogni violazione di una norma di comportamento, e proporzionalmente alla sua gravità, è prescritta una decurtazione di punti, da un minimo di 1 ad un massimo di 10.

La circolare del Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 — ha indicato le disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti, definendo tale istituto una misura cautelare che integra il sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie in vigore.

Si è reso, quindi, il sistema sanzionatorio del codice della strada più severo, poiché la decurtazione dei punti non è altro che un'ulteriore sanzione che si aggiunge a quella amministrativa pecuniaria ed, eventualmente, a quelle accessorie, quali, tra le altre, la sospensione della patente. Pertanto, la consumazione di una determinata violazione potrebbe comportare, da un lato, la sospensione del permesso di circolare e, dall'altro lato, l'azzeramento del punteggio, poiché un istituto non assorbe l'altro.

Peraltro, la normativa introdotta con la legge n. 214/2003, se serve forse a conseguire un forte effetto di deterrenza, crea non pochi problemi, sui quali sembra necessaria una pronuncia chiarificatrice della Corte costituzionale.

Invero il nuovo art. 126-*bis* (e l'interpretazione di esso che viene correntemente fornita) generano due distinti ordini di dubbi:

i primi si pongono sul piano della legittimità costituzionale. Occorre, cioè, chiedersi se sia costituzionalmente legittima una norma che impone, alternativamente, una sanzione per responsabilità non propria ovvero un obbligo di autodenuncia;

i secondi sono relativi alla stessa interpretazione dell'esatto contenuto normativo e della sua effettiva praticabilità. In questo secondo caso, occorre chiedersi se l'interpretazione dell'art. 126-*bis* sia quella generalmente riportata nei primi commenti, e fornita dal Dipartimento, ovvero non ne siano possibili altre. In particolare, non appare sufficientemente chiaro quali siano gli effettivi adempimenti ai quali è tenuto il proprietario dell'autoveicolo, al fine di evitare sanzioni, quando si abbia effettivamente omissione e quali ne siano le conseguenze.

1. — Violazione dell'art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale».

Per tentare una risposta a questi interrogativi, è indispensabile preliminarmente chiarire la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla patente, poiché, come appare evidente, ogni ricostruzione interpretativa, con le relative perplessità, così come gli aspetti di tutela giurisdizionale da porre in rilievo, dipendono dall'inquadramento dell'istituto.

A tali fini, non aiutano le prime interpretazioni amministrative. Infatti, in modo alquanto contraddittorio, l'istituto della decurtazione dei punti viene definito dalla circolare del Ministero dell'interno, contemporaneamente, una misura avente «carattere cautelare» e una misura che «integra il sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie» previste dal codice della strada.

La contraddizione appare evidente e non ha bisogno di particolari approfondimenti: una misura cautelare non è una sanzione, e viceversa.

La prima è una misura a carattere provvisorio, per lo più a contenuto interdittivo, volta ad evitare alterazione dei dati reali ovvero ulteriore permanenza o nuova commissione dell'illecito, ovvero ancora a tutelare l'effettività del procedimento sanzionatorio. Il provvedimento sanzionatorio, invece, è l'atto con il quale si irroga, con carattere di tendenziale definitività, la sanzione prevista dalla legge per il particolare tipo di illecito commesso.

Occorre, quindi, scegliere: una misura non può avere, contemporaneamente, finalità cautelari e natura sanzionatoria. Nel caso di specie, stante la natura afflittiva (e la durata non provvisoria) della decurtazione dei punti, sembra potersi ragionevolmente affermare che essa sia una sanzione amministrativa personale.

Probabilmente, l'espressione utilizzata dalla circolare del Ministero dell'interno (relativamente alla natura «cautelare» della misura), deve essere intesa in senso assolutamente atecnico, come riferita, cioè, a una generica finalità di prevenzione generale dell'ulteriore commissione di illeciti, che è una delle caratteristiche (e finalità) delle sanzioni.

Se l'interpretazione dell'istituto è quella proposta, appare però evidente un primo «attrito» con la logica complessiva del sistema sanzionatorio proprio dello stesso codice della strada (su tale aspetto, del tutto coerente con i principi costituzionali). Infatti:

a) in primo luogo, le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario dell'autoveicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196);

b) inoltre, il codice, in coerenza con tale impostazione, prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi ha commesso la violazione (art. 210).

Tali disposizioni del codice, come si è detto, costituiscono chiara applicazione di principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati (la responsabilità penale e personale, secondo l'art. 25 della Costituzione), possono essere estesi a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che colpiscano la persona. E allora, così come è senza dubbio legittima la solidarietà tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, per le stesse ragioni più di un dubbio di legittimità costituzionale sorge nel caso in cui disposizioni di legge prevedano la possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di «responsabilità oggettiva», istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. E si badi che i dubbi sarebbero, ovviamente, ancora maggiori nel caso in cui si ritenga che la decurtazione dei punti è una misura cautelare, in quanto non si comprenderebbe quale finalità cautelare possa mai perseguirsi, applicando la relativa misura a un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.

## 2. — Violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Alle considerazioni finora espresse se ne aggiungono altre (che costituiscono altrettanti dubbi di legittimità costituzionale):

la sanzione della decurtazione dei punti anche al proprietario dell'autoveicolo si presenta come una singolare sanzione, a carattere «intermittente» o «eventuale», essendo applicabile solo nel caso in cui il suddetto proprietario sia patentato. Il che, come appare evidente, pone seri dubbi sulla «ragionevolezza» dell'istituto, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Né può dirsi che tale sanzione colpisce il proprietario non in quanto tale, ma per l'omissione delle informazioni alla polizia, in quanto tale comportamento omissivo è già di per sé punito da sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del richiamato art. 180, comma 8, codice della strada;

la sanzione della decurtazione dei punti applicabile al legale rappresentante della persona giuridica o a un suo delegato (sempre che, come si vedrà, sia questa l'esatta interpretazione), esalta i problemi già esposti, in quanto, in questo caso, essa non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo, ma addirittura il suo legale rappresentante o, ancor peggio, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e casuali.

## 3. — Violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Invero la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge, costituisce già di per sé una compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto all'art. 24, comma 2, della Costituzione. A ogni contestazione di illecito, infatti, deve essere consentita la possibilità di controdedurre (anche inserendo le proprie considerazioni a verbale, ovvero richiedendo verifiche, anche attraverso richiesta di accertamento tecnico preventivo, sulla efficienza degli strumenti meccanici di accertamento). È evidente che l'ammissa possibilità di contestazione «differita» non consente un'efficace predisposizione di strumenti di difesa. Occorre però chiedersi se tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, possa essere ancora considerata accettabile con riferimento a sanzioni personali.

L'aspetto più preoccupante, tuttavia, sul piano della legittimità costituzionale (e anche con riferimento ai principi generali del nostro ordinamento giuridico) è però costituito dal caso in cui il conducente non identificato sia in realtà proprio il proprietario del veicolo. In tale ipotesi, quest'ultimo si troverebbe in una situazione difficile: o autodenunciarsi oppure ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti sia la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa.

Il nostro ordinamento giuridico, però, come ogni ordinamento anche solo minimamente ispirato a principi liberali, non può prevedere che si possa essere costretti ad agire contro se stessi, cioè ad autodenunciarsi. Sono gli organi preposti che devono accertare l'identità effettiva dell'autore dell'illecito, non può essere quest'ultimo tenuto ad autodenunciarsi, estendendo a tutti i cittadini un obbligo di denuncia configurabile nel nostro ordinamento soltanto in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni.

I dubbi, come si è già avuto modo di affermare, non riguardano solo la legittimità costituzionale della norma, ma anche le sue specifiche modalità applicative.

Come si è detto, il proprietario del veicolo è tenuto, se non vuole essere sanzionato, a comunicare «i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» e, se si tratta di persona giuridica, tale obbligo grava sul legale rappresentante o su un suo delegato.

Anche la mera lettera della disposizione suscita non poche perplessità.

In primo luogo, occorre osservare che la norma, che prevede due tipi di sanzione per l'omessa indicazione del conducente (la decurtazione dei punti al proprietario e la sanzione pecuniaria), a stretto tenore letterale, non prevede affatto che, nel caso di persona giuridica proprietaria. La sanzione della decurtazione si applichi al legale rappresentante o a un suo delegato, per i quali è previsto solo l'obbligo di fornire le indicazioni sulle generalità del conducente e, in caso di omissione, la sanzione pecuniaria.

D'altra parte, a voler seguire una diversa interpretazione la norma si presenterebbe talmente «abnorme» rispetto ai principi generali del sistema sanzionatorio, da fondare ulteriori dubbi di legittimità costituzionale.

La recente circolare del Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004 — ha avallato tale interpretazione, chiarendo testualmente che, «qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato, al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente».

In secondo luogo, per quanto concerne le indicazioni da fornire agli organi di polizia, suscita perplessità la necessità di comunicare, oltre ai dati personali, gli estremi della patente di guida, che il proprietario del veicolo ben può non conoscere. In questo caso, per dare un senso alla disposizione, occorrerebbe ritenere che sia sufficiente indicare le generalità del soggetto (presunto) conducente, ben potendo con facilità l'organo di polizia accertare gli estremi del suo permesso di guida.

Ma le perplessità di maggiore spessore riguardano il contenuto della dichiarazione che deve essere resa dal proprietario del veicolo.

Per un verso, quest'ultimo, a volte a mesi di distanza dal fatto illecito, ben può non ricordare chi fosse concretamente alla guida (si pensi al caso più banale rappresentato da un'automobile a disposizione di più componenti dello stesso nucleo familiare). In questa ipotesi è da ritenere estremamente dubbio che a carico del proprietario che si rechi dall'organo di polizia e dichiari di non ricordare si possano applicare sia la sanzione amministrativa pecuniaria (per non aver reso la dichiarazione), sia la decurtazione dei punti.

Per un altro verso — ed è questo il punto fondamentale — occorre affermare con estrema chiarezza che la dichiarazione prevista dall'art. 126-*bis* è una dichiarazione «impossibile» a rendersi.

Invero, il proprietario del veicolo potrà al massimo (sempre che lo ricordi o che vi siano risultanze documentali) dichiarare l'identità del soggetto che aveva in quella determinata giornata la disponibilità del veicolo, ma non potrà mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui il mezzo era stato affidato.

Tale dichiarazione non può essere resa per la semplice e decisiva ragione che il proprietario, non essendo sul luogo al momento dell'infrazione, non può sapere chi fosse effettivamente alla guida del mezzo.

E allora, da una parte, occorre chiedersi se può essere applicata la sanzione al proprietario del veicolo, in quanto essa non può ragionevolmente conseguire alla omissione di un comportamento attivo (l'indicazione del conducente) che — per le ragioni esposte — è impossibile tenere.

Dall'altra parte, suscita qualche dubbio che la sanzione possa essere applicata a colui che aveva sicuramente la disponibilità del veicolo, ma che non si è accertato essere il conducente, cioè autore della violazione.

Ma c'è di più.

Non si può ignorare che la norma in esame si presta a facili elusioni, evidentemente non previste dal legislatore. In effetti, il proprietario potrebbe denunciare quali contravventori soggetti consenzienti, come persone anziane o persone che guidano soltanto saltuariamente, che nessuna conseguenza subirebbero dalla decurtazione dei punti, non facendo della patente alcun uso pratico.

Allo stesso modo, il titolare di un veicolo potrebbe attribuire erroneamente o falsamente ad altri individui la responsabilità della violazione, al solo scopo di danneggiarli, dato che nel codice della strada non è previsto un effettivo contraddittorio o una serie di garanzie per coloro che potrebbero essere ingiustamente accusati.

Le considerazioni fin qui espresse rendono indispensabile l'intervento della Corte costituzionale, che valga a porre fine a tutte le questioni e restituisca chiarezza ad una riforma non priva di contrasti e incoerenze.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-bis del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.*

Lagonegro, addì 14 gennaio 2005

*Il giudice di pace: D'ALESSANDRO*

05C0347

N. 151

*Ordinanza del 19 novembre 2004 emessa dal giudice di pace di Pontremoli  
nel procedimento civile tra Brugnoli Paola contro la Prefettura di Massa Carrara*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità, estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che siano in grado o meno di individuare il trasgressore) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 15 giugno 2004 al n. 64 del ruolo generale dell'anno 2004 e vertente tra Brugnoli Paola, nata a La Spezia il 20 maggio 1960 ed ivi residente, via U. Foscolo n. 30 ed elettivamente domiciliata in La Spezia, via Giulio della Torre, n. 48 presso e nello studio dell'avv. Enrico Brogneri che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione, opponente;

Prefettura di Massa Carrara: opposta.

L'opposizione riguarda il verbale di contestazione n. ATX0000026539 redatto in data 17 marzo 2004 negli uffici della sezione della Polizia stradale di Massa per violazione dell'art. 142/8° del C.d.S. accertata il 9 febbraio 2004 sulla strada AA15 Parma-La Spezia corsia Sud in località San Benedetto, comune di Mulazzo (MS) alla progressiva chilometrica 80,000 (il conducente superava alla guida del veicolo Jaguar targato CH184PP il limite di velocità di km/h 130 ivi prescritto). Venivano, pertanto, comminate la sanzione pecuniaria di euro 137,55 e la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida a carico del proprietario non essendo stato identificato il conducente.

Esaminati gli atti, questo giudice ritiene di condividere l'eccezione avanzata dal ricorrente circa la non conformità alla Costituzione dell'art. 126-bis comma secondo, del Codice della strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti a carico del proprietario nel caso in cui quest'ultimo non comunichi entro trenta giorni l'identità del conducente. Pertanto intende sollevare, come in effetti solleva, incidente di incostituzionalità per i motivi di seguito esplicitati.

*Sulla non manifesta infondatezza*

Violazione dell'art. 27 della Costituzione.

Tale articolo recita testualmente: «la responsabilità penale è personale». Tale principio va ovviamente esteso a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona: proprio come nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Giudicante, in quanto la decurtazione del punteggio viene operata sulla patente di guida della proprietaria ricorrente che non è stata in grado di indicare, entro il termine di giorni trenta, agli organi della polizia il nominativo del conducente del veicolo. Invero, mentre appare legittima la solidarietà tra conducente e proprietario dell'auto relativamente alle sanzioni pecuniarie, è assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis comma 2, del C.d.S.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Appare evidente la violazione di tale articolo, che sancisce il principio di eguaglianza, atteso che la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente ed eventuale; infatti si applica solo se quest'ultimo è munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore entro trenta giorni i dati dell'effettivo conducente, introducendo, così vistosi elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini. In tal modo, infatti, si creano tre categorie di soggetti diversamente disciplinati: 1) proprietari patentati che danno le informazioni richieste sul conducente; 2) proprietari patentati, che non sono in grado di dare le informazioni come sopra richieste sul conducente; 3) proprietari sprovvisti di patente, che restano immuni da qualsiasi provvedimento sanzionatorio e/o personale. Pertanto, la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti interessati su un piano di assoluta disuguaglianza.

Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Le precedenti considerazioni sono tali da giustificare la censura anche dell'art. 24 della Costituzione: infatti tale norma, al comma 2, — che sancisce: «la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» — viene sostanzialmente disapplicata, atteso che l'art. 126-bis del C.d.S. prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente il veicolo. Come è noto, l'obbligo di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa che comprende anche il diritto al silenzio.

Infine non si può non sottolineare che sussiste una oggettiva impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S., considerato che il proprietario che non fosse sul luogo dell'accertamento potrà al massimo fornire i dati sulla persona a cui ha affidato il veicolo, ma non potrà giammai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse in realtà la persona a cui lo aveva consegnato.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma, del Codice della Strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti a carico del proprietario nel caso in cui quest'ultimo non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione;*

*Sospende il presente giudizio n. 64 del ruolo generale dell'anno 2004;*

*Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pontremoli, addì 18 novembre 2004

*Il giudice di pace: PADULA*

## N. 152

*Ordinanza del 26 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º marzo 2005)  
emessa dal Giudice di pace di Cosenza nel procedimento penale a carico di Rizzo Pasquale*

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Dibattimento - Verbale d'udienza - Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva - Violazione del principio di uguaglianza e di razionalità - Lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Contrasto con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza del 26 aprile 2004.

Vista la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'avvocato Francesco Chiaia in ordine al terzo comma dell'art. 32 del d.lgs. n. 274/2000 con la contestuale richiesta di sospendere il procedimento in epigrafe emarginato e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale nei sensi della nota scritta depositata all'esito della sua discussione.

Rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 32, terzo comma, del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui stabilisce che il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva, ed avutosi, quindi, riguardo all'art. 2 dello stesso decreto legislativo che al comma 1 statuisce l'applicazione del codice di procedura penale per tutto quanto «non previsto» dal decreto, con ciò postulando il richiamo all'art. 140 c.p.p., che, a sua volta, richiama l'art. 134 c.p.p., è stata sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 32 comma 3 del 28 agosto 2000 n. 274 consente la redazione del verbale, di regola, in forma riassuntiva, e quindi anche con riferimento all'assunzione di testimonianze è non solo rilevante in quanto il servizio di stenografia non è stato previsto nel dettato legislativo nei procedimenti davanti al giudice di pace, nella fase in cui si apre il dibattimento — una volta dichiarato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione — fase in cui si applicano le regole ed i principi propri del dibattimento (pur richiamandosi l'art. 140 del codice di procedura penale con il richiamo all'art. 134 c.p.p.), ma anche non manifestamente infondata alla stregua dei parametri di cui agli articoli 3, 24, 97 e 111 Costituzione, atteso che:

a) per quanto attiene al principio di uguaglianza e di razionalità obiettiva (art. 3 Costituzione).

È di tutta evidenza, in primo luogo, che esigenze di celerità e di contenimento della spesa non possono risolversi nella paralisi del servizio-giustizia per una mancata previsione di fondi spettanti ad uno strumento indispensabile nella documentazione fedele e rapida della prova testimoniale come la stenografia o la trascrizione della fonoregistrazione, imponendo così l'adozione della verbalizzazione in forma riassuntiva.

I motivi di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione di cui all'art. 140 c.p.p. — quale norma di riferimento non essendo espressamente richiamate altre simili norme nel decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 — sono di ordine imprevedibile e accidentale come guasti tecnici, malori del tecnico-addetto o altro di assimilabile, va, quindi, evidenziato che vi è un *vulnus* per l'uguaglianza e non disparità di trattamento processuale e sostanziale sia tra i cittadini-parti del processo che fruiscono dei vantaggi del detto servizio, con integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, e quelli che non ne fruiscono, proprio perché il procedimento di loro pertinenza, ricade, quanto alla competenza, sotto l'egida dell'ufficio del giudice di pace in cui il servizio non è espressamente previsto o interrotto non per motivi tecnici (laddove sarebbe comunque possibile effettuare la fonoregistrazione e la susseguente trascrizione integrale del verbale), ma per motivi afferenti a carenza normativa al riguardo, e sia tra i cittadini-parti del processo che viene considerato complesso e quindi attrezzato con la stenografia o altro strumento di verbalizzazione integrale e quelli in cui tale valutazione non viene effettuata, laddove viceversa l'assunzione di una testimonianza, a prescindere dalla complessità e dal tipo di processo, è sempre meritevole di strumentazione che ne consenta la riproduzione più rapida e fedele possibile nell'interesse delle parti e della giustizia, qualunque sia l'organo giudicante quanto alla competenza.

Oltre a ciò, va evidenziato che le indicazioni concettuali normative appaiono prive di tassatività e di determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa l'utilizzo della forma riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facoltà da parte del giudice può essere esercitata ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con stenotipia o fonoregistrazione e trascrizione, e limitata alle ordinanze endoprocessuali.

b) Il diritto di difesa e giusto processo (articolo 24 e 111 Costituzione).

Si risolve in un *vulnus* per il diritto di difesa e al giusto processo di imputati e parti civili e altre parti eventuali ma processuali, il disposto di cui al terzo comma dell'art. 32 che prevede che la prova testimoniale venga raccolta con modalità (il verbale in forma riassuntiva) che non ne consente una fedele riproduzione dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i concetti, e laddove anche l'uso della terminologia — genuinamente utilizzata dal teste nella sua esposizione orale ed immediata (principi che peraltro sono sottesi al processo penale) — può consentire alle parti e al giudice di trarre valutazioni e conclusioni.

D'altra parte anche in procedimenti non complessi sotto il profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualità dei testi, la verbalizzazione fedele e rapida del mezzo stenotipico o della fonoregistrazione appare necessaria per la migliore comprensione dei fatti narrati dai testi a fondamento del diritto di difesa delle parti, e pertanto tale esigenza, che rappresenta l'in sé della giurisdizione, non può essere piegata e compressa per nessuna esigenza diversa da quella della giustizia e del diritto di difesa, specie avuto riguardo alla disciplina che dal 111 Costituzione è stata consacrata attraverso una forma di genesi della prova in contraddittorio e nella fase del dibattimento.

A ben vedere, infatti, ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del processo quand'anche esso sia di contenuto semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto non assicura la genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa ritrae — ricordiamo che il processo penale non è solo *ex actis* ma anche *ex verbis*.

Ed avendo il Legislatore optato per un rito ad alto standard di garanzie, quali quelle connesse alla formazione della prova in contraddittorio innanzi al giudice terzo ed imparziale, ed essendo tali garanzie complesse e costose nel momento in cui vanno attualizzate, le norme processuali — quali quelle qui censurate — non possono prevedere forme di verbalizzazione, retaggio del vecchio rito inquisitorio, laddove il teste si riportava a quanto dichiarato in istruttoria, consentendo così una facile sintesi al cancelliere e al giudice, soprattutto quando ciò avvenga anche per motivi di bilancio o per carenza normativa.

Ed in questo procedimento emerge viepiù nettamente il disvalore della carenza normativa atteso il tipo di processo e la imputazione (deposizioni di verbalizzanti e dinamica del sinistro, deposizione conducente autoveicolo) — reato di cui all'art. 590 commi 1, 2, e 3, — che prevede una serie di attività dibattimentali con più testimonianze e con esame e controesame di diversi soggetti.

c) Buon andamento della p.a. e ragionevole durata del processo (articoli 97 e 111 Costituzione).

La predetta norma processuale si risolve in un *vulnus* per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e per la durata del processo nei termini di ragionevolezza di cui al rinnovato art. 111, entrambi interessi e funzioni fondamentali dello Stato-ordinamento e dello Stato-comunità.

Va infatti evidenziato che la raccolta fedele e genuina delle testimonianze orali, valore assoluto che prescinde dalla valutazione di complessità del processo, va effettuato anche in tempi reali e senza dilazioni temporali, dilazioni che si realizzerebbero senz'altro laddove il giudice dovesse procedere ad interrompere continuamente il teste per dettare all'assistente di udienza il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese (a prescindere dai contenziosi che la sintesi del giudice può provocare nelle parti, con altro tempo da impiegare nella sedazione dei contrasti), in tal modo consentendo lo svolgimento di pochissimi procedimenti nell'arco della giornata a fronte del numero elevato che viene però speditamente trattato con i mezzi di riproduzione meccanica, che evita sprechi e lungaggini impedendo interventi di terzi.

Pertanto, ritenuta rilevante la questione sollevata dal difensore nel presente procedimento in quanto questo giudice ritiene di non poter utilizzare quale parametro per la risoluzione della controversia la norma «impugnata» cui questo giudicante è vincolato — essendo l'unica applicabile — viepiù rilevante per carenza di normativa al riguardo, invero, nel d.lgs. n. 274/2000 non è previsione di utilizzo diverso per raccogliere le testimonianze che quello della verbalizzazione manuale — e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in ordine alla predetta norma nella parte in cui prevede la verbalizzazione di regola con la forma riassuntiva delle prove testimoniali — così elidendo la possibilità di scelta da parte dell'organo giudicante se adottare o meno il mezzo meccanico di registrazione e/o riproduzione delle testimonianze nel dibattimento anche se qui si apre un altro problema: quale sia il criterio in base al quale un giudice ordinario può stabilire la gravità di un processo di qualunque grado e complessità che possa escludere la fonoregistrazione e/o il servizio di stenotipia così attribuendo al medesimo giudice un potere discrezionale decisivo nella scelta, appare necessario che la Consulta si esprima.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma terzo, del d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento nei confronti di Pizzo Pasquale e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione dei termini prescrizionali;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Cosenza, addì 26 aprile 2004

*Il giudice di pace:* NAPOLITANO

05C0349

N. 153

*Ordinanza del 31 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2005)  
emessa dal Tribunale di Lanusei sul ricorso proposto da Depau Maria contro Fall.to Cooperativa Arbatex a r.l.*

**Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Crediti del lavoratore per danni subiti per recesso ex art. 2119 c.c. per inadempimento del datore del lavoro - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ai crediti del lavoratore per danni subiti in conseguenza di licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Violazione del principio di tutela del lavoro - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 326/1983 e 220/2002.**

- Codice civile, art. 2751-bis, n. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 35.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per insinuazione tardiva di credito iscritto al numero 195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2003, promosso da: Depau Maria, rappresentata dall'avv. Giomaria Demuro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, a Lanusei, via Zanardelli n. 52;

Contro Fallimento cooperativa Arbatex a r.l., in persona del curatore dott.ssa Gisella Deiana.

Con ricorso depositato in data 4 giugno 2003 Depau Maria ha chiesto di essere ammessa tardivamente al passivo del fallimento Arbatex, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., per l'importo di € 18.496, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino alla data del fallimento, somma dovuta quale risarcimento dei danni in relazione al recesso per giusta causa della stessa Depau dal contratto di formazione e lavoro finalizzato all'attribuzione della qualifica di addetta al finissaggio stipulato in data 26 luglio 1989 con la cooperativa Arbatex a r.l.

All'udienza del 2 luglio 2003 è comparsa la curatrice, la quale non si è opposta all'ammissione del credito così come richiesto; sollevata la questione dell'applicabilità al rapporto *de quo* del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1), c.c., all'odierna udienza la ricorrente ha insistito per il riconoscimento del privilegio.

Dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dalle comunicazioni dell'Ispettorato del lavoro di Nuoro del 29 luglio 1991 e del 22 novembre 1991, risultano gravi inadempimenti della società Arbatex nei confronti dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, ed in particolare dell'odierna ricorrente, la

quale non percepì la retribuzione relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1989 e non ricevette la dovuta formazione professionale, venendo impiegata come lavoratrice subordinata *tout court*.

Si deve pertanto ritenere che il recesso della lavoratrice, formalizzato in data 18 gennaio 1991, sia avvenuto per giusta causa, essendo applicabile anche al contratto di formazione e lavoro il disposto dell'art. 2119 c.c. (v. al riguardo Cass., sez. lav., 9 giugno 1995, n. 6530).

La legittimità del recesso della lavoratrice comporta che debba essere riconosciuto alla medesima un risarcimento del danno per inadempimento del datore di lavoro, da liquidare secondo le regole comuni; può in particolare farsi riferimento, trattandosi di un danno futuro, alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista (così Cass., sez. lav., 3 febbraio 1996, n. 924; Cass., sez. lav., 15 novembre 1996, n. 10043), salva riduzione *ex art.* 1227 c.c. in relazione ai danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, cercando una nuova occupazione ed usando altrimenti le proprie energie lavorative.

Nel caso di specie, poiché la curatela non ha provato il difetto di diligenza della lavoratrice nella ricerca di un'altra occupazione lavorativa o la percezione di proventi da lavoro da parte di quest'ultima, la domanda dev'essere pertanto accolta.

Si rileva tuttavia che, sulla base della legislazione vigente, non competerebbe alla Depau il privilegio *ex art.* 2751-*bis*, n. 1), c.c.

La norma in questione, infatti, accorda un privilegio generale sui mobili ai crediti del lavoratore subordinato per la retribuzione, per le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, per i danni conseguenti dalla mancata corresponsione dei contributi e per il «risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile».

Il privilegio non è dunque riconosciuto per tutte le ipotesi di cessazione patologica del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro, ma solamente per quelle dipendenti da un «licenziamento» — ossia un atto del datore di lavoro — inefficace, nullo o annullabile.

Né può ipotizzarsi una applicazione analogica della norma al caso di specie, in quanto tutte le norme sui privilegi sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi (v. al riguardo Cass., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1946).

Si deve ritenere però che si ponga una questione non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale del citato art. 2751-*bis*, n. 1. c.c., in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e a quello di tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost., nella parte in cui non accorda il privilegio al credito del lavoratore dipendente per risarcimento del danno subito per effetto di qualsiasi cessazione patologica del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro, ed in particolare al danno subito per recesso del lavoratore per giusta causa.

Infatti, sebbene la specifica individuazione dei crediti risarcitori del lavoratore assistiti dal privilegio ai sensi dell'art. 2751-*bis*, n. 1), c.c. corrisponda a scelte discrezionali del legislatore (v. Cass. 1946/2003, cit.), è pur vero che tale discrezionalità dev'essere utilizzata secondo criteri di ragionevolezza, e che quindi non è consentito al legislatore discriminare tra situazioni accomunate dall'identità di *ratio*.

Già con la sentenza n. 326 del 17 novembre 1983 la Corte costituzionale pervenne alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, n. 1), c.c., per contrasto con il principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma — ispirata ad una finalità di ampliamento, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina positiva del privilegio generale sui mobili — muniva del suddetto privilegio il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ed il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.

Analogamente, la pronuncia n. 220 del 29 maggio 2002, in relazione alla medesima esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee, ha ritenuto sussistente un'ulteriore, palese violazione dell'art. 3

della Costituzione nella mancata attribuzione del privilegio generale sui mobili al credito risarcitorio per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro.

Il caso di specie — credito risarcitorio del lavoratore in dipendenza del recesso per un grave inadempimento del datore di lavoro — appare, in particolare, del tutto omogeneo rispetto al credito per il risarcimento del danno dipendente da licenziamento illegittimo.

L'elemento distintivo tra le due fattispecie, infatti, è dato dal fatto che nel caso in esame lo scioglimento del rapporto dipende da un atto di volontà del lavoratore, mentre nell'ipotesi del licenziamento ne è indipendente; ma ciò non appare giustificare una diversa considerazione del rango del credito.

Si deve infatti sottolineare, da un lato, che la volontà del lavoratore receduto per un grave inadempimento del datore di lavoro è coartata e non libera (così Cass. 1021/1998, cit.): il dipendente è costretto a presentare le proprie dimissioni dalla giusta causa che le rende legittime, cosicché l'aspetto volitivo non appare assumere una rilevanza tale da distinguere in modo significativo le due fattispecie.

Ma soprattutto, si deve osservare che l'incidenza della volontà del lavoratore sull'effetto risolutivo del rapporto non presenta alcuna attinenza alla *ratio* della norma, che è quella di accordare un'ampissima tutela del lavoro subordinato attraverso il riconoscimento della particolare meritevolezza dei crediti retributivi o di quelli risarcitori legati allo svolgimento del rapporto di lavoro, in attuazione del principio stabilito dall'art. 35 Cost.; tant'è vero che viene ad essi attribuito un privilegio collocato immediatamente dopo quello per le spese di giustizia (art. 2777 c.c.).

In altri termini, se la *ratio legis* dev'essere rinvenuta nella primaria rilevanza costituzionale del diritto al lavoro e, pertanto, nel particolare favore con cui vengono considerati i crediti retributivi ed i crediti risarcitori del dipendente — ed in particolare, tra questi ultimi, i crediti derivanti da un'illegittima cessazione del rapporto per effetto del licenziamento inefficace, nullo o annullabile —, non appare che sia consentito al legislatore ordinario considerare di rango inferiore un credito dipendente dalla stessa causa solo perché l'effetto risolutivo del rapporto dipende dalla volontà (peraltro coartata) del lavoratore, pretermettendo al tempo stesso il principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35).

La questione è rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto, come si è detto, non potendosi applicare analogicamente l'art. 2751-bis, n. 1) c.c., il credito della Depau dovrebbe essere ammesso al passivo in chirografo.

*P. Q. M.*

1) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1), codice civile, in relazione agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore dipendente per risarcimento del danno subito per effetto di qualsiasi cessazione patologica del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro, ed in particolare al danno subito per recesso del lavoratore ex art. 2119 codice civile per inadempimento del datore di lavoro;

2) dispone la sospensione del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Lanusei, addì 30 luglio 2003

*Il giudice delegato: ALTIERI*

## N. 154

*Ordinanza del 10 dicembre 2004 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio sez. distaccata di Gallarate  
nel procedimento civile tra comune di Albizzate contro R. M.*

**Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Prestazioni socio-assistenziali a persone handicappate - Previsione della facoltà anziché dell'obbligo della Regione di assicurarne i livelli minimi ai soggetti versanti in stato di bisogno - Condizionamento della fruizione di tali prestazioni per i soggetti non versanti in stato di bisogno ad ulteriori requisiti ed in particolare all'obbligo di contribuzione nella spesa - Previsione in via subordinata della totale messa a carico del beneficiario del costo dei servizi - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale - Lesione del diritto degli inabili e minorati all'educazione ed all'avviamento personale - Violazione della competenza statale in tema di definizione degli standard delle prestazioni socio-assistenziali.**

- Legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, artt. 12, comma secondo, e 63, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo e secondo comma, 38, comma terzo, e 117, comma secondo, lett. m).

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti, osserva quanto segue.

Nel procedimento in epigrafe si discute dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 1, della legge regionale della Lombardia n. 1 del 7 gennaio 1986 («riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia»), la quale, disciplinando l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali rese a domanda, prevede che «gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati in gestione diretta o per convenzione, dai comuni e dagli E.R., secondo tariffe determinate in base al reddito familiare di cui alla lettera a) del precedente art. 12, in conformità ai criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale socio-assistenziale e nel regolamento di zona».

Nello specifico, l'art. 12, cpv, 1. cit. prevede che i servizi contemplati dal piano regionale socio-assistenziale «possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei comuni competenti».

Il comune di Albizzate, agendo sulla base di detta normativa, ha chiesto la condanna del sig. M. R. — soggetto portatore di handicap in condizione di gravità — al pagamento integrale delle quote relative alla sua frequentazione presso il Centro Socio Educativo (C.S.E.) di Oggiona Santo Stefano per le annualità 1999/2001.

A sostegno della propria domanda il comune ha allegato le delibere assunte dall'amministrazione per la determinazione della quota contributiva evidenziando comunque che il convenuto non ha prodotto la dichiarazione autocertificativa del reddito e che per tale ragione dev'essere automaticamente assoggettato all'obbligo di contribuzione integrale delle spese.

Il convenuto (che nelle more è stato dichiarato interdetto e si è costituito a mezzo del proprio tutore) ha contestato la debenza di tali somme assumendo che le norme regionali sopra citate non sarebbero riferibili alle ipotesi di prestazioni finalizzate all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quale è quella in esame, per le quali opererebbe il criterio della gratuità della prestazione e ciò in forza di quanto previsto dall'art. 3, d.l. 21 dicembre 1981, n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982, n. 51), in tema di risanamento della finanza locale.

Tale articolo, infatti, dopo aver previsto un obbligo generalizzato di contribuzione per le prestazioni rese a domanda, indica alcune eccezioni a tale principio e tra queste, per l'appunto, i «servizi gratuiti per legge» e i «servizi finalizzati all'inserimento dei portatori di handicap». Quest'interpretazione, che aveva trovato accoglimento in una pronuncia emessa dal tribunale di Busto Arsizio in relazione ad un caso analogo (sent. n. 1199/1997 allegata in atti), è stata sconfessata dalla Corte Suprema, la quale, cassando, tale sentenza, ha così statuito: «la norma dell'art. 3 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo risultante dalla conversione con modificazioni da

parte della legge 26 febbraio 1982, n. 51, con riferimento ai servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, espressamente menzionati nel settimo comma di detto articolo, si limitò — con l'espressione "fanno eccezione" ivi figurante — a sottrarre quei servizi alla regola generale del primo comma che sancì l'obbligatorietà di una contribuzione dell'utente per i servizi pubblici da svolgere a domanda, così conservando la situazione normativa pregressa, nella quale i suddetti servizi erano soggetti ad un regime di gratuità facoltativa (non rientrando tra quelli gratuiti per legge); «la legislazione successiva non ha innovato tale previsione normativa, che va coordinata con la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale parimenti non ha sancito il principio dell'assoluta gratuità di tutte le prestazioni in favore degli handicappati, nonché, nell'ambito dell'ordinamento della Regione Lombardia, con la legge regionale 23 gennaio n. 1... la quale, negli artt. 61 e 63 ha stabilito che per gli oneri che in base al piano regionale socio-assistenziale gravano sui comuni, gli utenti sono tenuti a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, secondo tariffe determinate in base al reddito familiare, salva la gratuità per coloro che versano in stato di bisogno»; «ne discende che nell'ambito della Regione Lombardia l'assistenza ai soggetti portatori di handicap fa carico integralmente al comune solo se ricorra questa condizione, sussistendo, in caso contrario, un onere di contribuzione rapportato alle condizioni economiche» (Cass., Sez. I, sent. 13502 del 24 novembre 1999).

In forza di tale interpretazione, che dovrebbe applicarsi anche al caso di specie per le ragioni esposte, le spese relative alla frequentazione del C.S.E. dovrebbero essere poste integralmente a carico del convenuto.

Quest'ultimo, invero, ha eccepito altresì che la domanda attorea sarebbe carente per l'omessa allegazione dei piani di zona (nei quali vengono specificati i criteri utilizzati per la determinazione della tariffa), ma tale eccezione è destituita di fondamento perché le disposizioni contenute in tali piani sono soggette alla presunzione di conoscenza *ex lege* per la loro valenza pubblica (spettando al convenuto provare, se del caso, che il comune ha errato nell'applicazione di tali criteri).

A ciò aggiungasi che, come si è già detto, l'onere contributivo del convenuto non è stato determinato sulla base della fascia di reddito di appartenenza, ma in virtù della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente automatico assoggettamento all'onere del concorso integrale nelle spese.

Escluso pertanto che la causa possa essere decisa prescindendo dall'applicazione delle norme regionali in questione, secondo l'interpretazione adottata dalla Suprema Corte, si configura con tutta evidenza la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle citate norme regionali che il convenuto ha sollevato, in via subordinata, sotto il profilo della lesione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Ritiene questo giudice che tale eccezione non sia manifestamente infondata in relazione alla nuova configurazione del titolo V della costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nei termini che di seguito si espongono.

In virtù della mutata ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, il settore dei servizi sociali è stato trasferito dall'area della competenza legislativa concorrente a quella della competenza primaria o residuale delle regioni, fatta salva la competenza esclusiva del legislatore nazionale per la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. cit., comma 2, lettera *m*).

Questa norma di salvaguardia risponde all'esigenza di garantire una tutela effettiva ed uniforme su tutto il territorio nazionale dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, pur nella diversità delle politiche che le varie regioni, in forza dell'autonomia loro riconosciuta, potranno perseguire.

Essa dunque, come hanno osservato vari costituzionalisti, è destinata a regolare tensioni ambivalenti contemperando le ragioni dell'autonomia con quelle dell'unità ed assicurando un giusto equilibrio tra le esigenze della differenziazione e quelle dell'uniformità.

Nelle prime pronunce in materia la Corte costituzionale (vd. sent. n. 282/2002) ha precisato che la norma in esame non identifica una «materia in senso stretto», quanto piuttosto «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».

La scelta di costituzionalizzare il diritto alle prestazioni sociali, quando queste siano comprese nei livelli essenziali, rappresenta sicuramente un momento alto del nostro legislatore e nel contempo, si potrebbe dire, una via obbligata per evitare che la tutela dell'uguaglianza dei diritti in questa materia (art. 2 Cost.) si stemperi attraverso l'enunciazione di norme programmatiche e quindi, come tali, suscettibili di condizionamenti legati a esigenze contingenti ed a logiche di ordine finanziario.

L'accento posto sull'aspetto pretensivo di queste posizioni giuridiche implica non solo che le regioni hanno il dovere istituzionale di assicurare su tutto il territorio il diritto alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali, ma anche che il singolo, in caso di inadempienza, ha il potere di adire la via giudiziaria per ottenere la tutela piena ed effettiva.

Entrando nel merito della nozione di «livelli essenziali», si osserva che questa non rappresenta una novità nella disciplina nazionale, essendo già stata utilizzata dal legislatore ordinario, tra l'altro, nel d.lgs. n. 229/1999 sulla riforma sanitaria e nella legge quadro sull'assistenza sociale (legge n. 328/2000) e ciò al fine di codificare i principi che devono garantire un sistema di tutela della salute e dei bisogni socio-assistenziali appropriato ed efficace, capace di garantire in ogni territorio prestazioni uniformi e sostenibili dal punto di vista dalla spesa sanitaria e sociale.

Nel campo sanitario, la determinazione dettagliata dei livelli essenziali assistenza sanitaria è stata demandata a un d.P.C.m. (d.P.C.m. 29 novembre 2001), adottato a seguito di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Tale decreto elenca sia le prestazioni incluse nei livelli in oggetto — e quindi da erogarsi da parte del Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o in compartecipazione alla spesa — che quelle escluse (perché inappropriate, inefficaci o perché non soddisfano il requisito dell'economicità nell'impiego delle risorse in presenza di forme di assistenza alternative).

Nel campo dell'assistenza sociale, invece, non si è ancora pervenuti ad un'elencazione altrettanto analitica delle prestazioni incluse nei livelli essenziali, predominando la disciplina che regola gli aspetti di ordine organizzativo ed istituzionale (e ciò forse anche perché le esigenze dell'area sociale si prestano meno, per la varietà delle situazioni, ad una predeterminazione esaustiva della casistica).

L'art. 22 legge n. 328/2000, tuttavia, indica una serie di interventi che «costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale...» e, nell'ambito di questi interventi, contempla, alla lettera *f*), quelli «per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni in sostituzione temporanea delle famiglie».

Il Centro Socio Educativo frequentato dal convenuto rientra a pieno titolo all'interno di questa categoria e quindi si colloca nell'ambito dei livelli essenziali di cui fa menzione l'art. 117, lettera *m*), Cost.

Tale conclusione è rafforzata dal fatto che il R. (affetto da sindrome autistica) non beneficia di altre forme di intervento da parte dall'ente locale e d'altronde l'art. 14, commi 1 e 2 legge cit., fa espressamente carico ai comuni di predisporre, a domanda, progetti individualizzati «per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro...»).

Alla luce delle superiori premesse, si deve pertanto ritenere che il diritto del convenuto a frequentare il Centro Socio Educativo sia da porre in stretta relazione alla norma costituzionale in esame, dalla quale discendono, ad avviso dello scrivente, una serie di corollari che configgono con le disposizioni regionali che dovrebbero regolare il caso di specie (maturate peraltro in tutt'altro contesto).

La prima censura investe la disposizione di cui all'art. 12, cpv., della legge n. 1/1986, la quale riconosce il diritto alla prestazione socio-assistenziale solo a chi versa in una situazione di bisogno economico (e solo in via subordinata e condizionata anche a coloro che non soddisfino quest'ultimo requisito) laddove la norma costituzionale prevede che debba essere riconosciuto a tutti, senza alcuna condizione, il diritto agli interventi di sostegno e di supporto che rientrano nei livelli minimi.

In altri termini, in base al precetto costituzionale l'intervento pubblico in presenza di handicap è dovuto per il solo fatto che vi è l'handicap (e garantendo lo standard previsto).

La seconda censura riguarda specificamente l'aspetto della contribuzione richiesta al soggetto che beneficia del servizio, a prescindere dal fatto che questo si collochi nell'ambito dei livelli essenziali, giusto il disposto di cui all'art. 63, comma 1, l.r. cit.

Si è già avuto modo di evidenziare che la riserva prevista a favore del legislatore nazionale dall'art. 117, lettera m), Cost. si pone in stretta relazione con i principi costituzionali richiamati dal convenuto e cioè il principio di uguaglianza (art. 2 Cost.), il precetto costituzionale che impegna lo Stato «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto e la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...» (art. 3, cpv., Cost.) ed infine il riconoscimento agli inabili ed ai minorati del «diritto all'educazione e all'avviamento personale» (art. 38, comma 3, Cost.).

È altresì indubbio che la garanzia di una tutela minima ed uniforme sul piano nazionale di questi diritti non possa prescindere da una disciplina omogenea anche dell'aspetto della ripartizione dei costi e quindi si devono ritenere coperte dalla riserva statale anche le determinazioni in ordine all'imposizione o meno dell'obbligo di contribuzione a carico del fruitore del servizio e, nel primo caso, alla quantificazione di tale contributo.

Infatti, se si desse all'art. 117, lettera m), cit. un'interpretazione restrittiva, in forza della quale lo Stato dovrebbe occuparsi unicamente dell'identificazione delle prestazioni socio-assistenziali che devono essere assicurate su tutto il territorio e della definizione degli standards delle stesse, si darebbe la possibilità alle regioni di sovvertire i principi costituzionali sopra richiamati.

Queste infatti, agendo sulla leva della partecipazione alla spesa, potrebbero realizzare nei fatti quella discriminazione nella tutela dei diritti che il costituente ha inteso invece prevenire (e tale discriminazione diverrebbe ancor più evidente se questa materia venisse affidata ai vari regolamenti di zona, con una diversificazione della disciplina che opererebbe anche a livello infraregionale).

Infine — ed è l'ultimo rilievo — vi è da chiedersi se sia coerente con il valore che assume il riconoscimento costituzionale dei diritti civili e sociali il fatto che la norma regionale preveda un obbligo di contribuzione da parte del beneficiario che corrisponde al costo integrale della prestazione (pur se rientrante nel livello essenziale), ritagliando alla sfera pubblica unicamente compiti di ordine amministrativo ed organizzativo (fatte salve le provvidenze per i casi di bisogno).

Sono infatti già presenti sul territorio varie realtà, frutto dell'iniziativa di privati, enti o di associazioni, che offrono questo tipo di servizi a pagamento, rispetto alle quali l'intervento pubblico si porrebbe come una mera alternativa, concorrenziale o meno, ma comunque svuotata dal carattere assistenziale e promozionale che dovrebbe invece caratterizzarla.

Pertanto il giudice, visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e ss. (e successive modifiche);

*P. Q. M.*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato normativo di cui agli artt. 12, cpv., e 63, comma 1, legge regionale Lombardia n. 1/1986 in relazione ai principi di cui agli artt. 2 Cost., 3, comma 1 e 2, Cost., 38, comma 3, Cost. e 117, lettera m) Cost. in quanto: 1) prevede la facoltà — e non l'obbligo — per la regione di assicurare a tutti coloro che ne hanno necessità di beneficiare delle prestazioni socio-assistenziali rientranti nei livelli minimi; 2) condiziona la fruizione di tali servizi da parte dei soggetti che non versano in stato di bisogno ad ulteriori requisiti ed in particolare all'obbligo di contribuzione nella spesa; 3) in via subordinata, prevede che il costo di tali servizi possa essere posto totalmente a carico del beneficiario.*

*Sospende il giudizio in attesa della definizione della questione.*

*Manda alla cancelleria perché notificchi l'ordinanza alle parti, al presidente della giunta regionale e ne dia comunicazione al presidente del consiglio regionale, trasmettendo quindi gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tali adempimenti.*

Gallarate, addì 10 dicembre 2004

*Il giudice: RADICI*

05C0351

N. 155

*Ordinanza dell'11 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico Cutrera Paolo*

**Processo penale - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, artt. 516, 517 e 519.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 112 Costituzione (come meglio di seguito esplicitata) proposta dalla difesa Cutrera;

Sentite le altre difese, le quali si sono associate alla eccezione;

Acquisito il parere negativo del p.m.;

## O S S E R V A

Con decreto del 17 maggio 2001, Cutrera Paolo, Cassani Marina e Arlotti Giuseppe venivano rinviati a giudizio per i seguenti reati: 110 c.p., 81 cpv., 4, comma primo, lett. *D* ed *F*, legge n. 516/1982; 223, commi primo e secondo, nn. 1 e 2, 219, comma primo e secondo n. 1 r.d. n. 267/1942; art. 110 c.p., 2621, 2640 c.c.; art. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 646, 61 n. 11 c.p.

Alla udienza del 28 ottobre 2002 il pubblico ministero, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, invocando gli articoli 516-517 c.p.p., provvedeva ad una sintetica riformulazione delle imputazioni rivolte ai predetti imputati, si da adeguarle al mutato assetto normativo.

All'esito di tale attività gli imputati Cutrera e Cassani venivano chiamati a rispondere dei seguenti reati: (capo A) artt. 81 cpv., 110 c.p., 8, d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4, lett. d.l. 516/1982; (capo B) artt. 81 cpv., 110 c.p., 2, d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4 lett. *F* legge n. 516/1982; (capo C) 223, commi primo e secondo, nn. 1 e 2, 216, comma primo, nn. 1 e 2, 219 comma primo e secondo n. 1 r.d. n. 267/1942; (capo C-1) 110 c.p., 2621 e 2640 c.p.; (capo D) art. 81 cpv., 110, 646, 61 n. 11 c.p. L'imputato Arlotti veniva chiamato a rispondere dei reati di seguito specificati: (capo A) artt. 81 cpv., c.p., 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4, comma primo, lettera *F* legge n. 516/1982; (capo B) artt. 81 cpv., c.p., 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4, comma primo, lettera *F*, legge n. 516/1982; (Capo C) artt. 81 cpv., c.p., 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4, comma primo, lettera *F*, legge n. 516/1982; (capo D) artt. 81 cpv., c.p., 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 4, comma primo, lettera *F*, legge n. 516/1982.

Alla udienza del 28 settembre 2004 il difensore del Cutrera eccepiva la incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p., così come riformulati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 265/1994, nella parte in cui non consentono l'accesso dell'imputato al rito abbreviato nelle ipotesi di «nuove contestazioni tardive» da parte del Pubblico Ministero, ed altresì chiedeva rinvio al fine di munirsi dei necessari poteri rappresentativi per formalizzare la richiesta di rito abbreviato in ordine alle imputazioni come modificate alla udienza del 28 ottobre 2002.

Le altre difese si associavano alla eccezione come svolta dalla difesa Cutrera.

Alla successiva udienza del 7 ottobre 2004, l'imputato Cutrera formulava istanza di ammissione al rito abbreviato, subordinato alla escussione del proprio consulente di parte, in relazione ai capi di imputazione per i quali era intervenuta modifica da parte del pubblico ministero. Mentre, quanto agli altri imputati, pur insistendo nella denunciata eccezione di incostituzionalità, i medesimi non formulavano alcuna istanza di rito abbreviato.

Il pubblico ministero esprimeva parere negativo, chiedendo la rieiezione della eccepita questione di costituzionalità, e riteneva irrilevante la prospettata integrazione probatoria, ove il rito eletto fosse stato ritenuto ammissibile dal collegio giudicante.

L'eccezione, formulata appare rilevante e non manifestamente infondata per il solo imputato Cutrera ancorché in relazione ad un profilo parzialmente difforme da quello prospettato dalla parte istante.

Quanto al profilo della rilevanza va, infatti, messo in luce come il solo Cutrera, avendo formulato istanza di rito abbreviato, rende attuale il vaglio di costituzionalità in relazione alla asserita lesione del diritto di difesa subita. Del resto, l'integrazione probatoria richiesta da tale imputato appare, nei limiti delibatori propri della presente sede, compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione e comunque necessaria al fine del decidere.

Mentre, rispetto agli altri imputati, la mancanza di un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del rito abbreviato, rende la questione del recupero del rito abbreviato a fronte di modifiche della imputazione effettuate *in limine litis* meramente ipotetica.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, si impone una dettagliata ricostruzione delle fasi attraverso le quali si è consolidata l'accusa nei confronti dell'imputato Cutrera. Tale operazione, si avverte sin da ora, verrà condotta solo con riferimento a quelle imputazioni che, nel corso del procedimento, hanno subito significative trasformazioni.

Ciò detto, con l'originario decreto dispositivo del giudizio, al Cutrera si contestavano *sub* capo *A* plurime violazioni dell'art. 4, comma primo, lett. *d)* ed *f)* della legge n. 516/1982. In verità, dalla mera lettura delle singole condotte al tempo contestate al Cutrera, ben si evince come il riferimento all'art. 4, comma primo, lett. *f)* appaia meramente declamato, senza alcuna effettiva corrispondenza nei comportamenti rimproverati all'imputato. Ed, infatti, nelle singole imputazioni di cui si discute risulta contestata la sola condotta di emissione (ai nn. 1-12) ovvero utilizzazione (ai nn. 13-17) di fatture per operazioni inesistenti, senza alcuna contestazione del concreto successivo impiego di tale documentazione non genuina mediante inserimento nelle dichiarazioni dei redditi ovvero nei documenti ad essi allegati e finalizzati alla determinazione dell'imponibile fiscale.

Come già accennato, alla udienza del 28 ottobre 2002, predetto capo *A* subiva una integrale riscrittura in adeguamento allo *ius superveniens* (d.lgs. n. 74/2000) da parte del pubblico ministero. Precisamente la pubblica accusa procedeva a suddividere in due tronconi l'originario ed unitario capo; nel riformulato capo *A* venivano riversate le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, novellamente rubricate *sub* art. 8 d.lgs. n. 74/2000, e nel nuovo capo *B sub* art. 2 d.lgs. n. 74/2000, refluivano le condotte di utilizzazione, integrate dalla contestazione dell'inserimento della documentazione fiscale asseritamente falsa nelle dichiarazioni annuali di imposta e dalla indicazione degli elementi passivi fittizi esposti in tal modo alla amministrazione finanziaria.

Ulteriore variazione ha riguardato quello che, nel decreto emesso dal g.i.p., veniva nominato capo *B*. In detto capo, alla lettera *a)* il pubblico ministero contestava al Cutrera la verifica di fatti di falsificazione di bilancio in qualità di amministratore della società fallita. Dopodiché, alla predetta udienza del 28 ottobre 2002, adeguandosi alla modifica normativa intervenuta con l'art. 4 del d.lgs. n. 61/2002, il pubblico ministero, introducendo un nuovo capo *C* completava l'accusa individuando l'evento del dissesto della società fallita siccome eziologicamente connesso a quegli episodi di alterazione del bilancio già previamente descritti.

Valuta il Collegio che nel caso di specie si è indubbiamente in presenza, quanto ai soli reati tributari, di una nuova contestazione tardivamente operata dall'organo della pubblica accusa.

Tale constatazione deriva dalla mera osservazione della scansione temporale che ha visto succedersi, da un lato, le modifiche normative in materia di diritto penale tributario e, dall'altro, le iniziative del pubblico ministero. Se correttamente la richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 7 settembre 1999, enuclea le ipotesi accusatorie conformemente alla disciplina *illo tempore* vigente della legge 516/1982, il decreto dispositivo del giudizio, emesso in data 17 maggio 2001, reca immutate tali formulazioni, obliterando la sopravvenuta vigenza del d.lgs. n. 74/2000. Del resto, già al momento della apertura dell'udienza preliminare, avvenuta il 28 ottobre 2000, risultava in vigore la nuova disciplina dei reati penali tributari ed il giudice dell'udienza preliminare, glossando il proprio decreto, precisava come le formulazioni accusatorie dovessero pur sempre essere «integrate» in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 2000/74.

Il pubblico ministero, pertanto, in spregio del contenuto precettivo dell'art. 423 c.p.p., non ha adeguato nel corso della udienza preliminare la formulazione di accusa alle sopravvenute modifiche normative operate dal d.lgs. n. 74/2000, provvedendo a riformulare la stessa due anni dopo, solo prima della apertura del dibattimento. Ritene d'altronde questo Collegio che non possa revocarsi in dubbio come il principio del necessario adeguamento, nel corso della udienza preliminare, della imputazione al fatto effettivamente emergente dagli atti (Corte cost., n. 88/1994), debba valere anche quando detto adeguamento si imponga in ragione del mutamento del quadro normativo che è riferimento per la costruzione della imputazione stessa. Né tali rilievi possono essere infirmati dalla necessità di acquisire ulteriori risultanze istruttorie, a quel tempo non presenti al fascicolo del p.m., giacché l'attuale disciplina della udienza preliminare contempla ed, anzi, impone tali integrazioni probatorie (artt. 421-bis - 422 c.p.p.).

La obiettiva incompletezza nel corso della udienza preliminare del quadro accusatorio ha, di conseguenza, impedito irrimediabilmente all'imputato di accedere al rito abbreviato, in relazione alle nuove imputazioni di cui si tratta, siccome enucleate solo in fase dibattimentale e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 438, comma secondo, c.p.p.

Ed è chiaro che tale perdita non sia da addebitare a negligenza o consapevole scelta processuale dell'imputato, giacché, al momento in cui il Cutrera avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta in ordine al rito, egli non fu posto nelle condizioni di confrontarsi con quelle imputazioni che, per altro verso, già si preannunciavano come di prossima elevazione.

La trama delle disposizioni vigenti non consente, del resto, di definire la presente *res iudicanda* secondo le forme del rito abbreviato, in quanto risulta inutilmente spirato il termine per la sua richiesta, né di esperire in sede predibattimentale tale opzione, atteso che la sentenza n. 265/1994, nell'ammettere l'imputato raggiunto da «nuove contestazioni tardive» del pubblico ministero alla celebrazione del patteggiamento, *expressis verbis* esclude la possibilità di un recupero del rito abbreviato, «in quanto inconciliabile con quello dibattimentale».

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che la radicale metamorfosi del rito abbreviato operata dalla legge n. 479/1999 e dalla sua ermeneusi attuata dalla Corte costituzionale impongano una nuova disamina del problema. La stessa suprema Corte, peraltro, ha autorevolmente evidenziato la «incongruità rispetto all'attuale assetto normativo» della acritica riproposizione di soluzioni ermeneutiche emerse nell'assetto normativo previgente in ragione della avvenuta modifica complessiva della disciplina del rito abbreviato. In questa ottica, deve valutarsi ormai superata la asserzione circa la (previgente) radicale inconciliabilità del rito abbreviato con il dibattimento. L'ordinamento, infatti, già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il giudizio abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma secondo, e 555, comma secondo, c.p.p. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio). Parimenti il superamento degli originari presupposti applicativi del rito abbreviato (il consenso del pubblico ministero e la delibazione positiva del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità di definire il giudizio allo stato degli atti), trasformando tale rito da espressione di giustizia consensuale ad un negozio unilaterale espressione della sola volontà dell'imputato, fa assurgere tale opzione processuale, secondo accreditate ermeneusi, ad una sorta di diritto potestativo dell'imputato.

La sentenza n. 265/1994 della Corte costituzionale, del resto, ha evidenziato la necessità a fronte di contestazioni della pubblica accusa patologiche ovvero tardive, siccome fondate pur sempre sul compendio probatorio originariamente dedotto in giudizio, di porre l'imputato nella medesima situazione processuale in cui si sarebbe trovato ove la nuova contestazione fosse stata tempestiva.

In tale mutato contesto ordinamentale pare, pertanto, gravemente pregiudizievole per il diritto di difesa precludere l'accesso dell'imputato al rito abbreviato nelle ipotesi di «nuove contestazioni tardive». E che tale *vulnus* attinga diritti di rango primario sembrerebbe dirlo la stessa Corte quando, con la citata sentenza n. 265/1994, afferma che l'accesso a quei riti alternativi, al tempo ritenuti compatibili con il dibattimento, in caso di intempestive contestazioni suppletive da parte della pubblica accusa, sia esito costituzionalmente necessitato.

Tale situazione, del resto, integra anche una indebita disparità di trattamento, sotto il profilo del medesimo diritto di difesa, tra l'imputato sottoposto ad un fisiologico svolgimento della udienza preliminare e chi, senza colpa, risulti privato di facoltà processuali in conseguenza di tardive scelte della pubblica accusa.

Ad opinione di questo collegio risulta, pertanto, non manifestamente infondata la questione della incostituzionalità degli artt. 516, 517, 519 c.p.p., in quanto in violazione degli articoli 3, 24 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato la facoltà di richiedere il rito abbreviato dal quale è incolpevolmente decaduto per la tardività delle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero.

Occorre peraltro rilevare, come già preannunciato, che la predetta questione si pone esclusivamente per le imputazioni del Cutrera relative alle violazioni penali tributarie contestate nell'editto di accusa e non già per quelle altre pure oggetto di modifica. Nessuna censura di incostituzionalità è, infatti, ipotizzabile per le imputazioni rimaste immutate, né per quelle riformulate a seguito della riforma del c.d. diritto penale societario, intervenuta successivamente alla emissione del decreto dispositivo del giudizio. Per tali imputazioni, infatti, la intervenuta novellazione (e, pertanto, la modificazione delle originarie imputazioni) non ha recato alcuna compromissione del diritto di difesa, costituendo lo *ius superveniens* uno degli ordinari rischi che la parte si accolla nella scelta del giudizio dibattimentale. Naturalmente tale constatazione nasce dalla osservazione che la modifica del diritto penale societario, la quale ha obbligato il pubblico ministero alla predetta riformulazione, è pacificamente intervenuta ben oltre la chiusura della udienza preliminare. Cosicché l'esercizio delle prerogative della pubblica accusa è intervenuto, tempestivamente, nel primo momento processuale utile.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 516, 517, 519 c.p.p., in relazione agli articoli 3, 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà, per l'imputato, di richiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero;*

*Dispone che la separazione della posizione dell'imputato Cutrera Paolo relativamente alle imputazioni di cui ai capi A e B della «modifica dei capi di imputazione» depositata alla udienza del 28 ottobre 2002, con formazione di relativo separato fascicolo;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti di tale fascicolo separato alla Corte costituzionale;*

*Sospende il relativo giudizio;*

*Dispone procedersi oltre nel giudizio a carico degli altri imputati e di Cutrera Paolo in relazione alle residue imputazioni;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.*

Milano, addì 11 novembre 2004

*Il presidente: PONTI*

05C0352

N. 156

*Ordinanza del 22 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Chioggia  
nel procedimento penale a carico di Zennaro Erminio*

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso immediato *ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000* presentato in data 4 ottobre 2004 da Gallo Gianluca, difeso dall'avv. Vincenzo Todaro del Foro di Venezia, nei confronti di Zennaro Erminio R.G.N. 84/04, esaminato il parere contrario alla citazione formulato, *ex art. 25 comma 2 d.lgs. n. 274/2000*, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso immediato *ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000* il sig. Gallo Gianluca, nato a Venezia l'8 agosto 1977 e residente a Mestre (Venezia) in via Perlan n. 51, a mezzo del difensore avv. Vincenzo Todaro, con studio in Venezia-Mestre, via Rosa n. 24 esprimeva di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di un incidente stradale avvenuto il 4 luglio 2004 alle ore 15 circa in Sottomarina di Chioggia per responsabilità del sig. Erminio Zennaro residente a Sottomarina di Chioggia (VE), via Madonna Marina n. 60/F, che, alla guida del veicolo Fiat Punto targato BV04INN di proprietà della sig.ra Bruna Scuttari e assicurata per la responsabilità civile con la Carige Assicurazioni S.p.A., dopo aver invaso, senza alcuna presegnalazione, la corsia di marcia percorsa dal motociclo da lui condotto, lo investiva.

Chiedeva, pertanto, il ricorrente che il giudice volesse fissare udienza per procedere nei confronti del suindicato Erminio Zennaro, il quale veniva individuato specificando esclusivamente la sua residenza, per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. perché per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme del Codice della Strada, invadeva alla guida del suddetto veicolo, la corsia di marcia di pertinenza del motociclo condotto dal ricorrente, spostandosi da sinistra a destra con manovra improvvisa, omettendo di azionare l'indicatore di direzione così investendo Gianluca Gallo dal lato destro, al quale procurava lesioni personali guaribili in oltre quaranta giorni.

Per il ristoro di tutti i danni subiti il ricorrente, contestualmente al ricorso *ex art.* 23 d.lgs. n. 274/2000 si costituiva parte civile.

Presentato il ricorso immediato in cancelleria in data 4 ottobre 2004, il giorno successivo il pubblico ministero, ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza delle generalità complete della persona citata a giudizio, formulava parere contrario alla citazione.

Questo giudice non ritiene di condividere le censure mosse al ricorso immediato dal pubblico ministero.

Come sentenziato dalla Suprema Corte «non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto *ad incertam personam*» (Cass. 11 aprile 2003 n. 21714):

La stessa Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004 ha avallato la suddetta interpretazione puntualizzando, altresì, che «la completa identificazione dell'imputato è differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all'autorità procedente».

Ebbene, benché in motivato disaccordo con il parere del pubblico ministero il d.lgs. n. 274/2000 non pare consentire al giudice di pace, nel caso di specie come in casi analoghi, il compiuto esercizio delle proprie prerogative.

È bene esaminare gli artt. 25 e ss. d.lgs. n. 274/2000.

L'art. 25 d.lgs. n. 274/2000 riconosce al pubblico ministero un vaglio preventivo in ordine all'ammissibilità del ricorso, alla sua fondatezza ed alla competenza per territorio del giudice adito. In tali casi lo stesso pubblico ministero «esprime parere contrario alla citazione» altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. In ogni caso il pubblico ministero ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione del ricorso per presentare le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

Decorso detto termine, l'art. 26 d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice di pace «anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste» provvede a norma dei commi 2, 3 e 4, commi che contemplano le ipotesi in cui il giudice di pace ritenga il ricorso inammissibile, manifestamente infondato, presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice ovvero presentato a giudice incompetente per territorio.

Qualora poi «non deve provvedere ai sensi dell'art. 26», dispone l'art. 27 comma 1 d.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace, entro venti giorni, convoca le parti in udienza con decreto il quale, tra l'altro, deve contenere «la trascrizione dell'imputazione».

L'art. 27 d.lgs. n. 274/2000, sostanzialmente, presuppone che un'imputazione, comunque, sia stata formulata mentre, come si è visto dall'esame degli articoli precedenti, ciò può anche non essere avvenuto.

Dall'esame del suddetto articolato risulta chiaramente che l'ipotesi in cui il pubblico ministero, ritenendo il ricorso inammissibile ovvero infondato ovvero presentato ad un giudice incompetente per materia, esprime parere contrario alla citazione mentre il giudice di pace ritenga, al contrario, il ricorso ammissibile ovvero fondato ovvero presentato al giudice competente, non è contemplato e, quindi, non è prescritto che tipo di provvedimenti il giudice, in mancanza della formulazione dell'imputazione, possa adottare in simili casi.

Né è possibile ricavate altrimenti, da altre norme, indicazioni chiare ed inequivoche a riguardo. Ed invero.

Non pare che il giudice, possa ugualmente emettere il decreto di convocazione delle parti il quale deve necessariamente contenere, a pena di nullità *ex art.* 27 comma 5 d.lgs. n. 274/2000 «la trascrizione dell'imputazione».

Né può il giudice, in analogia con quanto previsto dall'art. 17 comma 4 d.lgs. n. 274/2000 e dall'art. 409 comma 5 c.p.p., sopperire a tale carenza con il meccanismo della c.d. «imputazione coatta».

Vi osterebbe innanzitutto la considerazione che le suddette norme disciplinano situazioni ben differenti dal momento che in entrambi i casi, il giudice che dispone l'imputazione coatta è, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di specie, un giudice diverso da quello che, in seguito alla formulazione dell'imputazione, conoscerà del merito.

Anche alla luce della costante recente giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al principio di imparzialità del giudice (*cf.*, *ex plurimis*, ord. n. 123 del 20 aprile 2004; ord. n. 370 del 2000; ord. n. 232 del 1999) sorgerebbero seri dubbi sulla terzietà di un giudice che dopo aver, in una fase antecedente l'assunzione, da parte della persona cui il reato è attribuito, della qualità di imputato, disposto che il pubblico ministero formulasse l'imputazione, si accingesse, poi, egli stesso a celebrare il relativo dibattimento.

A parte tutto ciò si ritiene, altresì che, in base al noto brocardo *ubi voluit dixit*, la mancata specificazione di questo potere, in capo al giudice, sia frutto di una precisa volontà del legislatore rispettoso delle prerogative del pubblico ministero poiché, invece, nei casi in cui lo ha ritenuto, il legislatore ha chiaramente previsto che il giudice potesse disporre che il pubblico ministero formulasse l'imputazione.

D'altra parte il giudice non potrebbe neanche, in luogo dell'imputazione che il pubblico ministero non ha formulato riportare, *sic et simpliciter* nel decreto di convocazione, l'addebito contenuto nel ricorso immediato.

Vi ostano, innanzitutto, ragioni di natura testuale.

L'art. 27 comma 3 lett. *d*) d.lgs. n. 274/2000 come si è già detto, prevede che il decreto di convocazione debba contenere, a pena di nullità, «la trascrizione dell'imputazione», così lasciando intendere che il contenuto della *traslatio* debba necessariamente preesistere in un testo, mentre l'art. 21 d.lgs. n. 274/2000, che disciplina il contenuto del ricorso immediato, impone al ricorrente, al comma 2 lett. *f*) una ben diversa, e non necessariamente sintetica «descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli che si assumono violati».

Questo giudice è ben consapevole che, sempre per rimanere nell'ambito testuale, nel testo del decreto legislativo reso pubblico, ufficiosamente, subito dopo la sua approvazione, il 25 agosto 2000, da parte del Consiglio dei ministri, nel testo dell'innanzi citato art. 27 comma 3 lett. *d*), dopo le parole «trascrizione dell'imputazione» compariva l'inciso «formulata dal pubblico ministero».

Non si ritiene, tuttavia, che l'eliminazione, nella stesura definitiva, di tale inciso possa costituire argomento decisivo, inequivoco ed idoneo a confutare l'assunto poc'anzi esposto e sufficiente, in sé, a sostenere la tesi diretta a consentire che l'addebito contenuto nel ricorso possa sostituire la mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero.

Soprattutto però, va considerato che consentire al giudice, nel caso in cui il pubblico ministero abbia espresso parere negativo alla citazione, di adottare l'addebito contenuto nel ricorso significherebbe ammettere il pieno ed esclusivo esercizio dell'azione penale in capo al ricorrente sottraendolo al pubblico ministero, unico soggetto, invece, abilitato a formulare l'imputazione, come si ricava chiaramente dall'art. 25 d.lgs. n. 274/2000 oltre che dall'intero ordinamento.

È ben vero che, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (*cf.*, *ex plurimis*, Corte Cost. 30 dicembre 1993 n. 474 e Corte Cost. 18 giugno 1982 n. 114), la Costituzione, nel prevedere che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale non sancisce affatto la regola, in capo allo stesso, del monopolio dell'azione penale ma ammette la legittimità di una norma ordinaria che riconosca anche al privato la titolarità di tale azione.

Ma intanto ciò verrebbe consentito, secondo la Consulta, purché si tratti di titolarità non esclusiva ma sussidiaria e concorrente rispetto a quella del pubblico ministero, al contrario di quanto, invece, si realizzerebbe nel caso in esame dal momento che, nel sistema costruito dagli artt. 21 e ss. d.lgs. n. 274/2000, pur fondato sulla netta distinzione tra iniziativa del privato ed intervento del pubblico ministero, al primo verrebbe ugualmente consentito, ed addirittura con espresso parere contrario alla citazione da parte del secondo, di ottenere, sia pure nei soli casi in cui il giudice non ritenga sussistenti le ipotesi di cui all'art. 26 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274/2000, l'emissione del decreto di convocazione.

Va ribadito, invero, che l'art. 27 d.lgs. n. 274/2000 non introduce alcun parametro positivo la cui sussistenza determina l'emissione del decreto di convocazione ma tale emissione è scelta obbligata per il giudice in tutti i casi in cui non ritenga di dover accedere agli esiti «abortivi» del ricorso di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26 d.lgs. n. 274/2000.

Né l'anomalia verrebbe meno, ed anzi apparirebbe ancora più evidente ed accentuata, qualora si volesse ritenere la formulazione dell'imputazione, sia pure attinta dall'addebito contenuto nel ricorso introduttivo, come atto del giudice, dal momento che verrebbe anche in tal caso palesemente disattesa la prerogativa della formulazione dell'imputazione in capo al pubblico ministero.

Il giudice, sostanzialmente, in assenza di una imputazione ritualmente formulata, si troverebbe ad esercitare, d'ufficio, l'azione penale.

Scartate, per i motivi sopra dedotti, le soluzioni dell'imputazione coatta e quella della formulazione dell'imputazione attraverso il richiamo all'addebito contenuto nel ricorso immediato, sembrerebbe che al giudice, stante il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero che ha espresso parere negativo alla citazione, non resti, come ultima alternativa rimasta, pur non ritenendo di dover condividere le censure di inammissibilità del ricorso, che disporre la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa.

Anche tale opzione, tuttavia, non pare esente da gravi censure.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 274/2000, come si è visto, le determinazioni del pubblico ministero di cui all'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 274/2000 non condizionano le decisioni del giudice: tutti i provvedimenti reiettivi del ricorso di cui all'art. 26 d.lgs. n. 274/2000 possono essere assunti dal giudice anche in contrasto con la posizione del pubblico ministero e pure se lo stesso, decorso il termine di cui all'art. 25 comma 1 d.lgs. n. 274/2000, sia rimasto inerte.

Anzi, anche nel caso in cui questi abbia formulato l'imputazione, al giudice è consentito interrompere l'iter procedimentale attivato dal privato qualora ritenga di dover adottare uno dei suddetti provvedimenti recettivi.

Del resto, se si fosse previsto l'obbligo per il giudice di fissare sempre l'udienza ogni qualvolta il pubblico ministero proceda alla contestazione formale del reato, verrebbe meno la stessa finzione di controllo sul ricorso in questa fase preliminare.

Il d.lgs. n. 274/2000 ha voluto, sostanzialmente affidare il controllo finale sui requisiti formali e sostanziali del ricorso al giudice al quale è soltanto precluso, come si è già detto, ogni intervento sulla imputazione, a modifica o ad integrazione.

Ammettere, pertanto, nel caso di specie, che il giudice, pur in disaccordo con le valutazioni del pubblico ministero, debba vedersi ugualmente costretto ad interrompere l'iter del ricorso diretto equivarrebbe a riconoscere a quello che oltretutto lo stesso art. 25 comma 2, d.lgs. n. 274/2000 definisce un mero «parere» del pubblico ministero una portata vincolante, una sorta di potere di veto sulla procedura del ricorso che il legislatore, invece, non pare assolutamente aver configurato.

Nel sistema vigente come innanzi delineato, in definitiva, il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, come avvenuto nella fattispecie in esame, non pare consentire al giudice un compiuto esercizio delle proprie prerogative giurisdizionali.

Pare potersi sostenere, tirando le somme, che solamente la formulazione dell'imputazione può consentire al giudice di effettuare il dovuto controllo sui requisiti formali e sostanziali del ricorso onde poter provvedere ai sensi dell'art. 26 commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 274/2000 qualora ritenga di condividere il parere del pubblico ministero ed ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000 qualora, invece, ritenga di dover emettere il decreto di convocazione delle parti.

Solamente tale soluzione pare ugualmente rispettosa dei diritti del ricorrente e delle prerogative del pubblico ministero e del giudice.

È evidente, invero, che la formulazione dell'imputazione, anche qualora il pubblico ministero ritenga il ricorso inammissibile, infondato ovvero presentato ad un giudice incompetente per territorio, si pone come *conditio sine qua non* rispetto a qualsivoglia provvedimento che il giudice, in merito al ricorso, riterrà di adottare dal momento che, in caso contrario, come si è detto, non potrebbe il giudice procedere con l'emissione del decreto di convocazione, non essendo stata formulata l'imputazione dall'unico soggetto abilitato a formularla né, d'altra parte, potrebbe effettuare il dovuto controllo, che il legislatore gli rimette, in ordine ai requisiti formali e sostanziali del ricorso poichè, essendo mancata la formulazione dell'imputazione, e quindi non essendo stata esercitata l'azione penale, non è mai stato legittimamente posto nella condizione di poter svolgere tale controllo, dovendo solo prendere atto del mancato esercizio dell'azione penale.

Tutto ciò premesso, si ritiene l'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 274/2000 incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. dal momento che non prevedendo che, anche nel caso in cui esprime parere contrario alla citazione, il pubblico ministero debba formulare l'imputazione, determina un vincolo, per il giudice a cui il pubblico ministero ha formulato semplice parere contrario, di restituzione degli atti alla pubblica accusa, non potendo il giudice disporre, come si è visto, in maniera diversa e contrariamente all'ipotesi, inversa, in cui l'avvenuta formulazione dell'imputazione non impedisce al giudice di ritenere, invece, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, il ricorso inammissibile, infondato ovvero presentato dinanzi ad un giudice incompetente.

L'art. 25 comma 2, d.lgs. n. 274/2000, inoltre, sempre nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, è viziato con riferimento al parametri di cui all'art. 24 comma 2 Cost. che si assume violato laddove, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, che necessariamente conseguirebbe alla formulazione del parere contrario alla citazione da parte della pubblica accusa, il ricorrente verrebbe privato di un importante strumento processuale riconosciutogli dal legislatore e, per di più per ragioni non condivise dal giudice.

L'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 274/2000, infine, sempre nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, è viziato con riferimento al parametro della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 comma 2 Cost. che si assume violato laddove, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, che necessariamente conseguirebbe alla formulazione e del parere contrario alla citazione da parte della pubblica accusa, il ricorrente, producendo il ricorso gli stessi effetti, *ex art. 21 comma 5 d.lgs. n. 274/2000*, della presentazione della querela, vedrebbe il proprio ricorso eguere l'iter tradizionale, con tempi notevolmente più lunghi rispetto a quelli stabiliti per il ricorsi immediato che, invece, consente l'instaurazione del giudizio senza la fase delle indagini preliminari.

La rilevanza della sollevata questione di incostituzionalità emerge chiaramente da tutto quanto innanzi dedotto ed è ancor più evidente se si considera che nella fattispecie in esame mentre, allo stato, parrebbe che al giudice non rimanga che prendere atto del parere contrario all'imputazione da parte del pubblico ministero con conseguente restituzione degli atti, alla luce, invece, della già sopra indicata sentenza della Corte di Cassazione n. 21714 dell'11 aprile 2003 e dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 83 del 2 marzo 2004, qualora al giudice venisse, invece, consentito il dovuto il controllo finale sui requisiti formali e sostanziali del ricorso, questo darebbe esiti opposti a quelli cui è pervenuto il pubblico ministero, con conseguente emissione del decreto di convocazione delle parti.

Tutto ciò premesso e dedotto.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio, solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost. per le ragioni sopra dedotte.*

*Sospende, per l'effetto, il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento italiano.*

Chioggia, addì 20 ottobre 2004

*Il giudice di pace: MINOIA*

N. 157

*Ordinanza dell'8 settembre 2004 emessa dal Tribunale di Catanzaro  
nel procedimento civile tra Agosto Luigi contro I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilità con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento.**

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo, 104, primo comma, e 108, comma secondo.

#### IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza che precede, letti gli atti, esaminati i documenti e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di previdenza iscritta al n. 1741/03 R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione contributi indebiti tra Agosto Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. F. D'Elia e G. Aiesi ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Catanzaro alla via Strada 12 n. 40, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Acri e rappresentato e difeso dall'avv. S. Parisi e C. Battaglia e G. Guerra giuste procure generali alle liti notar Franco Lupo in Roma, resistente.

#### I N F A T T O

Con ricorso dep. il 9 luglio 2003, il ricorrente, chiedeva che l'I.N.P.S. venisse condannato alla ripetizione in suo favore della somma indebitamente percepita ammontante ad € 627,23 ovvero a quella maggiore o minore che risultante in corso di causa oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo ed al pagamento delle spese distratte in favore dei procuratori costituiti.

A sostegno deduceva che: era titolare di azienda agricola sita in agro di Zagarise (Territorio considerato montano ai sensi del d.P.R. n. 601/1973 ovvero svantaggiato ai sensi della legge n. 984/1977, codice comune n. 122.

L'art. 1, comma 5 del d.l. n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988 disponeva che: «Per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa, ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

A sua volta ed a parziale modifica la legge n. 537/1993, all'art. 11, comma 28 aveva disposto che: «La riduzione contributiva di cui all'art. 14, primo comma della legge 1° marzo 1984, n. 64, come sostituito dal quinto comma dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata previsti, e fissata nella misura del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1985 e del 20% a decorrere dall'ottobre 1996».

Successivamente la legge 28 marzo 1997, n. 81 di conversione in legge del d.l. 31 gennaio 1997 n. 11, all'art. 1, comma 50 aveva previsto che: «La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1984, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996, nella misura del 60%. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40% ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna».

La Corte di cassazione con sentenza n. 14227 del 27 ottobre 2000, aveva affermato il principio per cui il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, quale previsto dall'art. 1 del d.l. n. 536/1987, doveva intendersi compatibile con l'ulteriore e diverso beneficio della riduzione contributiva per le zone montane e svantaggiate di cui all'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988.

L'I.N.P.S., aveva sempre considerato non cumulabili i benefici ed in conseguenza applicato alla imprese agricole operanti in zone montane le sole agevolazioni dell'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 e non anche quelle della fiscalizzazione degli oneri sociali. Invece, in virtù di quanto esposto, aveva diritto ad entrambe i benefici e conseguentemente alla restituzione *ex art.* 2033 del codice civile di quanto indebitamente corrisposto all'I.N.P.S. nel periodo 1991-1995 e liquidato come da conteggio allegato, per contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.

Si costituiva l'I.N.P.S. e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, ed infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto anche per intervenuta prescrizione del diritto, con vittoria di spese.

A sostegno deduceva che:

Il ricorso era generico, la domanda non era stata preceduta da istanza amministrativa e da successivi rimedi sempre amministrativi.

Nel merito, le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 6 del d.l. n. 536/1987, non erano applicabili al caso di specie, mentre quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo erano applicabili solo fino al 1997, essendo da quella data cessati gli effetti della fiscalizzazione.

Inoltre gli sgravi di cui a tale ultima disposizione, non erano cumulabili con quelli previsti a favore delle zone montane e svantaggiate in virtù del disposto dell'art. 9, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 (zone montane e svantaggiate) non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536».

La ricorrente non aveva comunque fornito la prova dell'ubicazione dell'azienda in territorio montano, non era stata fornita la prova dell'importo versato ed i conteggi volti alla liquidazione del credito non erano congrui.

Da ultimo l'art. 44, primo comma d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 aveva espressamente previsto: «L'art. 9, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 9, così come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni».

All'udienza di comparizione e discussione, il ricorrente sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1 del d.l. n. 269/2003, con riferimento agli artt. 3, comma 2, 4 comma 1 e 41, comma 1 e 44 della Costituzione, l'I.N.P.S. eccepiva l'infondatezza della sollevata questione ed il giudice, atteso l'insorgere della questione nel corso dell'udienza, riservava la decisione

## I N D I R I T T O

### *Sulla rilevanza della questione*

In primo luogo, ritiene il giudicante che, la sollevata questione di legittimità costituzionale, sia rilevante ai fini della decisione, atteso che le eccezioni preliminari sollevate dall'I.N.P.S., in quanto non fondate, non sono in grado di condurre alla definizione del giudizio, per cui diviene necessaria l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

Ed infatti, in proposito, occorre brevemente osservare che, il ricorso introduttivo del giudizio risulta conforme ai requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., contenendo al suo interno tutti i requisiti necessari alla individuazione della *causa pendenti* e del *petitum*. Inoltre La domanda giudiziaria è stata preceduta da istanza in via amministrativa espressamente rigettata dall'I.N.P.S., per cui l'eccezione di improponibilità va disattesa.

Quanto poi all'eccezione di improcedibilità, ritiene il giudice che alla fattispecie in esame, non risulti applicabile l'art. 443 c.p.c., atteso che, trattandosi di indebita percezione di somme da parte dell'Istituto previdenziale e non di prestazioni di sua spettanza, non si riscontrano norme che prevedano l'obbligo del ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento di rigetto.

Il termine decennale di prescrizione, risulta trascorso esclusivamente per le somme versate nell'anno 1991, mentre per ulteriori somme versate dall'anno 1992 in poi, la domanda amministrativa, del 15 febbraio 2002 ha efficacemente interrotto il decorso del termine stesso.

Ed ancora, quanto alla prova del diritto azionato, il ricorrente, ha provato per documenti: l'avvenuto pagamento degli importi di cui chiede la parziale restituzione, gli anni di riferimento (1991-1995) e l'appartenenza dell'azienda alle zone montane e svantaggiate (n. Com.m. 122 dell'elenco) a mezzo delle allegare ricevute di versamento postale e dell'elenco dei comuni predetti.

Nel merito, infine, ritiene il giudice, che, salva l'applicazione dell'art. 44, comma 1 d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, il ricorrente abbia il diritto di beneficiare di entrambe gli sgravi di cui al ricorso ed in particolare sia di quelli prescritti per le aziende ubicate in territorio montano dall'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, beneficio di cui ammette il godimento, sia di quello prescritto dall'art. 1, comma 5 del d.l. n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988, che invece risulta espressamente negato dall'I.N.P.S.

In proposito incidentalmente va rilevato che, essendo invocata dal ricorrente l'applicazione di tale norma, non pare adattarsi alla fattispecie, il richiamo operato dall'I.N.P.S. all'art. 1, comma 6 del d.l. n. 536/1987.

Risulta invece applicabile l'art. 1, comma 5 del d.l. n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988, «Per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa, ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per del personale dipendente come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

Ed infatti, i contributi versati ineriscono anni anteriori al 1997, per cui in applicazione della legge n. 537/1993, art. 11, comma 28 che aveva disposto: «La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, alla legge 29 febbraio 1988 n. 48, fermi restando i limiti di durata previsti, è fissata nella misura del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1985 e del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1996» e della legge 28 marzo 1997 n. 81, di conversione in legge del d.l. 31 gennaio 1997 n. 11, art. 1, comma 50: «La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1984, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996, nella misura del 60%. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40% ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna», spetta al ricorrente la riduzione del 40% per come operata nel conteggio allegato al ricorso.

Neppure pare invocabile al fine di escludere il diritto azionato, la norma dell'art. 9, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 (zone montane e svantaggiate) non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536».

Ed infatti in proposito, non ritiene il giudice, essere condivisibile l'interpretazione della stessa prospettata dall'Istituto resistente nel senso della incumulabilità dei benefici in questione.

Tanto sia in ragione dell'interpretazione letterale della norma che di quella logica.

Quanto alla prima, pare decisivo l'inciso «Per i calcoli», che non può significare altro, se non che, nell'esecuzione dell'operazione di computo delle agevolazioni prescritte dall'art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, non occorre assumere come base numerica gli importi dei contributi sui quali è già stata operata la riduzione derivante dalla c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, per cui il computo va eseguito sull'intero importo.

Anche l'inciso «non si tiene conto», conferma tale opzione ermeneutica, laddove letteralmente sta a significare che, le predette agevolazioni non devono essere computate, non rilevano ai fini del calcolo per l'ulteriore sgravio.

Può osservarsi pertanto, che ben diverso avrebbe dovuto essere il tenore della norma, se la stessa avesse voluto disporre che, conseguito il beneficio per le zone montane, il contribuente non avrebbe avuto accesso all'ulteriore beneficio della cd. fiscalizzazione degli oneri sociali.

Anche in ordine alla *ratio* delle norme in esame, i due benefici, hanno scopi e significati diversi: «il primo prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali per tutti i datori di lavoro del settore agricolo operanti in territori del Mezzogiorno; il secondo concede premi e contributi per le gestioni previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. I due benefici non sono incompatibili tra loro. Difatti essi sono previsti da leggi diverse con finalità diverse: la prima per le aziende agricole operanti nel mezzogiorno, la seconda per le aziende agricole operanti nei territori montani o in altre zone particolarmente svantaggiate. Pertanto si deve ritenere che quanto una azienda presenti i requisiti previsti da entrambe le norme possa godere di entrambe i benefici ...» (Cass. Sez. Lav. 14227/2000). Pare in proposito evidente, che le norme mirino ad attenuare diverse situazioni di svantaggio delle imprese agricole beneficiarie, quella della ubicazione nel mezzogiorno d'Italia, zona storicamente depressa ed ai margini del volano dello sviluppo in termini di occupazione, e genericamente di produzione della ricchezza, e quella dell'ubicazione dell'azienda in territorio montano, che orograficamente e climaticamente pone ulteriori difficoltà per il suo sfruttamento agricolo.

### *Sulla fondatezza della questione*

Le illustrate considerazioni, circa il merito, rendono fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma d.l. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003.

Tale norma recita:

«L'art. 9, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, così come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni».

Trattasi pertanto di norma di interpretazione autentica, come tale retroattiva.

In proposito, la Corte costituzionale, già più volte investita della questione di legittimità costituzionale di tale tipologia di norme, ha avuto modo di precisare che l'esercizio di tale potere, da parte del legislatore, risulta costituzionalmente compatibile, allorché: «la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originarlo, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (Corte cost. 15 - 22 novembre 2000, n. 525).

La Corte, ha precisato che l'esercizio da parte del legislatore della funzione legislativa con fini interpretativi, incontra precisi limiti in relazione all'efficacia retroattiva di tali norme e precisamente: «i principi generali di ragionevolezza e uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario». (Corte cost. n. 525/2000).

Ritiene il giudicante, che la norma in questione abbia travalicato tali limiti.

Ed infatti, in forza di quanto sopra illustrato, l'interpretazione operata dal legislatore, non era riscontrabile in alcun modo nel dato normativo preesistente, Come già evidenziato, né in forza del tenore letterale delle norme, né in forza della *ratio*, atteso che entrambi i criteri ermeneutici conducono alla piena cumulabilità dei benefici *de quo*, per come puntualizzato dalla Suprema Corte di cassazione.

Pertanto la norma in esame, stabilendo «un significato che non può ragionevolmente essere ascritto alla legge anteriore» (Corte cost. n. 386/1996), ha solo apparentemente natura e contenuto interpretativo, risultando nella sostanza innovativa dell'ordinamento.

In proposito, «è costante l'insegnamento di questa Corte che il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le è propria ....» (Corte cost. n. 39794).

Ed allora risultano violati i principi di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che non risulta equo e ragionevole ridisciplinare con un nuovo e diverso principio normativo e con effetto retroattivo una fattispecie che ha già spiegato i suoi effetti per oltre quindici anni.

Ma soprattutto, risulta violato il principio «dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte cost. 424 e 39 del 1993 e 349 del 1985).

Tale affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, non può essere lesa da norme che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti».

Il principio è palesemente violato nella fattispecie, laddove, la norma interpretativa intervenuta a distanza di oltre 15 anni dalla emissione della norma interpretata, ha gravemente pregiudicato l'affidamento in una diversa e corretta interpretazione ormai consolidata, tanto da averne ricevuto conferma da parte della Suprema Corte di cassazione.

Pare allora evidente, che la norma, solo fittiziamente interpretativa, sia invece destinata a comprimere l'esercizio di un diritto dei cittadini alla restituzione di somme indebitamente versate e violi i principi di coerenza e certezza dell'ordinamento.

E ciò consente di ravvisare ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma *de quo*, per il mancato rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, con particolare riferimento all'intenzione di incidere su concrete fattispecie *sub iudice*.

Tale intento risulta palese, dal dato già rilevato, del tempo trascorso rispetto all'emanazione della norma interpretata e dalla circostanza che la norma interpretativa ha seguito l'instaurazione di numerosi giudizi che ne avevano invocato l'applicazione.

Ne consegue che, nella specie, l'attività legislativa con efficacia retroattiva, non è determinata dall'intento costituzionalmente legittimo, di agire «sul piano astratto delle fonti normative, determinando una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi presenti o futuri, senza far venir meno la *potestas iudicandi*, bensì semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potestà deve atenersi» (Corte cost. n. 397/1994), ma al contrario dall'intenzione di vincolare il giudice, che già, fino alla Suprema Corte aveva interpretato la norma, ad assumere una decisione di senso contrario.

Pertanto l'esercizio della funzione legislativa, risulta priva della propria natura, per assumere contenuto meramente provvedimentale, invadendo la sfera costituzionalmente riservata al Potere Giudiziario con conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, secondo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, in relazione agli artt. 3, 101 secondo comma, 104, primo comma, 108, secondo comma della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Catanzaro, addì 7 settembre 2004

*Il giudice del lavoro: SANTOEMMA*

## N. 158

*Ordinanza del 1º aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 2005) emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Soc. Sereco Coop. a r.l. contro Uniriscossioni S.p.A. ed altra*

**Minoranze linguistiche - Procedimento civile - Cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Possibilità di usare, su loro richiesta, nel processo davanti al giudice competente per territorio dove sia insediata la predetta minoranza la lingua materna nei propri atti usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 28/1982, 62/1992 e 15/1996.**

- Codice di procedura civile, art. 122, in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

**Minoranze linguistiche - Procedimento civile - Cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Uso della lingua slovena nei rapporti con i concessionari di pubblici servizi - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.**

- Legge 23 febbraio 2001, n. 38, artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

**Minoranze linguistiche - Italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, persone giuridiche slovene nonché cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene - Diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali e diritto di riceverne risposta in lingua slovena - Limiti e condizioni - Incidenza su diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.**

- Legge 23 febbraio 2001, n. 38, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 6; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3.

## IL GIUDICE ONORARIO

A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza datata 20 novembre 2003;

Lette, preliminarmente, secondo l'ordine:

la conclusione in via assolutamente preliminare della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinché venga disposta l'immediata revoca della concessa sospensione della cartella di pagamento n. 114 2003 00063708 74;

la conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga revocato il provvedimento datato 2 luglio 2003, nella parte in cui dispone la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento n. 114 2003 00063708 74 e comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena;

la conclusione in via pregiudiziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinché venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale spettando la cognizione della presente controversia al tribunale amministrativo regionale;

Considerato come, in seguito all'impossibilità di parte ricorrente a presenziare all'udienza datata 4 novembre 2003 (rinviata d'ufficio al 6 novembre 2003), la stessa è stata per tale motivo rinviata al 20 novembre 2003, alla quale parte attrice non è comparsa, pur essendo a carico della medesima l'onere di informarsi sui provvedimenti adottati in udienza ed essendo l'onere di comunicazione a carico dell'autorità giudiziaria solo per provvedimenti adottati fuori udienza (134 c.p.c., 176, secondo comma c.p.c.), il che non è nel caso in esame;

che, pertanto, questo giudice può pronunciarsi sulle suddette istanze ed eccezioni formulate dalle parti costituite presenti;

Osservato, innanzitutto, come «l'irrituale istanza» datata 20 giugno 2003 sia stata qualificata da questo giudice quale ricorso ai sensi dell'art. 22 e ss. legge n. 689/1981 in base agli elementi prodotti con l'atto introduttivo e precisamente la presunta notifica nel febbraio 2002 dell'ordinanza ingiunzione (avviso giacenza atti giudiziari) e la cartella di pagamento n. 114 2003 00063708 74 notificata in data 30 maggio 2003 in cui vengono indicate sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981 della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ispettorato ripartimentale delle foreste Trieste per complessivi € 24.788,27, e tenuto conto del fatto che a pagina 5 della cartella di pagamento, sotto la rubrica «Quando e come il contribuente può presentare ricorso contro Regione Friuli-Venezia Giulia - Ispettorato ripartimentale delle foreste Trieste» segue l'indicazione «Le modalità ed i termini di impugnativa potranno essere richiesti direttamente all'ente creditore»;

che pertanto, a fronte di tali limitate indicazioni ed alle doglianze del sig. Grgič (Gregori) Dario, rappresentante legale della Sereco Soc. coop. a r.l. con sede in località Padriciano - Padriče 60 - Trieste, riguardanti la mancata traduzione dei due atti nella lingua slovena, il giudicante non poteva che seguire quella giurisprudenza di legittimità (richiamata anche dalla resistente Uniriscossioni S.p.A.) ai sensi della quale l'opposizione prevista dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, allorquando il destinatario della cartella ha interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione (Cassazione civile sez. I, 2 settembre 1997, n. 8380, Cassazione civile sez. un., 10 gennaio 1992 n. 190);

che, inoltre, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario — secondo i principi fissati, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 — il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale notificata contenente l'intimazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ma priva, secondo l'assunto dell'opponente, delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata previamente emessa un'ordinanza ingiunzione o comunque se quest'ultima sia stata debitamente notificata; la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale (Cassazione civile sez. un., 23 novembre 1995, n. 12107);

Infatti in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi (Cassazione civile sez. I., 28 giugno 2002 n. 9498):

l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;

l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (si vedano però le limitazioni di cui all'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ammette le opposizioni *ex art.* 615 c.p.c. solamente in relazione alla pignorabilità dei beni);

l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale (si vedano però le limitazioni di cui all'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che non ammette le opposizioni *ex art.* 617 c.p.c. in relazione alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo);

Osservato, comunque, come dalle parti convenute non sia stata chiarita la natura dell'atto comunicato a parte attrice in data 9 febbraio 2002, tutt'ora non individuato (presumibilmente trattasi di notifica del titolo esecutivo);

che, quindi, a fronte della documentazione prodotta dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed, in specie, l'ordinanza ingiunzione prot. F/11.1/(135)/n. 1283 datata 24 giugno 1998 concernente le somme di cui alla cartella di pagamento, la sentenza n. 633/2001 datata 14 marzo 2001 del Tribunale di Trieste con la quale veniva rigettato il ricorso *ex legge* n. 689/1981 avverso la citata ordinanza ingiunzione e la nota datata 11 marzo 2003 prot. F/11.1/n. 0473/2003 di invio del ruolo al concessionario per la riscossione, l'atto di data 20 giugno 2003 del sig. Grgič (Gregori) Dario, rappresentante legale della Cooperativa Sereco Soc. coop. a r.l.

può e deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617, comma 1 c.p.c. e art. 57 d.P.R. n. 602/1973 come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (regolarità formale del precetto — cartella esattoriale), e non quale ricorso *ex art.* 22, legge n. 689/1981;

Rilevato, quindi, come la sospensione *ex art.* 22, ultimo comma, legge n. 689/1981, datata 2 luglio 2003 sia stata pronunciata indebitamente e quindi debba essere revocata, non potendo ritenersi nemmeno che trattavasi di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 624 c.p.c., essendo quest'ultima disposizione applicabile solamente alle ipotesi di ricorso *ex art.* 615, secondo comma c.p.c. o 619 c.p.c. non sussistenti nel caso in esame e, comunque — anche in relazione all'art. 60 d.P.R. n. 602/1973 indicante il giudice dell'esecuzione — non essendo ancora iniziata l'esecuzione che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, ha inizio solamente con il pignoramento (Cass. 10354/1991);

che, pertanto, la sospensione non poteva venir pronunciata né ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22, legge n. 689/1981 né ai sensi degli artt. 624 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 602/1973;

che, comunque, la parte attrice non richiedeva la mera sospensione del pagamento della cartella numero 114 2003 00063708 74, ma la sua — con termine atecnico — interruzione, viste le affermazioni contenute nell'atto introduttivo in merito alla nullità degli atti privi della traduzione della lingua slovena e della loro inefficacia, se privi della traduzione in lingua slovena quando destinati agli appartenenti alla minoranza slovena, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 17601 del 19 gennaio 1981 della Pretura di Roma, (comunque in lingua slovena il verbo «prekinete» può avere il duplice significato sia di sospensione che di interruzione — vedi Il grande dizionario italiano-sloveno, S. Šlenc, DZS 1997 e Slovenskoitalijanski slovar, J. Kotnik, DZS 1974 — mentre l'Ufficio esperti linguistici della Corte d'Appello di Trieste ha utilizzato il solo significato di «sospensione»);

che pertanto, interpretando l'atto introduttivo nel suo insieme nella correlazione *petitum — causa petendi* ricercando anche, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., la domanda implicita, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1570/1973), in conformità alla quale il limite di cui all'art. 112 c.p.c. recante il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta deve essere posto in relazione al potere del giudice di interpretare e qualificare la domanda (Cass. 383/1999, 5110/1998, 381/1997, 3289/1990, 1368/1989, 1248/1989) potere che rende irrilevante l'eventuale improprietà delle espressioni giuridiche contenute negli atti di parte (Cass. 1552/1997), pur essendo comunque vincolato ai fatti allegati e provati dalle parti (Cass. 5814/1995), parte attrice chiede la pronuncia della nullità o comunque dell'inefficacia degli atti inviatile, in quanto privi della traduzione in lingua slovena;

Considerato, comunque, come ciò attenga al merito della causa;

Tutto ciò premesso;

Revoca il provvedimento datato 2 luglio 2003 nella parte in cui dispone la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento n. 114 2003 00063708 74;

Nel mentre occorre — una volta esaminate e risolte le eccezioni in relazione alla disposta ed ora revocata sospensione — procedere all'esame:

della conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga revocato il provvedimento datato 2 luglio 2003 di questo giudice, nella parte in cui comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena;

della conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga dichiarato il ricorso inammissibile e/o inesistente in quanto redatto in lingua slovena e non in quella italiana;

della conclusione in via pregiudiziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinché venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale spettando la cognizione della presente controversia al tribunale amministrativo regionale;

Considerato, infatti, come, in relazione a tali eccezioni, pur dovendo il giudice procedere alla verifica della propria giurisdizione in relazione alla causa dedotta in giudizio, qualsiasi pronuncia in merito e questo stesso provvedimento giudiziale devono venir previamente esaminati:

1) sotto l'aspetto del diritto del Grgič (Gregori) Dario, rappresentante legale della Sereco Soc. coop. a r.l. con sede in località Padriciano 60 - Trieste, a veder tradotti gli atti del processo (compreso il presente) in lingua slovena;

2) e, conseguentemente, in merito alla preliminare richiesta di revoca del provvedimento datato 2 luglio 2003, nella parte in cui comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena;

3) ed alla conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga dichiarato il ricorso inammissibile e/o inesistente in quanto redatto in lingua slovena e non in quella italiana;

4) risolte tali questioni *sub* punti 1), 2) e 3), procedere all'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione;

Chiarito come il provvedimento datato 2 luglio 2003 nella parte in cui comunque ritiene sussistente — però ai meri fini di un *fumus boni iuris* della revocata sospensione — nella fattispecie in considerazione il diritto del Grgič all'utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena attiene in realtà alla successiva fase processuale di verifica del diritto vantato e di pronuncia della sentenza (traduzione in lingua slovena degli atti ricevuti in data 9 febbraio 2002 ed in data 30 maggio 2003, a pena di loro nullità e comunque privi di efficacia immediata ai sensi della sentenza n. 17601 datata 19 gennaio 1981 della Pretura di Roma);

Nel mentre il provvedimento datato 2 luglio 2003 nella parte in cui comunque ritiene sussistente nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena ha rilevanza immediata nel processo, dovendo a tale regola sottostare tutti i precedenti e successivi atti processuali compreso il presente;

Considerato, come la convenuta Uniriscossioni S.p.A. chieda la revoca di tale provvedimento ritenendo il ricorso introduttivo inammissibile e/o inesistente in quanto redatto in lingua slovena e non in quella italiana in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 62/1992 esplica i propri effetti con riguardo esclusivo alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione e non con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi, come quella di cui al presente giudizio;

che, inoltre, nel merito evidenzia come la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli — Venezia Giulia, pur in vigore, non è ancora assistita da efficacia operativa, nemmeno essendo stata completata la procedura di formazione, da parte del Comitato istituzionale paritetico, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, della tabella indicante i comuni o loro frazioni cui siano territorialmente applicabili le disposizioni di favore introdotte;

che, sullo stesso argomento formula osservazioni in merito alla predisposizione di cartelle di pagamento ed avvisi di mora in lingua slovena — disciplinati dal decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate datato 28 giugno 1999 (*G.U.* n. 173 del 26 luglio 1999) emanato in base ad una norma di legge di cui all'art. 25, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 — nonché sull'operatività dell'art. 8, comma 5, della citata legge secondo il quale le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del citato articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato;

Rilevato comunque come tale ultima osservazione attiene al merito della controversia;

che, dunque, non rileva sotto l'aspetto processuale di predisposizione dell'atto introduttivo redatto esclusivamente in lingua slovena da parte dell'attore, non costituitosi con l'assistenza di un difensore, e della traduzione in lingua slovena degli atti di causa e dei provvedimenti giurisdizionali, quale quello di data 2 luglio 2003, l'odierno e la sentenza che dovrà statuire sull'eccepito difetto di giurisdizione;

Considerato come sul medesimo argomento interviene anche la difesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, evidenziando, oltre al quinto comma dell'art. 8 della citata legge di Tutela, il contenuto dell'art. 4 ed in specie, la necessità di una tabella di comuni o frazioni di comuni predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica;

che all'epoca della notifica della cartella di pagamento in questione non risultava emanato il richiamato decreto Presidenziale (e tantomeno alla data odierna);

Considerato, inoltre, come la medesima regione sollevi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché l'attuazione delle disposizioni concernenti l'uso della lingua slovena nei rapporti con i concessionari di servizi pubblici è subordinata all'adozione di specifiche convenzioni da parte dei soggetti interessati e quindi

dovrebbe ritenersi che il ricorso concerna il profilo organizzatorio del servizio pubblico, spettante, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a*), della legge 21 luglio 2000, n. 205, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che, in via assolutamente subordinata, visto il carattere assorbente delle sollevate questioni pregiudiziali, ritiene l'infondatezza delle pretese di controparte, ritenendo l'art. 8 della legge n. 38/2001 norma a carattere meramente programmatico, che necessita di specifici atti applicativi, primo fra tutti il provvedimento di delimitazione dei territori in cui è presente la minoranza slovena mediante d.P.R. ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

Pertanto la mancata adozione di tale provvedimento non consentirebbe l'adozione dei richiesti provvedimenti organizzatori di concreta applicazione del diritto all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione;

che riteneva anch'essa del tutto inconferente il richiamo alla sentenza costituzionale n. 62/1992 in quanto applicabile esclusivamente al processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 nonché fuorvianti e inconferenti i richiami al Memorandum di Londra del 1954 ovvero del Trattato di Osimo ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73;

Comunque — osserva la stessa amministrazione regionale — dalla medesima sentenza risulterebbe che il diritto all'uso della lingua slovena nei processi di opposizione ad ordinanza ingiunzione viene riconosciuto ai soli cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena e non anche alle persone giuridiche aventi sede in zone nemmeno limitate territorialmente (visto il tenore dell'art. 4 della citata legge) in cui è presente la minoranza linguistica slovena, pertanto sentenza inconferente sia sotto il profilo oggettivo in relazione al procedimento nel quale si pretende l'applicazione sia sotto il profilo soggettivo in relazione alla persona che ha proposto in giudizio l'odierna azione;

Tutto ciò premesso;

Letti gli artt. 3 e 6 della Costituzione nonché l'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Lette le sentenze della Corte costituzionale 11 febbraio 1982, n. 28 (concernente l'art. 137 c.p.p. 1930), 24 febbraio 1992, n. 62 (concernente gli artt. 22 e 23 in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c.) e 29 gennaio 1996, n. 15 (concernente l'art. 122 c.p.c.);

Il giudice solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 122 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 commi 1, 3, e 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, nel processo di civile davanti al giudice avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte, se non, nei soli territori compresi nella tabella di cui all'art. 4 della citata legge, previe le necessarie misure mediante adeguamento degli uffici, dell'organico del personale e dell'organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 8, della citata legge, nonché, nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, non prima che le singole amministrazioni interessate istituiscano, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 8, della citata legge;

2) del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, ed 8 comma 1 e 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui non riconoscono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, i diritti di cui al comma 1 dell'art. 4, legge 23 febbraio 2001, n. 38, nei rapporti con i concessionari di servizi di pubblico interesse, se non con quelli aventi sede nel territorio di cui all'art. 1, legge citata, e competenza nei comuni di

cui all'art. 4, della citata legge, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 8 e previa disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 4 della citata legge, da parte degli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato;

3) dell'art. 4, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui non riconosce ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali ed il diritto di ricevere risposta in lingua slovena se non, nei soli territori compresi nella tabella di cui all'art. 4 della citata legge, previe le necessarie misure mediante adeguamento degli uffici, dell'organico del personale e dell'organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 8 nonché, nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, non prima che le singole amministrazioni interessate istituiscano, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4, della citata legge che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della citata legge;

Che pertanto questo giudicante deve preliminarmente esprimersi in merito alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale di cui ai precedenti paragrafi 1., 2. e 3., ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

#### I N D I R I T T O

1. — La questione di legittimità costituzionale, dell'art. 122 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 commi 1, 3 e 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, nel processo di civile davanti al giudice avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte, se non, nei soli territori compresi nella tabella di cui all'art. 4 della citata legge, previe le necessarie misure mediante adeguamento degli uffici, dell'organico del personale e dell'organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 8, della citata legge, nonché, nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, non prima che le singole amministrazioni interessate istituiscano, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 8, della citata legge è rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata per le ragioni che vengono qui di seguito riportate.

La questione è rilevante ai fini della decisione, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto dalla parte attrice, non costituitasi a mezzo di un difensore, esclusivamente in lingua slovena. Tale aspetto è stato contestato, come sopra esposto, dalla convenuta Uniriscossioni S.p.A. secondo la quale l'atto sotto tale aspetto risulterebbe inammissibile e/o inesistente. Inoltre, questo giudice, seguendo sin dall'inizio del processo i dettami enucleati nel sentenze costituzionali 11 febbraio 1982, n. 28, 24 febbraio 1992, n. 62 e 29 gennaio 1996, n. 15, ha disposto l'assistenza linguistica sia in forma scritta, mediante la traduzione in lingua italiana dell'atto introduttivo ed in lingua slovena del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale di causa, sia in forma orale, richiedendo l'assistenza in udienza di un interprete di lingua slovena dell'Ufficio esperti linguistici della Corte d'appello di Trieste. La decisione sulla costituzionalità dell'art. 122 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, risulta rilevante nel caso in esame non solo in relazione alla decisione sull'ammissibilità e/o inesistenza dell'atto introduttivo, redatto solo in lingua slovena, ma anche immediatamente in

sede processuale per quanto riguarda la traduzione di tutti gli atti processuali diretti alla parte attrice, non costituitasi mediante un difensore, compreso il presente, nonché, in relazione alla domanda della citata Unirisconsioni S.p.A. con la quale la medesima richiede *in limine litis* la revoca del decreto datato 2 luglio 2003 nella parte in cui comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena.

La non manifesta infondatezza deriva dalla lettura dell'art. 122 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3, e 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, attraverso la citata giurisprudenza costituzionale in materia. Infatti, dopo l'ultima sentenza della Corte costituzionale di data 29 gennaio 1996, n. 15, il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda l'uso della lingua slovena è cambiato radicalmente *in peius* con l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (in *Gazz. Uff.* 20 dicembre 1999, n. 297) — Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e, da ultimo, con la legge 23 febbraio 2001, n. 38 (in *Gazz. Uff.* n. 56 dell'8 marzo 2001) — Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, i due testi normativi prevedono una limitazione territoriale ulteriore rispetto a quella individuata nelle fino ad allora vigenti norme di tutela della minoranza slovena e ben evidenziate nelle citate pronunce costituzionali, secondo le quali «tanto la Costituzione (e lo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia) quanto il Trattato di Osimo, nell'ambito dei fini connessi alla tutela "positiva" delle minoranze linguistiche, impongono al legislatore e alle altre autorità della Repubblica, l'impegno di perseguire l'obiettivo di assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia il diritto di usare la propria lingua materna nei rapporti con gli uffici pubblici e, in particolare, nei rapporti con gli uffici giudiziari» (Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 62) e «gli argomenti posti a fondamento della presente decisione sono destinati ad assumere una portata più ampia, con riguardo al diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di far uso della propria lingua, in generale, nelle controversie di fronte al giudice, nelle quali trovi applicazione l'art. 122, comma 1 c.p.c.» (Corte. cost. 29 gennaio 1996, n. 15).

L'art. 4 della legge n. 38/2001 (analogamente all'art. 3 della legge n. 482/1999), invece, dispone che le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla citata legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui sopra, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 25 della citata legge concernente le modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge.

Viene, quindi, introdotta una limitazione territoriale non presente nella precedente normativa in materia concernente i diritti individuali degli appartenenti alla minoranza slovena in Italia. Infatti, la limitazione territoriale all'interno del territorio di Trieste, prima, e delle aree della Regione Friuli-Venezia Giulia, poi, in cui risulta storicamente insediata la minoranza slovena quale minoranza linguistica riconosciuta, era prevista solamente per quanto riguarda i diritti collettivi del c.d. bilinguismo visivo, cioè nella forma disciplinata dal terzo comma dell'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra del 1954, secondo il quale nella zona sotto l'amministrazione italiana le insegne sugli edifici pubblici e le denominazioni delle località e delle strade saranno redatte nella lingua del gruppo etnico jugoslavo (ora sloveno) oltretutto nella lingua dell'amministrazione suddetta, in quelle circoscrizioni elettorali del Comune di Trieste e negli altri comuni in cui gli appartenenti al suddetto gruppo etnico rappresentano una rilevante parte della popolazione (almeno un quarto).

Occorre sul punto, ad ulteriore prova della non manifesta infondatezza della questione, richiamare quanto dedotto nella sentenza n. 15/1996 della Corte costituzionale (anch'essa indicata dalla parte attrice e del tutto ignorata dalle parti convenute), concernente fattispecie pressoché identica alla presente, sebbene concernente già la fase esecutiva di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., nella quale, il debitore, cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena, aveva presentato memoria scritta, redatta nella madrelingua, con la quale si era opposto all'esecuzione deducendo la nullità del pignoramento, nonché della cartella esattoriale e dell'avviso di mora in precedenza a lui notificati, perché non tradotti in lingua slovena. Che, inoltre, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato, il suddetto debitore aveva richiesto la traduzione in lingua slovena del verbale del processo esecutivo.

Orbene, in tale pronuncia il giudice *a quo* aveva osservato come le pretese soggettive fossero effettive ed azionabili, in relazione al *dictum* della sentenza n. 62 del 1992, soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative, entrambe sono ben individuabili ed operative nell'Ufficio esperti linguistici presso la Corte d'appello di Trieste istituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 658.

Ma, sebbene la tutela linguistica fosse sino ad ora pienamente riconosciuta anche nel processo civile (oltreché in quello penale) nei rapporti tra cittadino italiano di nazionalità slovena e autorità giudiziaria, in seguito alla necessaria delimitazione dei territori compresi nella tabella di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001 e, nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, a fronte della necessità che le singole amministrazioni interessate istituiscano, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4 della legge n. 38/2001 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo, tale intervento legislativo ha comportato l'eliminazione di quella — come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 del 1982 — «operatività minima» [ns. sottolineatura] della tutela delle minoranze riconosciute — e, nella specie, di quella slovena «che implica» oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla minoranza protetta, il diritto «già ora ... di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua; nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena». Nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che il «nucleo minimale di tutela [ns. sottolineatura] per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta» comprende «il diritto di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua» specificando — sebbene in relazione al caso specifico degli artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 — il riconoscimento della «facoltà... nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la minoranza slovena, di usare, a ... richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte». In tal senso la sentenza della Corte n. 15/1996 ha statuito che la tutela nel processo dell'identità linguistica dell'appartenente alla comunità di lingua slovena concerne «gli atti, provenienti dall'interessato, non solo ufficiali (cioè quelli previsti dalla legge processuale i quali confluiscono, insieme a quelli delle altre parti e del giudice, nel processo), ma anche personali (v. art. 5 comma 1 dello "Statuto speciale" del 1954)». Inoltre, tale diritto non concernerebbe i soli rapporti verticali cittadino, pubblica amministrazione (e nella specie quella giudiziaria) come disposto dall'art. 5 dello Statuto speciale, ma, in base a quanto motivato nella sentenza n. 62 del 1992, anche i rapporti orizzontali con la ricezione nella propria lingua altresì delle risposte della controparte, in quanto la tutela dell'identità linguistica ha una sua ragione d'essere in rapporto alla funzione giudiziaria e non tanto al giudice. Ciò esclude i soli atti processuali compiuti per il tramite di avvocati e procuratori da parte del cittadino appartenente alla minoranza. Infatti, «la tutela dell'identità linguistica è personale, poiché solo la persona appartenente alla comunità di lingua diversa da quella dominante può avvertire come una menomazione della propria dignità l'imposizione, che fosse eventualmente stabilita nei rapporti con l'autorità, della lingua ufficiale di questa». (sempre Corte cost. n. 15/1996).

E proprio a questo punto occorre procedere all'esame dell'eccezione dell'Amministrazione regionale, secondo la quale i suddetti principi varrebbero per le sole persone fisiche appartenenti alla minoranza, ma non per le persone giuridiche. Contro tale assunto militano tre eccezioni.

Innanzitutto, la Regione sconfessando sé stessa, in data 24 giugno 1998 (cioè antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 2001, n. 38) ha tradotto in lingua slovena l'ordinanza — ingiunzione prot. F/11.1/(135)/n. 1283 notificata alla Cooperativa agricola forestale Sereco S.r.l. — persona giuridica — il che denota:

1) come la Regione non si sia posta in tale sede, come invece nel presente processo, la questione sull'affermata inapplicabilità della sentenza n. 62/1992 alle persone giuridiche aventi sede nelle zone in cui è presente la minoranza linguistica;

2) né si è posta le già indicate limitazioni di natura territoriale, al tempo non sussistenti in quanto intervenute appena con la successiva legge di tutela della minoranza slovena n. 38/2001, il che conferma che in seguito all'approvazione della citata legge è venuto meno il nucleo minimale di tutela reiteratamente enunciato nelle pronunce della Corte costituzionale.

Comunque, e questa è la seconda eccezione, la stessa legge n. 38/2001 tutela anche le persone giuridiche slovene (cioè composte da cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena) quando, all'art. 7 riconosce il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni. Pertanto, anche tali soggetti giuri-

dici, in quanto estrinsecazione dei loro soci o associati appartenenti alla minoranza slovena, soggiacciono alla medesima tutela, operando infatti a mezzo di persone fisiche di nazionalità slovena, loro rappresentanti legali che hanno diritto di avvalersi della propria madrelingua nei rapporti con le pubbliche autorità. Infatti, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L'unico dubbio permarrrebbe, invece, per persone fisiche slovene che operano quali rappresentanti legali di persone giuridiche non slovene, per le quali, invece, non è stata sollevata in questa sede eccezione di incostituzionalità.

Infine, quale terza eccezione, sarebbe del tutto irragionevole ed indice di disparità di trattamento un'interpretazione che assicuri la tutela linguistica ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena *uti singuli* e la neghi, invece, se i medesimi cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena decidano di associarsi o costituire una società, sia di capitali, che di persone (per quest'ultima tanto più, in quanto operano pur sempre quali persone fisiche e non quali meri rappresentanti della società, persona giuridica, anche tenendo conto anche della limitata soggettività anche delle società di persone). E di un tanto si è reso perfettamente conto il legislatore nel formulare l'art. 7, comma 2, della legge n. 38/2001.

La legge n. 38/2001 ha, quindi, eliminato radicalmente le garanzie costituzionali di minima tutela linguistica. Infatti, seguendo il dettato degli artt. 4 e 8 della citata legge di tutela, sino alla delimitazione dei territori di cui all'art. 4 i cittadini italiani di lingua slovena non possono usufruire dei suddetti diritti fondamentali di tutela linguistica. E, comunque, anche se tali territori fossero già stati delimitati (si è infatti in attesa del d.P.R. che approvi l'elenco predisposto dal Comitato paritetico di cui all'art. 3 della citata legge), al di fuori degli stessi ai suoi appartenenti viene negata la tutela linguistica individuale, sebbene risiedano in zone d'insediamento storico della minoranza slovena oggetto delle normative di tutela, zone indicate nell'art. 1 della legge n. 38/2001, oltretutto nel Trattato di Osimo del 1975 (legge 14 marzo 1977, n. 73) e nel Memorandum di Londra del 1954 (si vedano per es. le norme in materia scolastica e di diffusione radiotelevisiva in lingua slovena: decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 - in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre, n. 249 — Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 16 giugno 1997, n. 199, in attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103 - in *Gazz. Uff.*, 17 aprile, n. 102 — Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; legge 22 dicembre 1973, n. 932 - in *Gazz. Uff.*, 23 gennaio, n. 21 — Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia, nonché le altre norme citate nella sentenza costituzionale n. 28/1982).

Pertanto, appare evidente come la delimitazione dei territori di cui all'art. 4, dipenda dalla volontà politica delle singole amministrazioni comunali (proposta al Comitato paritetico) e governative (decreto Presidente della Repubblica) di volta in volta elette, con un concetto di delimitazione territoriale elastica di tutela. Il contrasto insito nell'art. 4 della legge n. 38/2001 è evidente dal suo stesso tenore letterale dove prima afferma che «le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente» e nello stesso tempo definisce quale territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente solo quello dei comuni o delle frazioni di essi indicati in una tabella predisposta dal Comitato paritetico ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Il concetto di presenza tradizionale evoca quelli di presenza storica ed effettiva e quindi oggettiva e non quella di presenza definita politicamente e quindi soggettiva, temporalmente variabile, che potrebbe portare — in violazione delle disposizioni costituzionali e del livello minimo di tutela che deve essere comunque garantito — sia all'estensione della tutela anche a zone della provincia di Udine in cui la minoranza non è storicamente presente, sia all'esclusione dell'intero territorio regionale dalla legge di tutela, compresi i territori di plurisecolare presenza storica della minoranza. Con ciò la legge n. 38/2001 *tamquam non esset* (e conseguentemente l'art. 6 Cost. e art. 3 St. spec. Regione F.V.G.).

L'unica possibilità per i cittadini residenti nei territori non inclusi nella tabella di cui all'art. 4 e comunque l'ipotesi obbligata per i cittadini residenti «nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli», anche se incluse nei territori di cui all'art. 4 (vista la locuzione “invece” presente nel comma 4 dell'art. 8), è quella di rivolgersi ad «un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3» che «le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata». Tali uffici a distanza di tre anni dall'approvazione della legge, non sono né operanti, né costituiti in forma consorziata, tantomeno dal Ministero di giustizia. Oltre al fatto

— attinente all'organizzazione della p.a. e quindi non oggetto di verifica costituzionale — che risulterebbe assurdo, in un'epoca di telefonia mobile nonché di comunicazioni via fax e posta elettronica (si veda il processo societario e la normativa in materia di processo telematico), obbligare i cittadini italiani di lingua slovena non solo a spostarsi per rilevanti distanze per raggiungere il suddetto ufficio, ma anche a rivolgersi, all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia, ad un unico ufficio predisposto a tal fine.

Occorre, inoltre, evidenziare come nel censimento del 1971 (ultimo con richiesta di appartenenza etnica) a fronte di una popolazione di 15.564 persone dichiaratesi appartenenti al gruppo linguistico sloveno nel Comune di Trieste (comprese quindi le «zone centrali delle città di Trieste ...» nel cui centro città e periferia cittadina si sono dichiarate appartenenti al gruppo linguistico sloveno 9.789 persone) nei cinque comuni limitrofi della Provincia di Trieste si è dichiarato invece tale un numero complessivo, inferiore, di 9.142 abitanti. Pertanto, nel 1971 per quanto riguarda la Provincia di Trieste, i cittadini dichiaratisi appartenenti al gruppo linguistico sloveno (cioè quasi il 10% della popolazione provinciale) risultavano più numerosi non solo nel Comune di Trieste rispetto agli altri cinque comuni limitrofi (15.564 nel primo, 9.142 nei secondi), ma anche più numerosi nelle stesse zone centrali e periferiche della città di Trieste (9.789) rispetto alle circoscrizioni non cittadine dell'Altipiano est ed Altipiano ovest del medesimo Comune di Trieste (5.775). La limitazione dei diritti linguistici individuali ai soli territori ricompresi nella tabella di cui all'art. 4 e comunque, nelle zone centrali della città di Trieste al solo sportello unico comporta quindi violazione dell'art. 3 della Costituzione quale irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani di lingua slovena della Provincia di Trieste residenti nei territori e cittadini italiani di lingua slovena della Provincia di Trieste non residenti nei territori, nonché tra cittadini italiani di lingua slovena del Comune di Trieste residenti nei territori e cittadini italiani di lingua slovena del Comune di Trieste non residenti nei territori ovvero, anche se residenti nei territori, abitanti nelle zone centrali della città e quindi obbligati ad usufruire del solo ufficio appositamente (non ancora) costituito a tal fine. Inoltre, essendo la totalità degli uffici statali e regionali ed il 90% degli uffici dei comuni capoluogo ubicata nelle «zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli» ciò comporta che per es. tendenzialmente un solo ufficio (comunque non ancora costituito) posizionato in un punto imprecisato del territorio provinciale dovrebbe assicurare ai 24.706 cittadini di lingua slovena della Provincia di Trieste (censimento 1971) il livello minimo di tutela linguistica, con una disparità di trattamento rispetto ai loro concittadini di lingua italiana che, invece, possono rivolgersi direttamente agli uffici competenti siti sul territorio senza obbligati spostamenti, e con conseguente, violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, non essendo stati ancora delimitati i territori inclusi nell'elenco di cui all'art. 4, dovendo i cittadini appartenenti alla minoranza slovena non residenti nei territori di cui all'art. 4 o residenti nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, e comunque per questioni concernenti amministrazioni statali, regionali e dei comuni capoluogo, utilizzare esclusivamente un ufficio a loro destinato, non istituito né operante, allo stato attuale nessun cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena, residente nel distretto della Corte d'appello di Trieste (comprendente l'intera area d'insediamento della minoranza slovena) può rivolgersi all'autorità giudiziaria nella propria madre lingua e ricevere risposta nella medesima, nonostante che gli uffici di traduttore ed interprete siano stati predisposti in attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 568, antecedente all'attuale normativa di cui alla legge n. 38/2001.

Nella propria sentenza n. 15 del 1996 la Corte costituzionale non ha ritenuto di dover addivenire ad una sentenza dichiarativa di incostituzionalità dell'art. 122 c.p.c. in seguito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione del codice di rito. Tale interpretazione risulta però attualmente totalmente preclusa dal tenore letterale e incondizionato degli artt. 4 e 8 della legge n. 38/2001 che devono quindi essere dichiarati incostituzionali per le motivazioni che precedono. Infatti, come ben evidenziato nella pluricitata sentenza n. 15 del 1996, se le richiamate norme costituzionali e statutarie costituiscono principi direttivi la cui concreta effettività è condizionata da leggi e misure amministrative e dipende perciò da iniziative essenzialmente politiche, l'esistenza di norme, ancorché di principio — come l'art. 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, «la cui costituzione in autonomia speciale è giustificata per l'appunto dall'esistenza di comunità etnico-linguistiche minoritarie e dall'esigenza di norme particolari di garanzia» (*ibidem*) — le quali «proclamano veri e propri diritti costituzionali e pertanto non può ridursi in mero auspicio di intervento futuro di autorità politico-amministrative, come deriverebbe dal concetto di norme meramente programmatiche», ma, «dalle norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche attraverso la valorizzazione di tutti gli elementi normativi esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione». Questi elementi, assumibili come un'attuazione, sebbene parziale, dell'art. 3 St. F.V.G., possono essere rinvenuti secondo

la Corte, «nell'art. 8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5 "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela» (Corte cost. 29 gennaio 1996, n. 15).

Attuazione, sebbene parziale, dell'art. 3 St. F.V.G., che è preclusa dal tenore degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge n. 38 del 2001 in combinato disposto dell'art. 122 c.p.c. per quanto riguarda l'atto introduttivo del giudizio ed i successivi atti processuali, quale il decreto di data 2 luglio 2003 di cui si chiede la revoca, nonché gli atti di parte.

2. — La questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, ed art. 8, comma 1 e 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui non riconoscono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, i diritti di cui al comma 1 dell'art. 4 legge 23 febbraio 2001, n. 38, nei rapporti con i concessionari di servizi di pubblico interesse, se non con quelli aventi sede nel territorio di cui all'art. 1 e competenza nei comuni di cui all'art. 4, secondo le modalità previste dal comma 4 e previa disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 4 della citata legge, da parte degli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato è rilevante ai fini della decisione e — non manifestamente infondata per le seguenti ragioni.

La rilevanza deriva dalla questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario spettando — secondo quanto eccepito dalla convenuta Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia — la cognizione delle modalità di attuazione delle disposizioni concernenti l'uso della lingua slovena nei rapporti con i concessionari di servizi pubblici al giudice amministrativo ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998 come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) legge n. 205/2000, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, in particolare quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi. Pertanto, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dei limiti posti dal legislatore nei commi 1 e 5 dell'art. 8, della citata legge, al godimento dei diritti linguistici di cui al comma 1 dell'art. 8 nei rapporti con i concessionari di pubblici servizi farebbe venir meno la decisione sulla questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in merito alla quale questo giudice deve esprimersi immediatamente dopo la richiesta domanda di revoca *in limine litis* del decreto del 2 luglio 2003.

La non manifesta incostituzionalità del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della citata legge — oltretutto per i motivi già esposti *sub 1)* in relazione alla limitazione territoriale e all'operatività nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia nonché in quella di Cividale del Friuli («secondo le modalità previste dal comma 4») — risulta fondata anche nella parte in cui limita i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo (costituenti la cd. tutela minima) richiedendo che:

i concessionari di pubblico servizio abbiano sede nel territorio di cui all'art. 1 (cioè nelle province di Udine, Gorizia, Trieste), escludendo quindi la maggior parte dei concessionari di pubblici servizi operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia — tra cui la stessa convenuta Uniriscossioni S.p.A. ma anche Posteitaliane, Telecomitalia ecc. — che hanno invece rilevanza nazionale e sede extraprovinciale in seguito alle concentrazioni e fusioni d'impresе in tale ambito, anche a fronte delle reiterate modifiche in materia di pubblici servizi locali apportate agli artt. 113 e 113-*bis* del d.lgs. n. 267/2000. Tale limitazione, oltre a violare la tutela minima richiesta a livello costituzionale dagli artt. 6 della Costituzione e 3 St. Reg. F.V.G., atteso che l'ambito di pubblici servizi gestiti mediante concessione è in costante aumento con una conseguente crescente esclusione dei diritti linguistici individuali in tale ambito, viola anche il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nei casi in cui nel comune di appartenenza il servizio di riscossione per determinate entrate comunali venga gestito da un concessionario «locale» (diritti linguistici solo previo convenzionamento), per altre direttamente dall'amministrazione comunale (diritti linguistici senza previo convenzionamento) e per altre ancora da un concessionario nazionale (esclusione totale dei diritti linguistici);

vengano previamente disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 mediante specifiche convenzioni. Pertanto la concreta effettività della c.d. «tutela minima» è condizionata da misure amministrative e dipende perciò da iniziative essenzialmente politiche, sebbene l'esistenza di norme, ancorché di principio — come l'art. 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia — le quali «proclamano veri e propri diritti costituzionali [...] non può ridursi in mero auspicio di intervento futuro di autorità politico-amministrative» come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 1996.

Tale questione di illegittimità costituzionale, oltre a condizionare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla convenuta amministrazione regionale, risulta rilevante anche ai fini della decisione del merito della causa, in quanto parte attrice ritiene gli atti di riscossione nulli e comunque inefficaci senza notifica della traduzione in lingua slovena, richiamandosi alla sentenza pretorile romana n. 17601 del 19 gennaio 1981.

3. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, in rapporto agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, nonché dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui non riconosce ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nonché alle persone giuridiche slovene nonché ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, rappresentanti legali di persone giuridiche slovene, il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali ed il diritto di ricevere risposta in lingua slovena se non, nei soli territori compresi nella tabella di cui all'art. 4, previe le necessarie misure mediante adeguamento degli uffici, dell'organico del personale e dell'organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 8 nonché, nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, prima che le singole amministrazioni interessate istituiscano, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'art. 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 8 risulta rilevante e non manifestamente infondata, oltretutto per i motivi di cui ai punti 1) e 2) per quanto riguarda la delimitazione territoriale, l'ufficio unico nelle zone centrali delle citate città, del previo convenzionamento e della sede dei concessionari, anche per le ragioni che qui di seguito si espongono.

La questione è rilevante oltretutto ai fini della revoca del decreto datato 2 luglio 2003 nella parte in cui comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione (ai soli fini però del *fumus boni iuris*) e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena, anche ai fini della decisione. Infatti, parte attrice afferma che gli atti inviati dalla Uniriscossioni S.p.A. e dalla Regione sono nulli o comunque inefficaci quando destinati agli appartenenti alla minoranza slovena, poiché privi della traduzione in lingua slovena, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 17601 del 19 gennaio 1981 della Pretura di Roma. Inoltre, la convenuta Uniriscossioni S.p.A. *in limine litis* ritiene il ricorso inammissibile e/o inesistente in quanto redatto in lingua slovena e non in quella italiana. Nel mentre la Regione, in via assolutamente subordinata, chiede dichiararsi l'infondatezza dell'azione ritenendo la legge n. 38/2001 ed in particolare l'art. 8 di carattere meramente programmatico, la cui applicabilità necessita dell'adozione di specifici atti applicativi, primo fra tutti il provvedimento di delimitazione del territorio, oltre alle già esposte eccezioni in merito all'inconferente richiamo alla sentenza costituzionale n. 62/1992, al Memorandum di Londra del 1954 ovvero del Trattato di Osimo ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e al riconoscimento del diritto all'uso della lingua slovena ai soli cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena e non anche alle persone giuridiche.

In punto non manifesta infondatezza per quanto riguarda l'operatività della tutela minima nei confronti della Regione ai sensi dell'art. 3 St. Reg. F.V.G. e delle leggi regionali in materia ci si richiama a quanto già dedotto *sub 1*). In relazione alla Uniriscossioni S.p.A., invece, occorre osservare che la medesima è concessionaria per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e pertanto opera, quale concessionaria, in nome e per conto della Regione medesima. Quindi, è come se operasse l'Amministrazione regionale in quanto la p.a. anziché gestire alcuni servizi di pubblica utilità, può conferirne l'esercizio a privati concessionari che divengono legittimati all'esercizio pubblico. Ove mancasse l'instaurazione di tale rapporto concessorio, la Regione dovrebbe provvedervi con i propri mezzi, organizzando in proprio il servizio. Pertanto, il cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena nel momento in cui interloquisce con il concessionario è come se interloquisse direttamente con l'amministrazione regionale, che opera, infatti, attraverso il concessionario. Quindi, oltre alle normative sul diritto d'accesso agli atti *ex* legge n. 241/1990 al medesimo cittadino debbono essere riconosciute le stesse garanzie linguistiche di cui gode (o dovrebbe godere) nei confronti della regione *ex* artt. 6 della Costituzione e 3 St. Reg. F.V.G. Altrimenti il cittadino, pur interagendo sia nell'uno che nell'altro caso con la Regione, sebbene attraverso il filtro del concessionario, si vedrebbe negata o, perlomeno, condizionata la propria tutela linguistica a seconda che la p.a. usufruisca di concessionari di pubblici servizi o operi direttamente a mezzo dei propri uffici in violazione dell'art. 3 della Costituzione che richiede pari trattamento per identiche situazioni. Concludendo, si ritiene che anche la questione di incostituzionalità *sub 3*) risulti non manifestamente infondata.

Infine, riportando le richiamate disposizioni *sub* nn. 1), 2) e 3) della legge n. 38/2001 l'espressione «entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili» occorre osservare come, oltre al fatto che la tutela minima derivante da diritti costituzionalmente garantiti non può venir condizionata dalla presenza o meno di copertura finanziaria, tale copertura viene comunque garantita dalla l.r. n. 20/1973 per gli enti locali e dalle leggi 482/1999 e 38/2001 per tutte le amministrazioni (oltre alla già citata legge 14 luglio 1967, n. 658, per la Giustizia), leggi che appunto risultano tra l'altro finalizzate alla copertura delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'assunzione di interpreti e traduttori, oltre al fatto che questi — o personale bilingue — risultano già presenti nell'organico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (e quindi anche a supporto dell'attività di suoi concessionari di pubblici servizi quali Uniriscossioni S.p.A.), in quello dell'Ufficio territoriale del Governo, del Comune di Trieste e della quasi totalità dei 32 comuni del Friuli-Venezia Giulia in cui risulta storicamente insediata la minoranza slovena. Di conseguenza, dovendo — secondo i dettati della Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 28 del 1982 — ricercare gli strumenti normativi e organizzativi già disponibili al fine di assicurare il livello minimo di tutela richiesto dalla Costituzione, tali strumenti risultano già esistenti ed attivati, ma la loro operatività viene preclusa dalle delimitazioni territoriali di cui all'art. 4 della citata legge, dalla necessità di un unico ufficio nelle zone centrali delle città interessate e dal previo convenzionamento dei concessionari dei pubblici servizi che comunque devono aver sede nel territorio di cui all'art. 1 e competenza nei comuni di cui all'art. 4 della citata legge.

Tutto ciò premesso, in relazione:

alla conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga revocato il provvedimento datato 2 luglio 2003 di questo giudice, nella parte in cui comunque ritiene sussistente nella fattispecie in considerazione e nel presente processo il diritto del Grgič di utilizzo, attivo e passivo, della lingua slovena;

alla conclusione *in limine litis* della Uniriscossioni S.p.A. affinché venga dichiarato il ricorso inammissibile e/o inesistente in quanto redatto in lingua slovena e non in quella italiana;

alla conclusione *in via pregiudiziale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia affinché venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale spettando la cognizione della presente controversia al tribunale amministrativo regionale;

al merito della causa in cui parte attrice ritiene gli atti inviatili dalla Uniriscossioni S.p.A. e dalla regione nulli e comunque inefficaci quando destinati agli appartenenti alla minoranza slovena, poiché privi della traduzione in lingua slovena, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 17601 del 19 gennaio 1981 della Pretura di Roma;

alla conclusione della regione *in via assolutamente subordinata* in ordine all'infondatezza delle suddette pretese;

alla conclusione della Uniriscossioni S.p.A. *nel merito*, *in via subordinata*, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23, e l'art. 231 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenute le questioni nn. 1), 2) e 3) rilevanti ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondate;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità delle disposizioni sopra indicate;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Trieste, addì 31 marzo 2004

*Il giudice onorario: OZBIC*

05C0355

N. 159

*Ordinanza del 22 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Tempio Pausania  
nel procedimento civile tra Solinas Pietro Luigi contro Prefettura di Sassari*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 55/C/2004 R.G., avente ad oggetto l'opposizione *ex art. 204-bis*, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e *ex artt. 22 e 22-bis*, legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa da Solinas Pietro Luigi, residente a Martis (Sassari) ed elettivamente domiciliato a Sassari in via Stintino n. 2 presso lo studio dell'avvocato Marco Fiori che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in opposizione, ricorrente;

Contro Prefettura della Provincia di Sassari, in persona del prefetto *pro tempore*, resistente;

I N F A T T O

Con ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 Solinas Pietro Luigi ha proposto opposizione avverso i sommari processi verbali (s.p.v.) n. 0730767 e n. 0730768 entrambi redatti dalla Regione Carabinieri Sardegna - Stazione di Luogosanto (Sassari) il 5 marzo 2004 e notificati il 9 marzo 2004, nei quali gli sono state contestate le seguenti violazioni:

*a)* dell'art. 146, comma 2 c.d.s. (s.p.v. n. 0730768) perché il conducente dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BV718LW, di proprietà del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55 sulla s.s. 133 al Km. 31,400 nel comune di Luogosanto (Sassari), «ometteva di osservare le prescrizioni della segnaletica stradale effettuando una manovra di sorpasso nonostante il segnale orizzontale di striscia continua»;

*b)* dell'art. 143, comma 11 (s.p.v. n. 0730767), perché il conducente dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BV718LW, di proprietà del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55 sulla s.s. 133 al Km. 31,400 nel comune di Luogosanto (Sassari), «circolava contromano occupando totalmente lo spazio riservato all'opposto senso di marcia».

Per entrambe le violazioni, così si precisa nei s.p.v., gli agenti accertatori non hanno potuto procedere all'immediata contestazione in quanto l'autoveicolo di cui sopra procedeva a velocità sostenuta e, pertanto, non era possibile intimare l'ALT, senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale. In detti s.p.v., inoltre, si specifica che le violazioni contestate determinano la decurtazione dalla patente di quattro (4) punti, per la violazione dell'art. 146, comma 2, c.d.s. e di due (2) punti, per la violazione dell'art. 143, comma 11, c.d.s.

Peraltro, osserva correttamente il ricorrente, tale ultima specificazione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente, non può che essere riferita al proprietario dell'autoveicolo sulla base del disposto di cui all'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, giacché nei verbali opposti, specificandosi che non si è proceduto alla contestazione immediata della violazione, non può ritenersi avvenuta la identificazione del conducente dell'autoveicolo indicato nei predetti s.p.v. A tali conclusioni perviene pure l'Ente opposto che, nella memoria difensiva del 14 ottobre 2004, precisa che le contestazioni di cui ai s.p.v. impugnati devono intendersi effettuate al «proprietario del veicolo condotto dal contravventore».

## I N D I R I T T O

1. — Il ricorrente in via preliminare eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.) come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, perché la stessa viola gli artt. 3, 16, 24, e 27 della Costituzione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione, il ricorrente argomenta che la norma *de quo*, così come formulata, determina una irragionevole discriminazione tra il proprietario di un autoveicolo munito di patente di guida ed il proprietario di un autoveicolo che, invece, non sia munito di patente di guida. Posto che solo il primo, affidando l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, sarebbe soggetto alla norma di cui all'art. 126-*bis* c.d.s. Tale irragionevole discriminazione, secondo il ricorrente, è ancora più evidente se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, giacché in tale caso la norma di cui si eccepisce la incostituzionalità, sanziona (con la decurtazione dei punti) un soggetto (legale rappresentante o suo delegato) che non è neppure proprietario del veicolo.

In merito alla violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, il ricorrente osserva che la norma in questione sarebbe censurabile in quanto determina una irragionevole compressione del diritto inviolabile di difendersi in ogni stato e grado del procedimento. Orbene, tale diritto inviolabile sarebbe fortemente compromesso nel momento in cui la norma si pone in contrasto con il principio generale, secondo il quale la contestazione dell'illecito deve avvenire immediatamente, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.

Per quanto concerne il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, secondo il ricorrente esso è violato dal disposto dell'art. 126-*bis* c.d.s., poiché la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente si modella come una sanzione di carattere personale proprio perché incide sulla libertà della persona. Pertanto, irrogare tale sanzione solo perché il destinatario di essa non è in grado di indicare la persona che effettivamente è responsabile della violazione, significa approntare un sistema sanzionatorio basato sulla responsabilità oggettiva che, al contrario, non trova corrispondenza nel principio costituzionale sancito nel citato art. 27 della Costituzione.

Peraltro, sostiene il ricorrente, il predetto art. 126-*bis* c.d.s. si pone, in contrasto con il principio della solidarietà passiva tra conducente e proprietario dell'autoveicolo, poiché tale principio trova applicazione solo nel caso di sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.). Infatti l'art. 210 c.d.s. sancisce l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie a soggetti diversi da quelli che hanno commesso la violazione.

Inoltre, a parere del ricorrente, la norma in esame si porrebbe in contrasto anche con il principio di libertà di circolazione delle persone di cui all'art. 16 della Costituzione. Ciò in quanto la decurtazione dei punti della patente, comportando la possibilità di sospensione della sua validità, implicherebbe forti limitazioni alla libertà personale dell'individuo sotto l'aspetto della libertà di circolazione.

2. — Sulla rilevanza della questione.

La questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente deve considerarsi rilevante nel giudizio pendente nanti il sottoscritto giudicante, giacché nel caso di rigetto, al medesimo ricorrente sarebbe applicabile la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente nella sua qualità di proprietario, poiché non è dato ritenere avvenuta l'identificazione del conducente, e visto che il ricorrente nega la sua presenza nelle circostanze di luogo e di tempo in cui è stata accertata la violazione.

3. — Sulla non manifesta infondatezza.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente deve considerarsi non manifestamente infondata. Infatti così formulata la norma di cui all'art. 126-bis c.d.s. sancisce una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario dell'autovettura che è ripudiata dal nostro ordinamento.

In particolare non trova accoglimento nel vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo così come disciplinato nella legge 24 novembre 1988, n. 689. Infatti, in tale normativa, conformemente al disposto di cui all'art. 27 della Costituzione, all'art. 3 si stabilisce che nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile (personalmente) della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Con la conseguenza che nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto commesso da altri.

Non solo, la norma in esame deve ritenersi censurabile anche alla luce dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, poiché costringe il proprietario dell'autoveicolo ad una scelta difensiva univoca, comprimendo con ciò, oltremodo, il principio costituzionale secondo cui la difesa è diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado del procedimento.

Infine, la norma contestata non appare scevra da elementi di irragionevolezza in relazione all'art. 3 della Costituzione. Basti pensare alle conseguenze che ne derivano quando il proprietario dell'autoveicolo non è titolare di patente, o quando il proprietario dell'autoveicolo è una persona giuridica. In tali casi, pertanto, la norma in questione non opererebbe, od opererebbe nei confronti di soggetti scelti con criteri del tutto casuali, venendosi a determinare una irragionevole diversità di trattamento.

Da ultimo non appare apprezzabile, almeno così come argomentata dal ricorrente, la questione di legittimità costituzionale in relazione al principio di libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione. Ciò in quanto altre norme dell'ordinamento sanciscono la possibilità di sospendere la validità della patente, e non per questo vi è il dubbio che esse si pongano in contrasto con la Costituzione sotto il profilo della libertà di circolazione dell'individuo. Pertanto, sotto tale profilo si ritiene che la questione sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 per la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio iscritto al n. 55/C/2004 del R.G.A.C.*

*Manda alla cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza insieme agli atti del giudizio alla Corte costituzionale;*

*per la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Tempio Pausania, addì 22 novembre 2004

*Il giudice di pace: DE MURTAS*

## NN. 160 e 161

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 14 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Revere nei procedimenti civili tra Formigoni Daria contro il comune di Villa Poma (r.o. 160/2005); Bellini Franca contro Comune di Villa Poma (r.o. 161/2005)*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

## IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso di Formigoni Daria n. 231/2004 R.G. depositato il 6 settembre 2004;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo;

che la legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (*cf.* art. 27, comma 1, Cost.) ciò comportando l'impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri;

che altresì censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento;

che appaiono altresì emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali;

che la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione, del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensì dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilità da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno 4 giugno 2004;

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente Formigoni Daria col ricorso n. 231/2004 R.G. depositato il 6 settembre 2004, in relazione all'art. 126-*bis*, comma secondo, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il

decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in premessa;

*P. Q. M.*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.*

Revere, addì 14 ottobre 2004

*Il Giudice di pace: MODENA*

05C0357

N. 162

*Ordinanza del 27 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Revere  
nel procedimento civile tra Nicoletti Adriana contro Polizia Stradale di Mantova*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Lesione del diritto di difesa, comprensivo del diritto al silenzio - Contrasto con il principio della responsabilità personale estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso promosso da Adriana Nicoletti ex artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato in cancelleria in data 21 ottobre 2004 ed iscritto al n. 308/2004 RG. «A» del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi di questo ufficio, avverso il verbale di contestazione n. ATX0000043119 della Polizia Stradale di Mantova, notificatole il 22 settembre 2004, nella sua qualità di proprietaria dell'auto targata BJ223MT, per la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della strada;

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che la ricorrente asserisce di non essere stata alla guida dell'auto nella circostanza di tempo e luogo di cui al verbale impugnato e di avere altresì comunicato i nominativi delle persone che in allora avevano la disponibilità dell'auto *de quo*, senza però poter indicare con certezza chi fosse alla guida del veicolo il giorno 20 giugno 2004, data della asserita commessa infrazione;

Vista l'eccezione, sollevata in via pregiudiziale nel ricorso stesso, di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica;

Considerato che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto:

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione: dalla lettura della norma viziata appare evidente la disparità di trattamento a seconda che l'intestatario del veicolo sia persona fisica munita di patente, persona fisica non munita di patente ovvero persona giuridica, con la conseguenza che la decurtazione resta solo a carico di persone fisiche sempre che siano munite di patente;

b) Violazione dell'art. 24 della Costituzione: l'obbligo di denuncia previsto e prescritto dall'art. 126-bis codice della strada sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa, comprensivo del diritto al silenzio.

c) Violazione dell'art. 27 della Costituzione: la solidarietà tra proprietario ed autore della violazione è prevista, sia dall'art. 6 della legge n. 689/1981 sia dall'art. 196 codice della strada, esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, non estendendosi alle sanzioni amministrative.

Ritenuto che pertanto la questione appare rilevante per la definizione del giudizio e che quindi debba essere preventivamente risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta;

Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza;*

*Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Revere, addì 14 ottobre 2004

*Il giudice di pace: MODENA*

**05C0358**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 3 2 3 \*

€ 9,00